



| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 1 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
N. 26/VAA DEL 03/03/2011**

Oggetto: D.Lgs. n. 59/2005. Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro. Discarica per rifiuti non pericolosi, loc. "Cà Lucio", Comune di Urbino. Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria.

**IL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

- . . . -
(omissis)

- D E C R E T A -

1. **DI RILASCIARE** l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria, ai sensi del punto 14 della DGR 1547/2009, nelle more del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi Direttiva 2008/1/CE e del D.lgs 59/2005, a Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro (P. IVA 02059030417) con sede legale in comune di Pesaro, via dei Canonici n. 144, **in qualità di gestore della sede operativa sita in Urbino**, per l'esercizio dell'impianto sito in loc. Cà Lucio – Comune di Urbino (PU) (Cod. attività IPPC:5.4);
2. **DI STABILIRE** che con il rilascio della presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria, dalla data di ricezione del presente provvedimento, l'Autorità Competente è la Provincia di Pesaro ai sensi della LR n. 6/2007 e LR n. 14/2008;
3. **DI STABILIRE** che la presente autorizzazione provvisoria ha validità 2 anni a partire dalla data di ricezione del presente decreto: alla scadenza del periodo di validità sopra indicato e nell'ipotesi di mancato rilascio di AIA, la presente autorizzazione potrà essere prorogata previa opportuna valutazione da parte della Autorità Competente (Provincia di Pesaro);
4. **DI DARE ATTO** che il presente decreto, ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.lgs 59/2005, per il periodo provvisorio di cui al punto precedente, sostituisce le autorizzazioni riportate **nell'allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **DI PRENDERE ATTO** che con Delibera di Giunta Provinciale n. 417 del 18 novembre 2005 la Provincia di Pesaro ha approvato il "Piano di adeguamento della discarica sita in loc. Ca' Lucio di Urbino ai sensi del D.Lgs 36/03.." presentato dalla Comunità Montana Alto e Medio Metauro di Urbino (PU) in data 26 settembre 2003 e ss.mm. ii., in conformità all'art. 17, comma 4 del D.Lgs 36/2003;
6. **DI IMPORRE** il rispetto delle condizioni (valori limite, frequenza di controlli e metodiche analitiche di controllo) e prescrizioni contenute nell'**allegato A** (Rapporto Istruttorio Integrato), oltrechè **allegato B** (Piano di Monitoraggio e Controllo), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. **DI IMPORRE** al gestore l'adeguamento, la gestione dell'impianto ed il rispetto delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni ambientali contenute nel presente atto entro i termini proposti nella domanda e indicati in tale allegato;



| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 2 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

8. **DI DISPORRE CHE** gli atti di fideiussione già presentati a favore dell'Aministrazione Provinciale di Pesaro sono validi anche per codesta autorizzazione;
9. **DI STABILIRE** che il gestore dell'impianto deve provvedere all'effettuazione dei seguenti adempimenti:
- a) *gestione dell'impianto*
- dalla data di notifica da parte del gestore della presente autorizzazione sono vigenti, a tutti gli effetti, i nuovi valori limite e le prescrizioni citate al punto 6;
 - in qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
 - la formazione di emissioni diffuse deve essere ridotta e contenuta il più possibile adottando le misure in linea con le migliori tecniche disponibili o altre tecniche qualora più efficaci;
- b) *fasi critiche della gestione dell'impianto*
- sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto, qualora previste; contestualmente alla comunicazione di avvenuto adeguamento complessivo dell'impianto, il gestore comunica i parametri che determinano l'inizio e la fine delle fasi critiche, i valori limite di emissione attesi in tali fasi tenuto conto delle cautele volte al massimo contenimento delle emissioni, e le modalità di gestione delle fasi stesse;
- c) *controlli e monitoraggio*
- a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il gestore effettua autonomi controlli all'impianto nelle più gravose condizioni d'esercizio, come indicato nell'Allegato A (Quadro prescrittivo) e B (Piano di Monitoraggio e Controllo), secondo le modalità e con la frequenza ivi riportate. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità Competente, al Comune di Urbino e all' ARPAM, un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti;
 - il gestore è tenuto ad inviare le comunicazioni relative ai monitoraggi all'Autorità Competente, al Comune di Urbino e all'ARPAM con frequenza annuale allegando i relativi certificati di analisi firmati da un tecnico competente in materia, entro il 30 maggio di ogni anno, con le modalità indicate all'allegato A e B che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- d) *altre prescrizioni generali relative ai controlli*
- il gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
 - il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
- e) *inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività*
- all'atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l'esercizio;
10. **DI DISPORRE** che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 (Decreto Tariffe) e della D.G.R. n. 1547/2009, il gestore dell'impianto versi una somma pari ad **€12.000,00** dalla quale è stato detratto l'importo degli acconti versati, quale saldo delle spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per



| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 3 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

l'istruttoria della domanda di A.I.A. presso : Tesoreria della Regione Marche - Banca delle Marche S.p.A., Agenzia n. 2, Via Menicucci, 4/6 – 60121 Ancona - Codice IBAN: IT12 N060 5502 6000 0000 0003 740, entro e non oltre il termine del **31/03/2011**;

11. **DI DARE ATTO CHE**, a norma dell'articolo 5, comma 14, del D.Lgs. n. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto a far data dalla sua ricezione da parte del gestore dell'impianto, ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. In particolare sono sostituite le autorizzazioni indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
12. **L'AUTORITÀ COMPETENTE PROVVEDERÀ** a trasmettere copia conforme del presente decreto alla ditta Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro, al Comune di Urbino, alla Provincia di Pesaro ed all'ARPAM, l'originale è trattenuto agli atti della P.F.;
13. **SI DISPONE** la messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, previo accordo con il Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, presso l'Ufficio del Responsabile del procedimento sito in Via Tiziano, 44 - Ancona, della copia del presente provvedimento, nonché i risultati dei controlli delle emissioni, corredati da dati analitici di cui alla lettera e);
14. **DI RAPPRESENTARE** che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
15. **DI PUBBLICARE** per oggetto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
16. Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI
FUNZIONE VALUTAZIONI ED
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
(Dott. David Piccinini)



| | | |
|---------------------|------------------|----------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | 4 |

- ALLEGATI -



| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 5 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 - n. 59

Autorizzazione integrata ambientale

ALLEGATO A

Discarica per rifiuti non pericolosi

“Ca’ Lucio di Urbino”

Rapporto Istruttorio Integrato



| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 6 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

| Scheda Informativa A.I.A. | |
|----------------------------------|---|
| Denominazione | Discarica " Ca' Lucio di Urbino" |
| Rgione sociale | Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro P.I.: 02059030417 |
| Sede legale | Via dei Canonici, 144 -61122 Pesaro |
| Sede impianto | Via Ca' Gasperino n. 13, Loc. Ca' Lucio di Urbino |
| Presentazione domanda | 20/06//2003 |
| Protocollo domanda | DIP/4358/03 |
| Comune | Urbino |
| Codice attività | 5.4 |
| Tipologia attività | Discariche, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti, con capacità totale di conferimento maggiore di 25.000 tonnellate |

| Dati tecnici Discarica | |
|--|--|
| <i>Ubicazione della discarica</i> | Comune di Urbino (PU) - località Ca'Lucio |
| <i>Delimitazione dell'area</i> | Progetto approvato |
| <i>Categoria della discarica</i> | Discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 36/2003 |
| <i>Volume di abbancamento complessivo (a gen-10)</i> | 222.562,11 m³ |
| <i>Volume residuo (a gen-10)</i> | 112.151,89 m³ |
| <i>Volume totale della vasca</i> | 334.714,00 m³ |
| <i>Elenco rifiuti ammissibili</i> | Lista dei rifiuti come da documentazione approvata per un quantitativo totale pari al volume utile autorizzato |
| <i>Durata della gestione post-operativa</i> | 30 anni e comunque sino a conclusione dei fenomeni emissivi eccedenti i limiti di legge e la capacità di carico dell'ambiente |
| <i>Garanzie finanziarie</i> | Sino a diversa determinazione sono fissate secondo i criteri stabiliti dalla Regione Marche nella misura altrove indicata nel presente atto |
| <i>Procedure di ammissione dei rifiuti</i> | Sono approvate le procedure di cui alla Sezione III del PGO approvato e integrate con la documentazione relativa di cui al tavolo tecnico provinciale. Sino al 31.12.06 sono ammessi i criteri di ammissibilità di cui alla Del.C.I. 27.07.84 |



| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 7 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

PREMESSA

La direttiva 96/61/CE (ora 2008/01/CE) ha stabilito il termine del 30 ottobre 2007 per l'adeguamento degli impianti IPPC alla direttiva stessa; ciò significa non solo aver autorizzato tali impianti ma nel contempo che gli stessi si siano adeguati entro tale termine all'applicazione delle BAT contenute nell'autorizzazione rilasciata.

Lo Stato italiano con D.Lgs 180/2007 ha prorogato il termine per il rilascio da parte delle Autorità Competente delle AIA al 30 marzo 2008, ma stabilendo anche nelle more, che le AC hanno l'obbligo di riesaminare e se necessario adeguare **le Autorizzazioni preesistenti**, che consentono al gestore di esercire l'impianto prima del rilascio dell'AIA, garantendo contemporaneamente la compatibilità con la disciplina IPPC.

La mancata attuazione della sopra menzionata direttiva, entro il termine del 30/10/2007 può portare le Aziende a conseguenze sia sul piano sanzionatorio sia sulla possibilità di continuare ad esercire l'impianto.

La Regione Marche con delibera 1547/2009 ha previsto pertanto il rilascio di un'AIA di carattere "provvisorio" per le attività in esercizio rientranti nell'Allegato I del D.Lgs 59/2005 e per le quali siano state emanate linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle BAT.

Tale AIA provvisoria non contiene alcun elemento sostanziale innovativo, ma fa proprie le autorizzazioni già rilasciate all'Azienda come di seguito specificato:

La realizzazione dell'intero impianto del sito Ca' Lucio di Urbino è avvenuta per stralci e secondo progetti che sono stati approvati, ai sensi della specifica normativa succedutasi nell'arco degli anni (DPR 915/82, D.Lgs. 22/97 e D.Lgs. 152/2006), inizialmente dalla Regione Marche e successivamente, a seguito del trasferimento delle funzioni, dalla Provincia.

Autorizzazioni sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale

La Società Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro risulta in possesso delle seguenti autorizzazioni (alcune delle quali, precedentemente appartenenti alla Comunità dell'Alto e Medio Metauro e volturate tramite Determinazione della Provincia di Pesaro n. 3399 del 26/10/2009):

Discarica

- ✓ **Decreto Presidenziale n. 22941 del 18/07/1988** - Autorizzazione alla gestione dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili (1° categoria) in loc. Ca' Lucio nel Comune di Urbino;
- ✓ **Decreto n. 24/AMB/SR del 20/01/97** – Rinnovo per anni uno della autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica di prima categoria ubicato in località Ca' Lucio del Comune di Urbino;
- ✓ **Decreto n. 13/AMB/SR del 27/01/98** – Rinnovo per anni cinque della autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica di prima categoria ubicato in località Ca' Lucio nel Comune di Urbino;
- ✓ **Delibera di Giunta Regionale n. 2121 del 07/09/1998** – Approvazione del progetto preliminare ed esecutivo di adeguamento funzionale della discarica comprensoriale di I^ categoria sita in località Ca' Lucio nel Comune di Urbino;
- ✓ **Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 253 del 30/01/2003** – Rinnovo DGRM n. 13/AMB/SR del 27 gennaio 1998 di autorizzazione alla gestione dell'impianto di I^ categoria ubicato in località Ca' Lucio nel Comune di Urbino;



| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 8 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

- ✓ **Delibera di Giunta Provinciale n. 271/2004** – Approvazione del progetto di adeguamento funzionale della discarica comprensoriale di I^a cat. (variante sostanziale), sita in loc. Cà Lucio, nel Comune di Urbino;
- ✓ **Delibera di Giunta Provinciale n. 417/2005**- Approvazione del Piano di adeguamento della discarica di Ca' Lucio sita in comune di Urbino ai sensi del d.Lgs n. 36/03 ed art. 27 del d.Lgs 22/97 e ssmmii;
- ✓ **Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 4329 del 21/11/2005** – Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della discarica di I^a cat, "Ca' Lucio " di Urbino ed alla esecuzione del Piano di adeguamento;
- ✓ **Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 3399 del 26/10/2009** – Volturazione alla società Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro delle autorizzazioni rilasciate alla Comunità Montana Alto e Medio Metauro di Urbania, alla gestione dell'impianto di discarica e dell'impianto di compostaggio di Ca'Lucio di Urbino;
- ✓ **Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1586 del 19/06/2010** – Approvazione dei Piani gestionali in attuazione del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36;
- ✓ **Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 28 del 13/01/2011** – Proroga della determinazione provinciale n. 4329 del 21 novembre 2005 (D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.);
- ✓ **Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 321 del 11/02/2011** – Proroga della determinazione provinciale n. 4329 del 21 novembre 2005 (D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.).

Compostaggio

- ✓ **Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 2173 del 07/07/2007** – Autorizzazione alla gestione dell'impianto di compostaggio delle matrici umide selezionate sito in adiacenza alla discarica per rifiuti non pericolosi – Ca' Lucio – Comune di Urbino

Biogas

- ✓ **Delibera di Giunta Provinciale n. 94/2008** – Approvazione del piano di realizzazione di "impianto per il recupero del biogas prodotto nella discarica di Ca' Lucio sita in comune di Urbino
- ✓ **Determinazione della Provincia di Pesaro e Urbino n. 2227 del 01/07/2009** – Avvenuto collaudo e nulla osta all'esercizio dell'impianto per il recupero del biogas prodotto nella discarica di Ca' Lucio sita in Comune di Urbino

Autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta utili ai fini della valutazione integrata

- ✓ Certificato n°10337 UNI EN ISO 14001:2004 rilasciato come prima emissione per gli impianti di Cà Lucio il 26/11/2009 e scadenza il 10/12/2011

Volumi autorizzati

Si riporta qui di seguito la tabella riguardante le volumetrie totali e residue aggiornate a gennaio 2010.



| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 9 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

| <i>RIEPILOGO GENERALE VOLUMETRIE DISCARICA</i> | |
|--|---------------------------------|
| VOLUMI EFFETTIVI ABBANCATI (DETRATTI GLI ABBASSAMENTI VOLUMETRICI) | |
| DA BASE TELO A FEBBRAIO 2006 | 125.400,00 m ³ |
| DA FEBBRAIO 2006 A APRILE 2007 | 31.546,00 m ³ |
| DA APRILE 2007 A GENNAIO 2008 | 10.759,00 m ³ |
| DA GENNAIO 2008 A GENNAIO 2009 | 23.355,16 m ³ |
| DA GENNAIO 2009 A GENNAIO 2010 | 31.501,95 m ³ |
| VOLUME DI ABBANCAMENTO COMPLESSIVO | 222.562,11 m³ |
| VOLUMI RESIDUI | |
| CAPIENZA LORDA DELLA VASCA | 334.714,00 m ³ |
| VOLUME RESIDUO DELLA VASCA (334.714,00 – 222.562,11) | 112.151,89 |

A fine 2011 le volumetrie residue dovrebbero essere di circa 80.000 - 85.000 m³.



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 10 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

1. QUADRO AMMINISTRATIVO TERRITORIALE

Inquadramento e descrizione dell'impianto

1.1 Inquadramento generale del sito

Inquadramento amministrativo-urbanistico

Dal punto di vista cartografico il sito ricade nel quadrante SO della Tavoletta I.G.M. di Urbania (Foglio 109 - Pesaro - III SO) e nel Foglio 279 - Urbino - sezione n. 279110 Urbania dell'ortofotocarta regionale.

L'area dista in linea d'aria circa a 4,5 km (direzione 250°) da Urbania, circa 5,0 km da Urbino (direz ione 55°), circa 5,5 km da Fermignano (direzione 100°) e circa 6 km da Peglio (direzione 280°).

Per dettagli circa l'area di inquadramento generale dell'impianto si rimanda all'elaborato grafico di progetto "Planimetria di inquadramento territoriale", doc. 07888-018 D01 E02.

Morfologia e idrologia

L'area di discarica è ubicata all'interno di un impluvio naturale di I° ordine attestato sul crinale che funge da spartiacque tra il bacino imbrifero del Fosso di S. Maria in Spinatoci e quello del Moruccio.

Il sito appartiene ad un bacino imbrifero di II° ordine, di pertinenza del fiume Metauro; a valle l'area è delimitata da due segmenti fluviali di I° ordine con carattere tipicamente torrentizio.

Non sono presenti sorgenti o falde idriche, sia nell'area di discarica che nelle zone limitrofe.

Geomorfologia

Dal punto di vista geomorfologico l'area indagata presenta due motivi morfologici, strettamente connessi alla natura litologica dei terreni affioranti ed agli elementi strutturali e tettonici che caratterizzano la zona. In particolare la discarica è situata in un'area caratterizzata da una alternanza di dorsali tipicamente collinari, altimetricamente comprese tra le quote di 200 e 500 m s.l.m. che, originandosi dallo spartiacque tra il Fiume Foglia ed il Metauro, degradano regolarmente verso Sud-Est.

L'area di discarica, contornata da due dorsali secondarie che degradano verso Sud-Ovest, è impostata su una formazione sedimentaria, nota nella letteratura geologica ufficiale (Carta Geologica D'Italia - Foglio 115 Pesaro) come formazione Marnoso-arenacea. I versanti delle dorsali sopra citate si presentano acclivi, con valori clivometrici dell'ordine del 50-60%.

A valle dell'impianto in questione, in corrispondenza del passaggio stratigrafico con la formazione sottostante dello Schlier, le pendenze del rilievo si attenuano sensibilmente dando luogo saltuariamente a pianori e a rilievi modellati da una morfologia più dolce.

L'area di impluvio della discarica, che declina con una pendenza del 12%, si configura come una potente coltre pluvio-colluviale, composta in prevalenza da limi-argillosi variamente sabbiosi, che raggiunge una potenza massima di circa 16 metri dall'originario piano campagna.

L'intera superficie della discarica non manifesta, in relazione alla natura Marnoso-arenacea dei terreni e alle condizioni giaciture a reggi-traversapoggio della formazione, fenomeni gravitativi e in generale forme di dissesto. Solo nelle aree a valle della discarica, che non interessano in alcun modo le attività dell'impianto di smaltimento sono presenti nella formazione dello Schlier, che affiora localmente in facies tipicamente marnoso-argillosa, fenomeni di erosione calanchiva nei versanti più acclivi, saltuari scollamenti a carattere locale della coltre eluvio-colluviale, nonché aree degradate dal calpestio del bestiame per un utilizzo intensivo dei pascoli.



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 11 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

Geologia

I terreni esaminati, che caratterizzano l'area dell'attuale impianto, sono composti da una formazione, tipicamente torbiditica, nota nella cartografia geologica ufficiale come Molasse Tortoniane (cfr. All. Carta geologica 1:25000). Trattasi litologicamente di marne-argillose di colore grigio azzurro, in cui si intercalano strati arenacei, variamente cementati, di colore giallastro. Localmente il rapporto tra porzione arenacea e marnosa è approssimativamente pari ad uno. A valle dell'impianto, segnato morfologicamente da un repentina attenuazione delle pendenze dei versanti, è localizzato il confine stratigrafico con la sottostante formazione dello Schlier.

Considerazioni sulle valutazioni di **stabilità** del pendio

Per quanto riguarda la stabilità dell'area utilizzata per la dimora definitiva dei rifiuti, sono stati realizzati degli studi di approfondimento atti ad evidenziare eventuali situazioni di criticità. Dagli studi eseguiti è emerso il raggiungimento delle condizioni di stabilità richieste per l'esercizio della discarica nella sua configurazione finale, sia in modalità pseudo-statica che in presenza di un evento sismico di seconda categoria. Mediamente è stato verificato un aumento dei fattori di sicurezza nella situazione di fine coltivazione rispetto alla situazione iniziale ed il raggiungimento delle condizioni di stabilità idonea all'esercizio anche in caso di evento sismico a seguito del raggiungimento di una quota di coltivazione di 9 metri dal fondo discarica.

Descrizione del sistema barriera della discarica

La discarica di Cà Lucio è posta all'interno di una valle ubicata nelle colline dell'Appennino marchigiano poste tra i Comuni di Urbino ed Urbania. La discarica risulta divisa in due parti: una parte più vecchia realizzata a partire dall'anno 1989, completata nell'anno 2000 e non più in coltivazione, denominata "ritombata" e una parte più recente, approvato con DGR n. 2121/1998 e attualmente in attività, in cui vengono conferiti i rifiuti raccolti dall'Ambito 3 ubicata a monte della precedente. La vasca di stoccaggio in Attività è stata isolata idraulicamente dal lotto ritombato mediante una barriera costituita da cemento e bentonite posta a valle della discarica in fase di coltivazione ed a monte della discarica ritombata, cercando così di rendere completamente indipendenti, dal punto di vista idraulico, le due aree di stoccaggio.

La vasca di stoccaggio in Attività è stata inoltre impermeabilizzata secondo il seguente schema:

| Materiale di impermeabilizzazione | Spessore |
|---|-----------------|
| Materiale inerte non calcareo da 16-32 mm, utilizzato a protezione del telo in HDPE dal contatto diretto con i rifiuti (che potrebbero lacerarlo) e quale strato di drenaggio del percolato | 0,5 m |
| Tessuto non tessuto, utilizzato a protezione del telo in HDPE dai raggi ultravioletti nelle zone più elevate in cui i rifiuti saranno posti a dimora successivamente, | |
| Geomembrane in Polietilene ad alta densità (HDPE). Sulle scarpate la geomembrana è di tipo strutturato, in cui è presente sulla faccia superiore una griglia in rilievo che ne aumenta l'attrito. | 2,5 mm |
| Terreno argilloso miscelato con bentonite | 0,5 m |



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 12 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

Aspetti naturalistici

L'area di discarica non ricade né è prossima ad aree di interesse naturalistico, classificate come SIC o come ZPS.

Il SIC più prossimo è quello relativo alla zona di Montecalvo in Foglia (IT5310012), posto a nord-est rispetto alla discarica e il cui confine meridionale è ad almeno 5 Km in linea d'aria.

La ZPS più prossima è quella relativa ai Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia (codice IT5310025), posto anch'esso a nord-est rispetto alla discarica e il cui confine meridionale è ad almeno 5 Km in linea d'aria.

Si ritiene che data la distanza e la conformazione geografica del territorio che non vi siano interferenze tra le attività presenti in discarica e queste zone di rispetto naturalistico

La vegetazione presente è caratterizzata da falasco ed essenze foraggiere nate per la disseminazione naturale; a Sud-Est dell'impianto è presente un lembo di bosco ceduo degradato

Anche la fauna non presenta caratteristiche di particolare interesse

L'area è ampiamente coperta da crinali morfologici; il bacino di visuale, come risulta da studi precedenti, è di 0.169 km²

Viabilità

Il territorio della Comunità Montana è servito da una rete viabilistica articolata che ha quale arteria principale la Strada Statale di Bocca Trabaria (SS n.73 bis); la statale segue il fondo della valle del Fiume Metauro da Borgo Pace fino ad Urbania e, da qui, raggiunge Urbino con percorso su crinale morfologico. L'area di pertinenza di tale strada interessa circa il 60-70% della popolazione complessiva della Comunità Montana.

Un'altra strada di particolare rilievo per l'area della Comunità Montana è la S.S. Urbinate n.423 che collega Urbino con Gallo (Comune di Petriano).

Il restante territorio della Comunità Montana è servito da una struttura viaria tipicamente appenninica, con strade provinciali e comunali anche ad elevata pendenza e quindi di difficile transito per i mezzi pesanti .

Viabilità di accesso

Il sito in oggetto è raggiungibile per i mezzi conferenti rifiuti percorrendo la strada statale S.S. 73 bis nel tratto tra Urbino ed Urbania fino all'altezza dell'abitato di Ca' Lagostina e più precisamente al km 57,5, dove occorre prendere la laterale Strada Vicinale di Ca' Gasparino e percorrerla per circa 1,5 km fino alla località Ca' Lucio dove è situata la discarica; la zona di abbancamento vera e propria della discarica si trova sulla sinistra, mentre sulla destra è presente l'area di piazzale dove trovano sede i locali e i servizi di accettazione dei mezzi.

Stato attuale dell'area

L'area della discarica di Ca' Lucio occupa, come detto, un impluvio naturale; qui sono presenti due distinti abbancamenti di rifiuti solidi urbani che fanno riferimento a periodi e atti autorizzativi distinti; più precisamente:

- ✓ nella zona di valle è presente un primo abbancamento (denominato "Lotto IR" della capacità di circa 180.000 mc) attivo fin dagli anni ottanta e ricoperto con terreno naturale nel corso del 2000;



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 13 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

- ✓ nella zona di monte è presente un secondo abbancamento, denominato "Lotto IA", di capacità complessiva pari a circa 300.000 mc, la cui coltivazione, a tutt'oggi in corso, si stima possa concludersi col 2013.

Fra le due zone è presente una separazione idraulica realizzata con geomembrana in polietilene, lungo tutta la scarpata dei rifiuti, ed alla base è stato realizzato un diaframma in cemento-betonite, ancorato alla formazione di base.

Oltre ai lotti sede degli abbancamenti di rifiuti, nell'area sono presenti anche diversi impianti fissi a servizio della discarica attrezzati nel corso degli anni:

nella zona a monte del "Lotto IA", oltre la Strada Vicinale di Ca' Gasparino, è presente il piazzale di servizio dove vengono svolte le attività di accettazione dei mezzi in ingresso alla discarica;

in corrispondenza della zona tra i due lotti, addossato al limite della discarica, in orografica sinistra, è presente un secondo piazzale dove nel 2008 è stato realizzato un impianto di trattamento del biogas estratto da entrambi i lotti di discarica;

a valle del "Lotto IR" è presente un terzo piazzale dove trova sede sia l'impianto di stoccaggio del percolato emunto dai lotti di monte costituito da vasche interrato, sia un impianto di compostaggio dedicato al trattamento della frazione umida dei rifiuti solidi urbani conferiti e agli sfalci di natura ligno-cellulosi.

L'intera area è dotata:

- ✓ recinzione e accessi
- ✓ rete di drenaggio ed estrazione di percolato da entrambi i lotti
- ✓ vasche e serbatoi di accumulo a servizio del sistema di ricircolo del percolato
- ✓ emunto da entrambi i lotti
- ✓ rete di regimazione delle acque meteoriche esterne
- ✓ impianto di estrazione dei biogas
- ✓ sistema di monitoraggio

1.2 Coltivazione per vasche

MODALITA' DI COLTIVAZIONE DEI RIFIUTI

Si riporta qui di seguito le modalità di coltivazione dei rifiuti in discarica:

- La strada d'accesso alla discarica e la piazzola di scarico sono realizzate con materiale inerte (del quale è sempre garantita una scorta presso l'impianto) e con terreno argilloso-bentonitico compattato al fine di rendere facile l'accesso all'area di scarico; ciò permette anche agli operatori che debbono scendere dal mezzo di trovarsi in condizioni di sicurezza.
- la piazzola di scarico è costituita di volta in volta, seguendo l'avanzamento della coltivazione, che procede per strisce di limitata larghezza, garantendo il regolare deflusso delle acque meteoriche all'esterno, grazie anche alla realizzazione di fossi di guardia e canalette, evitando il contatto con i rifiuti. La piazzola è realizzata il più possibile pianeggiante in modo da garantire la sicurezza degli operatori ed evitare pericoli per gli automezzi in fase di scarico.
- La superficie di coltivazione viene limitata il più possibile, per minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica, compatibilmente con la capacità di ottenere un buon grado di compattazione (circa 500 - 600 m²).



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 14 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

- I rifiuti, conferiti in discarica mediante gli automezzi adibiti alla raccolta, vengono scaricati dalla piazzola di scarico, il più vicino possibile all'area di abbancamento. Tutti gli autisti seguono le indicazioni impartite degli operatori della discarica, per individuare in maniera corretta e precisa il punto di scarico.
- L'operatore alla guida della pala gommata li spinge sul lotto in coltivazione in modo da distribuirli in maniera omogenea e per strati di sottili spessori (max 50 cm); poi l'operatore sul compattatore esegue numerose passate in versi contrapposti per linee ortogonali, in modo da ottenere un elevato grado di compattazione e garantire la stabilità del corpo rifiuti.
- E' consentito lo scarico di un altro mezzo solo una volta liberata la piazzola di scarico, viste le ridotte dimensioni della stessa; solo in circostanze particolari e nel caso in cui l'avanzamento della coltivazione consenta di allargare tale area sarà possibile lo scarico contemporaneo di più mezzi.
- Il lotto viene delimitato al perimetro con terreno bentonitico che servirà alla realizzazione della copertura della scarpata a protezione delle impermeabilizzazioni e come scorta di terreno per la copertura giornaliera.
- Le scarpate vengono realizzate con modesta pendenza, mediante escavatore cingolato e pala gommata.
- in fase di avanzamento di un lotto su un'area precedentemente coltivata si effettua la rimozione del terreno di copertura provvisoria o della geomembrana armata in polietilene, in modo da evitare la formazione di falde sospese di percolato.

La Ditta afferma che ogni anno redigerà un adeguato Programma di Coltivazione, corredato da tavole grafiche, per definire nel dettaglio:

- i volumi complessivi di abbancamento previsti e la loro distribuzione;
- lo sviluppo delle reti biogas e percolato;
- l'assetto finale a programma completo (coperture, viabilità...);
- sviluppi parziali della coltivazione per gradi successivi di ampiezza commisurata al raggiungimento di assetti completi.

MISURE DIRETTE DEL GRADO DI COMPATTAZIONE:

Per determinare il grado di compattazione dei rifiuti verrà eseguita una buca nei rifiuti di 2m x 2m x 1m. Il materiale scavato verrà pesato. Successivamente, previa messa in opera di un telo, la buca verrà riempita di materiale granulare (sabbia e/o ghiaia fine) di cui è noto il peso di volume. Se possibile la buca verrà riempita di acqua.

Il peso della sabbia o dell'acqua disposta nella buca diviso il peso di volume ci fornisce il volume della buca.

Il peso dei rifiuti scavati diviso il volume precedentemente ricavato ci fornisce il peso di volume dei rifiuti (o peso specifico apparente).

1.3 Percolato

SISTEMA DI DRENAGGIO PERCOLATO:

All'interno della vasca di coltivazione, sopra lo strato di terreno argilloso-bentonitico posto a protezione delle impermeabilizzazioni, è stata realizzata una rete di drenaggio del percolato di spessore circa 50-



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 15 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

60 cm e larghezza 200 cm. La rete è costituita da materiale inerte (ghiaia a spigoli arrotondati) di granulometria 16-32 mm, che convoglia il percolato in tubazioni in PEAD fenestrate ($\Phi = 160$ mm), poste al centro del drenaggio stesso, il quale è racchiuso da un telo di tessuto non tessuto a protezione, (di cui non si conosce né il tipo né la grammatura). In appositi ambiti, definiti in fase di progetto, sono stati ubicati dei pozzetti di controllo percolato, i quali poggiano direttamente sulla formazione di base. Due di tali pozzi sono in cemento e costituiti da un pozzetto prefabbricato chiuso alla base sul quale sono state poste delle prolunghe. Per stabilizzare la base d'appoggio è messo in opera uno strato di materiale sabbioso. Alla base del lotto in coltivazione è presente anche un pozzo in polietilene ($\Phi = 160$ cm), cementato alla base sia sotto telo che nella parte superiore.

Per convogliare il percolato nel drenaggio di base vengono utilizzati i pozzetti del biogas, i quali partono dalla base della vasca di coltivazione, con un pozzetto in calcestruzzo chiuso alla base sul quale sono poste 3 prolunghe da 1 m ciascuna. All'interno del pozzetto è posto il tubo fessurato $\Phi = 160$ mm racchiuso da materiale drenante 40/70. Al termine del pozzetto la tubazione viene prolungata fino sopra il piano di abbancamento e attorno ad essa è realizzato un cestone di ghiaia 40/70 del diametro di circa 1 m. Oltre a questo drenaggio verticale, che arriva quindi fino a fondo vasca, si realizzano anche drenaggi orizzontali a raggiera, ogni circa 5 m di spessore di rifiuti. Ciò garantisce il corretto allontanamento del percolato dalla massa di rifiuti e la captazione del biogas prodotto dagli stessi.

MODALITA' DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO PERCOLATO:

Il percolato drenato dall'intera vasca in coltivazione viene convogliato alla vasca in c.a. realizzata all'interno del lotto in coltivazione, appositamente calcolata.

E' terminata la messa in opera del sistema di pompaggio definitivo all'interno di tale vasca, (adottando 2 pompe per la gestione del percolato del nuovo lotto e 2 per le acque di sottotelo) che pertanto consente la gestione separata del percolato del lotto in coltivazione e di quello esaurito. Questo nuovo sistema di pompaggio del percolato può essere gestito sia manualmente che tramite il telerilevamento, con il quale è possibile rilevare continuo il livello di percolato e del sottotelo all'interno della vasca, e misurare le quantità rispettivamente emunte.

Da tale struttura il percolato viene pompato all'interno di tubazioni in polietilene, una centralina di gestione del percolato (posta a fianco dei quadri elettrici dell'impianto di pompaggio) dalla quale può essere inviato:

- Alle due vasche da 30 m^3 l'una, poste a monte della discarica utilizzate per il riempimento delle autobotti o, in alternativa, e solo in minime quantità, in ricircolo all'interno del corpo rifiuti;
- Alle vasche di stoccaggio del percolato poste a fianco dell'impianto di recupero energetico del biogas. Attualmente verranno messe in opera 3 vasche in c.a. prefabbricate da 35 m^3 l'una per una volumetria di circa 100 m^3 , che verranno progressivamente integrate in concomitanza con l'ampliamento della discarica;
- Alla vasca di stoccaggio del percolato a valle della discarica ritombata (V3) da 300 m^3 (alla quale confluisce anche il percolato della discarica ritombata), che sarà impiegata solo in caso di necessità per eventi meteorici eccezionali; pertanto si manterrà il suo livello al minimo possibile.

A valle della discarica erano prima disponibili 2 vasche di stoccaggio del percolato (V2 e V3) da circa 300 m^3 l'una. In seguito alla realizzazione dell'impianto di compostaggio una di tali vasche (V2) è stata destinata allo stoccaggio delle acque di prima pioggia dei due piazzali dell'impianto, in modo da poter essere monitorata ed eventualmente avviata a depurazione. Pertanto la volumetria disponibile per lo stoccaggio del percolato è stata ridotta e si è stabilito di installare 3 nuove vasche prefabbricate a



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 16 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

fianco dell'impianto di recupero energetico, da integrare successivamente in seguito all'ampliamento e alle reali necessità. Si cercherà comunque di mantenere il livello nelle vasche di stoccaggio al minimo possibile compatibilmente con la disponibilità di smaltimento.

Tutto il percolato che confluisce nella vasca di valle (V3), sia del lotto attivo che di quello ritombato, viene rilanciato a monte, con tubazione in polietilene $\Phi = 90$ mm, in una centralina di controllo emissioni, dalla quale è possibile riempire le due vasche, da 30 m^3 ciascuna, o effettuare il ricircolo, nei limiti e secondo le modalità descritte nella *scheda n°*.

Le due vasche a monte sono vasche in c.a. prefabbricate, dotate di tettoia di copertura, che vengono utilizzate per il caricamento a gravità delle autocisterne, per l'avvio a depurazione.

Lo smaltimento del percolato avviene esclusivamente mediante invio ad impianti di trattamento autorizzati e convenzionati.

Annualmente viene effettuato un bilancio idrologico per stimare la produzione di percolato. Ciò sarà più semplice una volta entrato a regime il nuovo sistema di pompaggio.

Le quantità da avviare a smaltimento vengono stabilite con frequenza settimanale, in relazione all'andamento meteorologico. Come già comunicato all'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino nell'anno 2006 non è stato possibile smaltire $30 \text{ m}^3/\text{g}$, come prescritto, in modo continuo e costante, in relazione al fatto che le quantità di percolato estratte sono risultate inferiori. Nell'arco dell'anno 2007 si è registrata un'ulteriore riduzione dello smaltimento per le scarsissime precipitazioni avutosi nell'arco dell'intero anno. Nei prossimi anni è prevista la riduzione delle quantità asportate in merito alle modalità di copertura provvisoria adottate che riducono notevolmente le infiltrazioni meteoriche.

CONTROLLI GIORNALIERI E MENSILI:

Giornalmente gli operatori della discarica controllano l'efficienza e la piena funzionalità dell'impianto di estrazione e pompaggio percolato. In caso di anomalie o non funzionalità provvedono a riparare il guasto o a contattare i tecnici incaricati dell'intervento.

Gli operatori stessi, sulla base dell'indirizzo dettato dal Direttore della Discarica e dal Coordinatore Operativo, gestiscono l'avvio del percolato a depurazione, il riempimento delle vasche di carico e l'eventuale ricircolo nel corpo rifiuti.

Giornalmente si esegue un controllo visivo dell'intera area dell'impianto per accertarsi che non ci siano sversamenti accidentali o ruscellamenti di percolato. Viene tenuto sotto controllo anche il livello delle vasche di stoccaggio percolato, che si cerca di mantenere sempre al minimo in condizioni meteoriche stabili.

Con frequenza mensile si misura il battente di percolato nel lotto in coltivazione, utilizzando il freatometro in dotazione della Comunità Montana, in due punti prestabiliti, come indicato nel *PSC/03.1a 2.3 "misure quantitative percolato e controlli visivi"*.

In caso di eventi meteorici eccezionali saranno effettuati controlli visivi sull'intera area dell'impianto anche nei giorni festivi, per verificare il regolare deflusso delle acque meteoriche e la funzionalità dell'impianto di estrazione e pompaggio percolato.



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 17 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

1.4 Biogas

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DRENAGGIO BIOGAS:

- **NUOVA DISCARICA**

Il sistema di drenaggio biogas è stato curato, nell'attuale vasca di coltivazione, dagli operatori della discarica a partire dal fondo vasca. A tal proposito sono stati realizzati, diversi pozzetti di captazione che partono dalla base della vasca con un pozzetto in calcestruzzo chiuso alla base sul quale sono poste 3 prolunghe da 1 m ciascuna. All'interno del pozzetto è stata inserita una tubazione in polietilene fessurata $\Phi = 160$ mm, racchiusa da materiale drenante 40/70. Al termine del pozzetto la tubazione viene prolungata fino sopra il piano di abbancamento e attorno ad essa è realizzato un cestone contenente ghiaia della pezzatura 40/70, del diametro di circa 1 m. Questi pozzi partono dalla base dei rifiuti e vengono innalzati mano a mano che si avanza con la coltivazione, saldando delle barre di tubi con giunti elettrici.

Oltre al drenaggio verticale, che arriva quindi fino a fondo vasca, si realizzano anche drenaggi orizzontali a raggiera, ogni 3-5 m circa di spessore di rifiuti. I drenaggi di pozzi adiacenti sono realizzati in modo da non intersecarsi tra loro, per evitare di aspirare aria da eventuali pozzi non collegati, e per fare in modo che ogni singolo pozzo metta in depressione una determinata area della discarica. La dimensione del drenaggio orizzontale è di circa 70 cm di larghezza x 100 cm di spessore.

L'intera rete di drenaggio consente di ottimizzare la captazione del biogas e allo stesso tempo costituisce un sistema per l'allontanamento del percolato dalla massa di rifiuti.

LA Provincia di Pesaro con determina n. 2227 del 01/07/2009 ha autorizzato la fase di esercizio per l'impianto per il recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica.

Dal certificato di collaudo funzionale si evince che il progetto è composto dalle seguenti opere principali:

- **rete di captazione del biogas** costituita da linee principali realizzate in HDPE Diametro 200, Spessore 8, di collegamento tra le stazioni di regolazione e la centrale di aspirazione e da linee secondarie realizzate in HDPE di collegamento tra i pozzi di captazione e le stazioni di regolazione;

- **pozzi trivellati per la captazione.** I pozzi trivellati sono di diametro 800, riempiti con ghiaia in ciotoli. Tali pozzi sono stati eseguiti a profondità variabile a seconda dell'area in cui sono stati individuati i punti di perforazione,

- **n. 4 sottostazioni di regolazione**, alloggiata all'interno di telai metallici con tettoia, provviste di 20 ingressi;

- **centrale di aspirazione** costituita da uno scaricatore di condensa ciclonico e da due tubo-aspiratori, aventi cadauno portata pari a 400 Nm³/h e prevalenza pari a 350 mbar, di cui uno tenuto in funzione e l'altro in stand-by;

- **torcia di combustione** ad alta temperatura del tipo a bruciatore a camera aperta con combustione libera in atmosfera;

- **quadri e sistemi di controllo.**

Nella centrale di aspirazione è stato costruito un apposito container in cui è alloggiata tutta la strumentazione per il controllo automatico ed è stata predisposta la strumentazione per l'analisi in continuo del biogas in modo da monitorare sempre i parametri di Metano, Ossigeno, Anidride carbonica, portata del gas in aspirazione, con memorizzazione in continuo dei dati per l'analisi e il controllo.



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 18 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

E' stato installato anche un gruppo di elettrogenazione, alimentato con il biogas proveniente dalla centrale di aspirazione. In caso di fermata del motore, tutto il biogas pervenuto dalla stazione di aspirazione viene alimentato alla torcia.

Il gruppo è accoppiato con alternatore sincrono su base antivibrante.

Il rendimento elettrico è del 40.4 % a pieno carico e 36,4 % a carico parziale.

L'impianto di recupero energetico è dotato di un impianto di trasformazione, veicolazione e cessione dell'energia elettrica.

1.5 Acque meteoriche

GESTIONE ACQUE DI SOTTOTELO NUOVA DISCARICA:

L'attuale ambito di conferimento è separato da quello ritombato da un doppio strato di impermeabilizzazione in HDPE e da una paratia in cemento - bentonite immersa nella formazione. Ciò garantisce la separazione idraulica delle due aree di stoccaggio, e la gestione separata del percolato e dei due drenaggi di sottotelo; pertanto eventuali contaminazioni delle acque di monte non coinvolgono quelle di valle, mantenendo il problema limitato.

In relazione a quanto emerso dal programma di monitoraggio iniziato nel 2006, ed in relazione alla caratterizzazione delle acque di sottotelo della nuova discarica (ASN1), inviato in Provincia con nota prot. n° 4492/7.9.3 del 16/10/2006, le acque di sottotelo ASN1 sono risultate leggermente contaminate da percolato, che apporta a tali acque un'elevata concentrazione di ammoniaca.

Per questo motivo dall'inizio del 2006 tali acque vengono convogliate nelle vasche di stoccaggio del percolato e assieme ad esso avviate a depurazione, come già sottolineato nelle note prot. n° 5343/7.9.3 del 06/12/2006 e prot. n°360/7.9.3 del 25/01/2007 inviate all'Amministrazione Provinciale.

Per limitare i costi di smaltimento (visto il limitato carico inquinante del sottotelo) è stata posta una ulteriore vasca prefabbricata da 35 m³ a monte della discarica, a fianco delle precedenti, e sono stati realizzati gli opportuni collegamenti per avviare il solo sottotelo e da qui riempire le autobotti per la depurazione, con un ribasso sul costo di smaltimento. Pertanto dalla struttura in c.a. all'interno della discarica in coltivazione, per mezzo del nuovo sistema di pompaggio, il sottotelo viene convogliato direttamente in tale vasca; le quantità avviate a depurazione variano strettamente con le precipitazioni; infatti la produzione di sottotelo è notevole nel periodo invernale ma si annulla quasi completamente in quello estivo.

Si continua comunque a monitorare la qualità di tali acque, per definire più nel dettaglio la caratterizzazione analitica di tali acque.

2. IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

Adiacente alla discarica è situato un **impianto di compostaggio** dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata.

La potenzialità massima di trattamento è di 10.000 ton/anno, (6.000 t/anno di verde e 4.000 t/anno di frazione umida).

Il compostaggio è un processo aerobico, basato sull'ossigenazione del rifiuti biodegradabile, per mezzo del quale si ottiene la fermentazione e stabilizzazione del materiale: il processo di maturazione dura almeno 90 giorni ed alla fine del processo si ricava un ammendante agricolo definito come compost di qualità.

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DESTINATO A COMPOST: osservanza al decreto ministeriale 27 marzo 1998, legge 19 ottobre 1984, n. 748 e D.Lgs del 29 aprile 2006, n. 217, superato dal D.Lgs del 29 aprile 2010, n. 75:



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 19 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

- A) **ammendante compostato verde;**
- B) **ammendante compostato misto;**
- C) **ammendante torboso composto;**

Le fasi principali del processo di compostaggio sono:

- ✓ Fase di ricezione dei rifiuti comportabili – viene effettuato un attento controllo in fase di accettazione dei rifiuti;
- ✓ Fase di triturazione e miscelazione delle due componenti (frazione verde e frazione organica) seguita da vagliatura;
- ✓ Fase di maturazione accelerata in bireattori con aerazione e temperatura controllata; maturazione in cumuli insufflati e coperti;
- ✓ Fase di raffinazione e maturazione lenta in cumuli;

Al termine della maturazione, prima della commercializzazione, il compost viene sottoposto alle analisi ed ai controlli di qualità.

Operazione di recupero autorizzata:

R3. Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche.

3. QUADRO AMBIENTALE

3.1 Materie prime

Partendo dal presupposto che qualsiasi sostanza in ingresso ad un impianto è una materia prima, nel caso delle discariche si considerano pertanto “materie prime”, i rifiuti conferiti e sotterrati nella discarica nonché i materiali utilizzati per l’attività e ,l deposito degli stessi.

Pertanto, i rifiuti ammessi nella DC sono quelli in accordo alle autorizzazioni rilasciate dalla provincia di Pesaro: Rifiuti urbani non pericolosi e ad essi assimilabili – Quantità massima autorizzata 210.000 mc
Le materie prime utilizzate nell’ambito della discarica sono rappresentate dai rifiuti in essa smaltiti e che, nel caso specifico, risultano costituiti da::

- ✓ R.S.U (RIFIUTI SOLIDI URBANI, oggi rifiuti urbani non pericolosi).
- ✓ R.S.A. (RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI, oggi rifiuti non pericolosi).

Nella discarica è consentito il deposito definitivo dei rifiuti ammissibili al D.M. 27/09/2010 e s.m.i. “*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – abrogazione del D.M. 03 agosto 2005.*”

In sostanza presso il sito di Cà Lucio non vengono smaltiti rifiuti pericolosi in ossequio alla classificazione di cui all’articolo 4 (Classificazione delle discariche) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, secondo il quale trattasi di “discarica per rifiuti non pericolosi”. La minimizzazione dell’impatto ambientale connesso alla deposizione dei rifiuti nella matrice di accoglimento costituisce la risultante di due precise fasi d’intervento: a) l’applicazione integrale **del Piano di Gestione Operativa** e l’adesione ai **Criteri costruttivi degli impianti di non pericolosi discarica per rifiuti** di cui all’Allegato I del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, così come riportato analiticamente e sistematicamente nello stato di applicazione delle BAT la presente decreto

Esito: L’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino accetta rifiuti non pericolosi caratterizzati da tutti i requisiti di accettabilità e deposizione contemplati dalle leggi vigenti, unitamente a ad uno smaltimento definitivo in linea con i citati criteri costruttivi



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 20 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

prescritti dal decreto legislativo 36/03, comportando con ciò la minimizzazione del rischio e delle ricadute sulla matrice ambientale del sito.

3.2 Energia

Nell'ambito della gestione della discarica la principale forma energetica utilizzata è quella elettrica, impiegata per i seguenti impianti:

- le pompe sommerse per il trasferimento del percolato dai pozzi di captazione alla vasca di stoccaggio e per il carico delle autobotti;
- l'accensione della torcia di combustione del biogaS
- i motori elettrici del cancello ed aperture motorizzate;
- l'impianto di illuminazione esterna;
- la rete di distribuzione degli uffici, e capannoni.
- l'impianto di videocamere di controllo.

Nella discarica di Cà Lucio il gas biologico viene utilizzato come fonte energetica per la produzione di energia elettrica la quale confluisce , opportunamente recuperata attraverso l'operazione "R1", nella rete ENEL

Esito: non ci sono sensibili margini di miglioramento per questo settore.

3.3 Emissioni

Emissioni in atmosfera

Fase di gestione operativa

Durante la fase di esercizio i principali fattori di possibile impatto atmosferico sono dovuti a:

- produzione di polveri dovuta al passaggio dei mezzi in scarico ed al movimento dei mezzi d'opera;
- emissioni di sostanze inquinanti dai mezzi in transito e dalla torcia di combustione del biogas;
- emissioni gassose di biogas dal cumulo di rifiuti con possibilità di produzione di cattivi odori e la dispersione del biogas non captato dal sistema di aspirazione;

La produzione di polveri collegata al passaggio dei mezzi sulle strade interne all'impianto e alla distribuzione del terreno di ricoprimento del cumulo di rifiuti, è difficilmente quantificabile ma comunque, sulla base dell'esperienza, tale da determinare impatti negativi, scarsamente significativi e reversibili a breve termine.

Le emissioni di sostanze inquinanti dei mezzi pesanti all'interno della discarica determinano un impatto da ritenersi irrilevante in quanto si stima un transito di mezzi di circa 20 automezzi al giorno in ingresso e quindi in uscita. Tali mezzi non sostano in impianto e pertanto le emissioni che se ne ricavano sono minime.

Per la valutazione dell'impatto dovuto alle emissioni di biogas non captato si è eseguita una stima delle ricadute mediante il modello di dispersione "Gaussian plume" SCREEN3 elaborato dalla US-EPA (Environmental Protection Agency) basato sulle equazioni e sulle interazioni tra sorgente e elementi meteorologici descritti nel Volume II dell'ISC (US-EPA) e nel Workbook of atmospheric dispersion Estimates (Turner). Come dati in ingresso per il modello sono stati utilizzati i valori di emissione di metano non captato misurati nel corso di una serie di prelievi effettuati dal gestore sulla superficie della discarica nel corso del 2006 (tabella 7), che hanno dato valori di concentrazione compresi tra 0,001 e 0,032 g/h·m².

L'applicazione del modello matematico SCREEN3 permette di stimare le concentrazioni della diffusione dei parametri utilizzati come dati in ingresso; nel caso in esame, conoscendo la



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 21 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

concentrazione di metano alla superficie si è calcolata la concentrazione attesa ad una certa distanza, sulla base di determinato un gradiente di diffusione. I risultati ottenuti evidenziano che la concentrazione maggiore di metano, nelle condizioni meteorologiche peggiori, è stimabile nell'ordine di circa 0,10 mg/m³ ad una distanza di circa 120 metri in linea d'aria dal confine della discarica, e decresce asintoticamente con il progressivo aumentare della distanza: a ca. 1000 m lineari la concentrazione stimata è pari a ca. 0,01 mg/mc.

Per altri parametri, ritenendo non interessante stimare la potenziale diffusione della CO₂, si è stimata la presenza della classe di composti NMOC (Non Methanic Organic Compounds), basandosi sulla loro proporzione stechiometrica rispetto al metano, in un biogas di composizione media da bibliografia; in tal modo è stata calcolata una concentrazione massima pari a circa 2×10^{-6} mg/m³ di NMOC.

A titolo informativo, la normativa che disciplina la qualità dell'aria (DM 60/02 e smi) prevede un limite per questa classe pari a 0,2 mg/m³; è evidente come il contributo apportato dalla discarica sia trascurabile rispetto al limite di legge.

L'impatto dovuto alle emissioni della torcia non è stimabile mediante il modello matematico in quanto non si dispongono dati analitici relativi alle emissioni derivanti dalla combustione del biogas. Sulla base dell'esperienza e della quantità di biogas inviata in torcia (secondo i dati forniti dal gestore mediamente pari a 85 Nmc/h) si può comunque affermare che gli effetti delle emissioni dalla torcia per la combustione del biogas sono da considerarsi irrilevanti.

Relativamente alla emissione di odori in base a quanto ricavato dalle analisi sulla qualità dell'aria si evince la presenza, seppur di entità contenuta, di sostanze odorogene provenienti da emissioni diffuse ed incontrollate dal corpo discarica. L'analisi dei dati meteorologici evidenzia la presenza di venti spesso intensi che favoriscono la dispersione di tali sostanze anziché convogliarle verso eventuali recettori a valle. Per tale motivo e visto che nelle zone immediatamente limitrofe alla discarica non vi sono potenziali recettori, l'impatto che tali emissioni possono comportare è valutabile come scarsamente significativo.

Fase di gestione post – operativa

Durante la fase di post-esercizio il principale fattore di perturbazione è dovuto alle emissioni di biogas non captato dal sistema di aspirazione. Considerando la presenza della copertura definitiva i valori di emissione attesi sono inferiori a quelli riscontrati attualmente in fase di esercizio e quindi scarsamente significativi e reversibili a breve termine.

Allo stesso modo si possono considerare le emissioni di polveri, di sostanze odorogene e da torcia e altre fonti.

Esito: l'azienda non ha emissioni di sostanze con livelli di concentrazione degli inquinanti superiori ai valori limite stabiliti dalle normative di settore. Le tecnologie adottate in sede impiantistica e le modalità operative e gestionali, descritte in sede di B.A.T, consentono di valutare positivamente le azioni e gli interventi descritti, con riferimento al tipo di emissione considerata.

3.4 Scarichi idrici

Gli scarichi idrici sono riferiti essenzialmente agli scarichi di tipo civile dei servizi igienici.

Sistemi di contenimento

La ditta provvede al contenimento dei soli scarichi domestici, mediante apposita fossa Imhoff collocata presso il punto di captazione dei reflui domestici.



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 22 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

Esito: La Ditta, producendo i soli scarichi domestici ed avendo in dotazione i sistemi depurativi opportunamente collocati ed adeguati al trattamento della tipologia di scarico generata, non mette in evidenza particolari problemi di impatto specifico, fornendo adeguate garanzie di contenimento.

3.5 Rifiuti

Tipologia e destinazione

L'attività di smaltimento dei rifiuti implica la produzione delle seguenti tipologie:

- Percolato : Codice CER 190703-Rifiuto speciale non pericoloso liquido.
- Biogas: Codice CER 1190699- Rifiuto speciale non pericoloso aeriforme.
- Olio esausto : Codice CER 130208- Rifiuto speciale pericoloso liquido.

| Tipologia | Quantità t/anno | Codici CER | Classificazione | Stato fisico | Modalità di deposito | Destinazione |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| PERCOLATO | 17.866,81 | 190703 | RNP | LIQUIDO | DEPOSITO TEMPORANEO | SMALTIMENTO ESTERNO |
| BIOGAS | 2.327,99 | 1190699 | RNP | GASSOSO | | RECUPERO ENERGETICO INTERNO |
| OLIO ESAUSTO | 0,240 | 130208 | RP | LIQUIDO | DEPOSITO TEMPORANEO | RECUPERO ESTERNO |

Esito: La gestione delle tre tipologie di rifiuti così classificate ed elencate mette in evidenza la vocazione al recupero dei rifiuti costituiti da biogas ed olii esausti, il primo recuperato internamente e ceduto quale materia prima seconda all'industria elettrica, il secondo esternalizzato con conseguenti operazioni di recupero appositamente normate. Il percolato, nel caso di che trattasi, è qualificabile come rifiuto e risulta smaltito mediante processi di depurazione presso impianti esterni appositamente dedicati. Il medesimo percolato, sino al trattamento finale, viene gestito secondo i criteri progettuali e gestionali attinenti il decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, mediante canalizzazione, confluenza e contenimento presso adeguate strutture interne, coerentemente sia alle procedure applicative del Piano di Sorveglianza e Controllo di cui di cui al punto 5 dell'Allegato 2 al Decreto 36/03, che ai "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica" di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto.

3. 6 Emissioni sonore

L'attività svolta presso la discarica può costituire fonte di rumore per il movimento degli automezzi in scarico e dei mezzi d'opera e per il funzionamento della torcia di combustione del biogas.

Va peraltro segnalato che nelle immediate vicinanze della discarica non vi sono possibili recettori ma, al contrario, vi è la presenza di un canile che costituisce esso stesso una fonte di rumore non trascurabile.

Nel mese di maggio 2006 è stato effettuato uno studio specialistico che ha permesso di valutare l'impatto acustico prodotto dalla discarica ed in particolare dal funzionamento della



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 23 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

torcia di combustione del biogas; l'area interessata dal monitoraggio ha riguardato il perimetro interno della discarica.

Esito: I dati ottenuti, hanno evidenziato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale e dalla zonizzazione acustica del comune di Urbino, territorio in cui è localizzato l'impianto.

3.7 Rischi di incidente rilevante

Il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 esclude dal suo ambito di applicazione le discariche (art. 4).

Gli aspetti inerenti la sicurezza della discarica sono trattati nel piano di gestione operativa presentato e nel piano di intervento in condizioni straordinarie.

4. QUADRO INTEGRATO

4.1 Valutazione Integrata Ambientale

In base all'articolo 4 (individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), comma 4, del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del medesimo decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici se sono soddisfatti, secondo il principio di equipollenza, i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti). In virtù di questo principio il presente provvedimento ha implementato i requisiti e le prescrizioni contemplate nella norma dedicata alle discariche, avendo attinto per tutte le caratteristiche costruttive e gestionali, dai documenti appositamente previsti e presentati per l'approvazione del Piano di Adeguamento.

Per quanto riguarda la sezione " *Requisiti tecnici*" si fa riferimento a quanto dichiarato da parte del gestore nella sezione tecnico-costruttiva del Piano di adeguamento.

4.2.2 Stato di applicazione delle BAT

Per l'individuazione delle BAT relative alle discariche di rifiuti si è fatto riferimento agli schemi di rapporto finale, elaborati dalla commissione ministeriale prevista dal Decreto IPPC, relative alle "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di trattamento meccanico biologico" e alle "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse", nonché ai "criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica" dell'allegato 1 del Decreto Legislativo n. 36/03 che rappresentano i requisiti tecnici da soddisfare.

| <u><i>Criteri costruttivi e gestionali</i></u> | <u><i>Modalità di adozione</i></u> |
|--|--|
| <u>GENERALI</u> | |
| Addestramento, tirocinio e sensibilizzazione degli operatori | Applicata. Corsi di formazione organizzati dal gestore. |



| | |
|--|--|
| Mantenimento dell'efficienza delle attrezzature e degli impianti | Applicata. Manutenzione programmata dal piano di gestione operativa. |
| Applicazione dei principi del SGA | Applicata |
| Predisposizione di piani per le situazioni di emergenza | Applicata: come previsto dal piano di sorveglianza e controllo e piano di intervento per condizioni straordinarie |
| Laboratorio di analisi per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto | Applicata. I prelievi e le analisi sono effettuati da laboratori indipendenti secondo le metodiche ufficiali. |
| Implementazione di un programma di monitoraggio | Applicata |
| <u>RIFIUTI IN INGRESSO</u> | |
| Identificazione dei rifiuti in ingresso | Applicata: come previsto dal piano di gestione operativa. |
| Implementazione di procedure di accettazione dei rifiuti | Applicata Procedura di accettazione di cui al piano di gestione operativa |
| Registrazione delle quantità e delle tipologie di rifiuti in ingresso | Applicata. Registrazione in archivio dei dati relativi ai rifiuti conferiti. |
| <u>RIFIUTI IN USCITA</u> | |
| Analisi dei rifiuti in uscita | Applicata. Analisi periodica del percolato e del biogas |
| <u>CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO</u> | |
| Minimizzazione dell'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti | Applicata. Sui settori di lavorazione ultimata si opera mediante posa in opera di terreno costipato e geomembrane impermeabili; l'acqua intercettata è convogliata all'esterno per mezzo di fossi di guardia. |
| Rete di drenaggio delle acque meteoriche separate | Applicata. Le acque meteoriche che insistono sulla discarica non coltivata vengono raccolte da una rete di canalette e teli e fatte defluire all'esterno. |



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 25 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

| | |
|--|--|
| Sistema di controllo della efficienza della rete di drenaggio del percolato | Applicata. |
| Tubazioni di materiale resistenti al carico previsto e all'attacco chimico dell'ambiente di discarica | Applicata. |
| <u>PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE</u> | |
| Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica | Applicata: |
| Barriera geologica | Applicata: |
| Distanza dalla base della barriera e la massima escursione della falda (franco di 1,5 m per acquifero confinato e 2 m per acquifero non confinato) | Applicata |
| Copertura superficiale finale | Applicata nel piano di ripristino ambientale |
| <u>CONTROLLO DEI GAS</u> | |
| Rete di estrazione del biogas | Applicata |
| Sistemi di eliminazione della condensa nella rete di estrazione | Applicata |
| Sistema di smaltimento (recupero) del biogas | Applicata |
| <u>ENERGIA</u> | |
| Utilizzo di tecniche che riducono i consumi di energia e di conseguenza le emissioni dirette e indirette | Applicata. |
| Recupero energetico da biogas | Applicata. |
| Produzione di energia da fonti rinnovabili | Nello stesso sito è presente una pala eolica da 37 KWh e un impianto fotovoltaico da 80 kWh |
| <u>DISTURBI E RISCHI</u> | |
| Riduzione del rumore in funzione della presenza di centri abitati nelle vicinanze | Non applicabile. non necessario in quanto inferiore ai limiti dettati dalla zonizzazione del comune di Urbino – territorio su cui insiste la discarica |
| Riduzione delle emissioni di odori | Applicata. Copertura giornaliera dei rifiuti con terreno |
| Riduzione della produzione di polveri | Applicata. Copertura giornaliera dei rifiuti |



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 26 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

| | |
|---|---|
| Riduzione dispersioni eoliche | Applicata. Copertura giornaliera dei rifiuti – messa in opera di reti nella direzione dei venti dominanti per il contenimento dei materiali leggeri e raccolta immediata di quanto trasportato dal vento. Piste esterne alla discarica ricoperte con conglomerato bituminoso e quelle interne periodicamente bagnate. |
| Allontanamento dei parassiti ed insetti | Applicata: derattizzazione e disinfestazione come previsto dal piano di gestione operativa. |
| Operazioni di disinfestazione e derattizzazione | applicata: derattizzazione e disinfestazione come previsto dal piano di gestione operativa. |
| STABILITA' | |
| I rifiuti vanno deposti in strati compatti e sistemati in modo da evitare, lungo i fronti di avanzamento, pendenze superiori a 30° | Applicata: come previsto dal piano di gestione operativa. |
| Verifica della stabilità dell'insieme terreno di fondazione rifiuti considerando gli assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti | Applicata: come previsto dal piano di sorveglianza e controllo. |
| PROTEZIONE FISICA DELL'IMPIANTO | |
| Recinzione per impedire l'accesso a persone ed animali | Applicata |
| Segnaletica di indicazione della discarica | Applicata |
| MODALITA' E CRITERI DI COLTIVAZIONE | |
| Coltivazione per strati sovrapposti e compatti per limitare fenomeni di instabilità | Applicata: come previsto dal piano di gestione operativa. |
| Limitare la superficie dei rifiuti esposta agli agenti meteorici e mantenere il naturale deflusso delle acque al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti | Applicata: come previsto dal piano di gestione operativa. |
| Copertura giornaliera con strati adeguati di materiale anche con sistemi sintetici che limitano la dispersione eolica, l'accesso ai volatili e l'emissione di odori | Applicata. |
| GENERALI | |
| Predisposizione di un piano di ripristino ambientale per la fruibilità dell'area alla chiusura del sito | Applicata. come previsto nel Piano di ripristino ambientale |



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 27 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

Il gestore applica circa il 99% delle BAT sopra specificate e applicabili agli impianti in oggetto.

Interventi di riduzione integrata dell'inquinamento

Le modalità di gestione e le procedure comuni di sorveglianza e controllo durante la fase operativa della discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed individuare le adeguate misure correttive, sono presenti nei piani di gestione operativa.

Al fine di evitare la possibilità di *inquinamento del sottosuolo* con conseguente contaminazione delle acque di falda, in sede progettuale dell'impianto si sono raggiunti livelli di sicurezza elevati.

Inoltre l'intero sistema di drenaggio, captazione e stoccaggio del *percolato* è completamente ispezionabile in modo da acconsentire agevolmente le opportune verifiche di funzionalità dell'impianto e le eventuali operazioni di manutenzione.

L'emissione di *sorgenti sonore* risultano inferiori ai limiti imposti dalla normativa. In questo senso va anche precisato che nel bacino di scarico operano mezzi di compattazione ed altri con emissioni contenute al di sotto dei limiti previsti dalla zonizzazione. Per quanto riguarda gli impatti derivanti dall'emissione di *cattivi odori*, la pressatura spinta dei rifiuti e il tipo di gestione della discarica tende a minimizzare gli stessi.



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 28 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

5. QUADRO PRESCRITTIVO

DISCARICA

Si riportano tutte le "Prescrizioni tecniche ed amministrative estratte dalla Deliberazione n. **417/2005**, avente per oggettoapprovazione del Piano di Adeguamento della discarica di Ca' Lucio di Urbino ai sensi del D.Lgs n. 36/03 ed art. 27 D.lgs n. 22/97 e SMI", **ritenendo che alcune di queste possano essere già state attuate o superate.**

Prescrizioni tecnico-amministrative

Prescrizioni amministrative

1. Il progetto di discarica deve essere coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 del D.Lgs 22/97, ove esistente;
2. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del titolare, del legale rappresentante, del Presidente, del Responsabile Tecnico, degli amministratori dell'impresa, società o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nel corso della realizzazione dell'impianto.

Prescrizioni tecniche

La realizzazione dell'impianto dovrà attenersi al piano progettuale definitivamente approvato dalla Conferenza dei Servizi del 15 aprile 2004. la stretta osservanza ai contenuti degli elaborati progettuali costituisce, pertanto, una condizione di imprescindibilità per il mantenimento della presente autorizzazione e per gli effetti che questa produce nel corso della sua vigenza. Gli elaborati approvati in sede di conferenza dei servizi risultano, quindi, parte integrante della presente autorizzazione mentre tutte le fasi di verifica che gli enti preposti al controllo effettueranno presso l'impianto, saranno ispirate al principio di adesione sostanziale e formale tra le opere realizzate o in corso di realizzazione e progetto approvato nella sua totalità e del quale si fornisce, in questa sede, l'elenco documentale:

ELENCO DELGI ELABORATI

Progetto definitivo III stralcio del II Lotto

1. Relazione di sintesi S (Gennaio 2004)
2. Relazione geologica 0.0 (Aprile 2003)
3. Inquadramento geografico. ELABORATO GRAFICO 0.1 (Aprile 2003)
4. Inquadramento geologico. ELABORATO GRAFICO 0.2 (Aprile 2003)
5. Sezione Stratigrafica . ELABORATO GRAFICO 0.3 (Aprile 2003)
6. Relazione tecnica 1 (Aprile 2003)
7. planimetria situazione attuale. ELABORATO GRAFICO 2.0 (Aprile 2003)
8. Planimetria progetto. ELABORATO GRAFICO 2.1 (Aprile 2003)
9. Planimetria situazione finale. ELABORATO GRAFICO 3.0 (Aprile 2003)
10. Monitoraggio. ELABORATO GRAFICO 3.1 (Aprile 2003)
11. Sezione A-A. ELABORATO GRAFICO 4.1 (Aprile 2003)
12. Sezione B-B. ELABORATO GRAFICO 4.2 (Aprile 2003)
13. Sezione C-C. ELABORATO GRAFICO 4.3 (Aprile 2003)
14. Sezione G-G. ELABORATO GRAFICO 4.4 (Aprile 2003)
15. Particolari costruttivi. ELABORATO GRAFICO 5 (Aprile 2003)
16. Calcolo strutturale e relazioni. ELABORATO GRAFICO 6.0 (Aprile 2003)
17. particolari strutturali. ELABORATO GRAFICO 6.1 (Aprile 2003)
18. Computo metrico estimativo 7 (Aprile 2003)
19. Elenco dei prezzi 8 (Aprile 2003)
20. Documentazione fotografica 9 (Aprile 2003)



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 29 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

21. PROGETTO VARIANTE APPROVATO 10 (Aprile 2003)

- ✓ 21.a) Variante in corso d'opera – relazione (Ottobre 2002)
- ✓ 21.b) Inquadramento geografico. ELABORATO GRAFICO (Ottobre 2002)
- ✓ 21.c) Planimetria generale. ELABORATO GRAFICO (Ottobre 2002)
- ✓ 21.d) Particolare variante accesso. ELABORATO GRAFICO (Ottobre 2002)
- ✓ 21.e) Particolare vasche impianto ricircolo. ELABORATO GRAFICO (Ottobre 2002)
- ✓ 21.f) particolare strada accesso impianti. ELABORATO GRAFICO (Ottobre 2002)

**Progetto definitivo III STRALCIO DEL II LOTTO
(I integrazione)**

- 22. Relazione 0 - Progetto definitivo III stralcio del II Lotto
- 23. Planimetria progetto 1
- 24. Particolari costruttivi

**ELENCO DELGI ELABORATI
(II integrazione)**

- 25. Relazione 0 (Gennaio 2004)
- 26. Schematizzazione impianti. ELABORATO GRAFICO 0.0 (gennaio 2004)
- 27. Inquadramento fotografico 0.1 (gennaio 2004)
- 28. Planimetria progetto. ELABORATO GRAFICO V1.0 (gennaio 2004)
- 29. Particolare impianto carico emissioni. ELABORATO GRAFICO V 1.1 (gennaio 2004)
- 30. Particolare impianto carico emissioni. ELABORATO GRAFICO V 1.2 (gennaio 2004)
- 31. Particolare vasche. ELABORATO GRAFICO V 1.3 (gennaio 2004)
- 32.. planimetria variazioni sconfinamento. ELABORATO GRAFICO V 3 (gennaio 2004)
- 33. Particolare pozzi PEAD. ELABORATO GRAFICO V 4 (gennaio 2004)
- 34. Planimetria progetto dettaglio. ELABORATO GRAFICO V 4 (gennaio 2004)

**ELENCO DOCUMENTI INTEGRATIVI RELATIVI ALLA I CONFERENZA DEI SERVIZI DEL
25/03/2004**

- 35. Procedura per le emergenze
- 36. Valutazione del rischio chimico
- 37. Documento integrativo alla convenzione con le ditte del comprensorio

Si riportano tutte le "Prescrizioni tecniche ed amministrative estratte dalla Deliberazione n. **4329/2005**, avente per oggetto ... Prosecuzione dell'esercizio della discarica di I cat. "CA' LUCIO" di Urbino ed alla esecuzione del Piano di Adeguamento (art. 17 del D.LVO n. 36/2003 – Art. 28 DLVO n. 22/97 e SMI) ", **ritenendo che alcune di queste sono già state attuate o superate.**

Prescrizioni tecnico-amministrative

...ritenendo su tali basi che la discarica non possa definirsi "adeguata" per quanto riguarda l'aspetto di **gestione delle acque e del percolato** appare opportuno definire un programma di progressivo adeguamento sulle seguenti indicazioni:

- a. invio a smaltimento di un quantitativo medio di percolato pari ad almeno 30 mc/giorno in modo continuo e costante;
- b. qualora le portate apparenti all'impianto di rilancio del percolato dovessero superare i 200 mc/giorno dovrà essere immediatamente almeno raddoppiata la quota di invio a smaltimento sopra indicata sino a che le produzioni apparenti non si attestino stabilmente (per almeno 4 giorni lavorativi consecutivi) al di sotto dei 150 mc/giorno. I maggiori quantitativi asportati per tali evenienze non



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 30 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

concorrono a determinare la media di 30 mc/giorno da rispettare come indicato alla precedente lettera a;

c. mensilmente dovrà essere inviato alla provincia un rapporto contenente i flussi giornalieri numerici e in forma grafica di: produzione apparente, percolato avviato a smaltimento, millimetri di pioggia caduti, altezza del battente di percolato nel pozzo del lotto attivo. Il rapporto dovrà contenere una sintetica relazione a commento degli andamenti registrati e delle anomalie e difficoltà riscontrate;

d. il programma così descritto dovrà essere proseguito sino a che non si abbia evidenza che le portate apparenti non coincidano con le portate reali dell'impianto e possa essere pertanto interrotta la pratica del riciclo;

e. qualora il risultato di cui alla lettera precedente non sia raggiunto entro un anno dal suo avvio dovrà essere rideterminata, su proposta del gestore e in accordo con la Provincia, la quota di asporto medio giornaliero aumentandola idoneamente;

f. al raggiungimento dell'equilibrio di cui alla lettera d. esso dovrà essere mantenuto per almeno sei mesi consecutivi senza che avvenga alcun ricircolo di percolato e durante il quale dovrà essere sempre verificato il battente del percolato entro il pozzo sul lotto attivo. L'esame del battente di percolato dovrà verificarne il reale abbattimento su livelli minimi compatibili con la mancanza di accumulo stabili nel corpo della discarica;

g. alla piena e certa verifica di completo riequilibrio idrico del corpo di discarica potranno essere formulate dal gestore nuove proposte relative al ricircolo del percolato esclusivamente al fine di garantire la necessaria umidificazione del rifiuto per un più rapido e completo svolgimento dei naturali processi di degradazione della sostanza organica. In nessun caso il ricircolo dovrà determinare accumulo di percolato in discarica;

h. al rientro su valori di equilibrio idrico come sin qui definiti le misurazioni di cui alla precedente lettera c. dovranno essere mantenute inserendole tra quelle routinarie del Piano di Sorveglianza e Controllo;

i. in nessun caso, anche durante la fase transitoria di riequilibrio qui delineata, potrà essere operato ricircolo di percolato nel o sul corpo rifiuti del lotto di valle esaurito.

.....in considerazione della complessa **gestione delle acque sotterranee e superficiali**, della presenza di un lotto di discarica esaurito oggi isolato rispetto ai nuovi conferimenti ma tuttora attivo nella produzione di emissioni, dei nuovi lavori eseguiti e delle nuove dotazioni realizzate, vista la necessità di definire un quadro maggiormente dettagliato dei diversi flussi idrici anche al fine di garantire la più corretta gestione e minimizzare i reflui da avviare a trattamento si ritiene che debba essere ridefinito il **Piano di Sorveglianza e Controllo** per la parte inerente le acque e i percolati secondo i punti **i.,ii, iii,iv,v,vi,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s. della Deliberazione n. 4329/2005;**

le analisi di stabilità del corpo discarica contenute nel documento di integrazione identificato con il numero 6 evidenziano una situazione di potenziale instabilità del corpo dei rifiuti attualmente abbancato sui lotti I e II del corpo di discarica attivo. Tale situazione potrà essere superata solo con il deposito di rifiuti a costituire un idoneo "piede" alle masse incombenti. Data la non conformità di tale situazione e la sua pericolosità per gli operatori e per gli impianti (pozzo percolato) questa dovrà essere superata entro il mese di dicembre 2005 attraverso il conferimento al piede di nuovi rifiuti o lo spostamento di rifiuti già abbancati dalla posizione più gravose. In questo secondo caso dovrà essere predisposto un idoneo piano che verifichi accuratamente e garantisca il non aggravamento delle condizioni di stabilità provvisoria dell'ammasso durante la movimentazione. Inoltre dovrà essere immediatamente predisposto e trasmesso alla Provincia un Piano di emergenza che contenga almeno i seguenti elementi contenuti nei punti **a,b,c,d,e,f,g,h,i della Deliberazione n. 4329/2005;**

1. il progetto di discarica deve prevedere il ripristino ambientale dopo la chiusura secondo le norme vigenti e gli indirizzi legislativi che verranno adottati, soprattutto in relazione al prossimo recepimento della direttiva 99/31/CE sulle discariche;



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 31 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

2. il gestore dell'impianto dovrà controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto il formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del D.Lgs 22/07 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento 8CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1à febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;
3. il gestore dell'impianto dovrà effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al D.M. 1 aprile 1998, n. 145;
4. il gestore dell'impianto dovrà annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche ed ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dal D.Lgs 22/97, art. 12, comma 1, lett. d). Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è stoccato il rifiuto pericoloso;
5. nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettate le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e di tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica. Gestione e chiusura dovranno rispettare i futuri recepimenti normativi, sempre in relazione alla applicazione della direttiva 99/31/CE;
6. la manutenzione, la sorveglianza ed i controlli della discarica, devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'Ente territoriale e competente accerti che la discarica non possa comportare rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possono risultare interessate.
7. il soggetto interessato è tenuto a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del titolare, del legale rappresentante, del Presidente, del Responsabile tecnico, degli amministratori dell'impresa, società o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate.
8. la presente autorizzazione è condizionata dalla presentazione, da parte del soggetto autorizzato, di idonea garanzia finanziaria per la copertura di eventuali spese di bonifica e ripristino, nonché per gli eventuali danni all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta. Pertanto, prima dell'inizio delle attività autorizzate con il presnete atto, il soggetto beneficiario dell'autorizzazione medesima dovrà prestare la garanzia finanziaria nei modi di seguito indicati, presentando i relativi atti all'Amministrazione provinciale. Tale garanzia è determinata nella misura di euro **203.768,07**.

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

Si riportano tutte le "Prescrizioni tecniche ed amministrative estratte dalla Deliberazione n. 2173/2007, avente per oggetto ...Autorizzazione alla gestione dell'impianto di compostaggio delle matrici umide selezionate sito in adiacenza alla discarica per rifiuti non pericolosi -CA' LUCIO-", ritenendo che alcune di queste possano essere già state attuate o superate.

prescrizioni tecnico - amministrative

prescrizioni amministrative

1. il progetto deve essere coerente sia con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ove esistente che, nello specifico, del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti;



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 32 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

2. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del titolare, del legale rappresentante, del Presidente, del Responsabile Tecnico, degli amministratori dell'impresa, società o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nel corso della realizzazione dell'impianto.
3. **La ditta dovrà mettere in atto, prima e nel corso della stessa gestione tutti gli accorgimenti tesi a minimizzare la presenza di materiali estranei e/o contenenti sostanze pericolose, sia nella frazione ligneo – cellulosica che nella frazione organica.**
4. Il gestore dell'impianto dovrà controllare la documentazione relativa ai rifiuti in ingresso con particolare riferimento al formulario di identificazione di cui all'articolo 193 (trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea;
5. Il gestore dell'impianto dovrà effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti in ingresso presso l'impianto e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 145;
6. Il gestore dell'impianto dovrà annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche ed ai quantitativi dei rifiuti in ingresso, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, articolo 190 (registri di carico e scarico);
7. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del titolare, del legale rappresentante, del Presidente, del Responsabile Tecnico, degli amministratori dell'impresa, società o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate;
8. La presente autorizzazione è condizionata dalla presentazione, da parte del soggetto autorizzato, di idonea **garanzia finanziaria** per la copertura di eventuali spese di bonifica e ripristino, nonché per gli eventuali danni all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta. Pertanto, prima dell'inizio delle attività autorizzate con il presente atto, il soggetto beneficiario dell'autorizzazione medesima dovrà prestare la garanzia finanziaria nei modi di seguito indicati, presentando i relativi atti all'Amministrazione Provinciale. **Tale garanzia è determinata nella misura di € 60.000** e può essere costituita, a scelta del richiedente, in una delle seguenti forme:
 - a) pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
 - b) deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
 - c) prestazione di atto fidejussorio irrevocabile a favore della Provincia di Pesaro – Urbino rilasciata da Istituto bancario o assicurativo;

Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'articolo 5 del Regio Decreto n. 375 del 13 marzo 1936;
- per la polizza fideiussoria dalle società assicurative ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348 e del Decreto Ministeriale 18 marzo 1983 e successive modifiche ed integrazioni;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia di Pesaro e Urbino, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto.



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 33 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

Prescrizioni tecniche

Il gestore dell'impianto deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi causati da:

- a) emissioni di odori;
- b) produzione di polvere;
- c) materiali trasportati dal vento;
- d) rumore e traffico;
- e) uccelli, parassiti ed insetti;
- f) formazione di aerosol;
- g) incendi.

2. Nello specifico, e per quanto emerso in sede di elaborazione dell'atto amministrativo nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 20 luglio 2004, il gestore dell'impianto dovrà attenersi alle seguenti ulteriori prescrizioni di ordine progettuale:

a) Le caratteristiche tecniche costruttive del biofiltro devono risultare conformi a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale Lombardia 1 agosto 2003 – n. 7/13943 (Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle "Migliori tecnologie disponibili" per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 203/88 – Sostituzione – Revoca del d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402), con particolare riferimento alle schede in questa contenute, e denominate "BIOFILTRI – SCHEDA BF.01 – IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE" e "SCHEDA BF.02 – IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE";

b) Il compost prodotto nell'impianto autorizzato (rispettoso dei limiti imposti dal Decreto Ministeriale 27 marzo 1998) apparterrà alle sole seguenti tipologie:

b.1) **ammendante compostato verde** (prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllate di rifiuti organici costituiti da scarti della manutenzione del verde ornamentale, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione di alghe ed altre piante marine);

b.2) **ammendante compostato misto** (prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllate dei rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU provenienti da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale, compresi i liquami zootecnici, da rifiuti da attività agro – industriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde;

b.3) **ammendante torboso composto** (è una miscela di torba, minimo 50% e ammendanti dei tipi precedenti).

c) L'impianto di compostaggio, pur producendo tendenzialmente **ammendante compostato misto**, deve comunque garantire il rispetto, indipendentemente dal prodotto finale lavorato, delle specifiche contenute nel **Decreto Legge 7 aprile 2006 (Articolo 38 – Decreto Legislativo 152/99 – Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) nonché nella Legge 19 ottobre 1984, n. 748 (nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti)** e successive modifiche ed integrazioni, prima dello spandimento del prodotto stesso in pieno campo (tenuto comunque conto che se l'impianto produrrà più tipi di compost, questo risulterà dalla documentazione attestante la conduzione dell'impianto).



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 34 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

IMPIANTO DI BIOGAS

Si riportano tutte le "Prescrizioni tecniche ed amministrative estratte dalla Deliberazione n. 94/2008, avente per oggetto ...Piano di realizzazione di "impianto per il recupero del biogas prodotto nella discarica di Cà Lucio sita in Comune di Urbino, ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo 152/06 e S.MI – D.Lgs n.36/03 ", **ritenendo che alcune di queste possano essere già state attuate o superate.**

Prescrizioni tecnico-amministrative

Prescrizioni amministrative

1. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del titolare, del legale rappresentante, del Presidente, del Responsabile Tecnico, degli amministratori dell'impresa, società o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nel corso della realizzazione dell'impianto.

Prescrizioni tecniche.

La realizzazione dell'impianto dovrà attenersi al piano progettuale definitivamente approvato dalla Conferenza dei Servizi del 19 dicembre 2007. La stretta osservanza ai contenuti degli elaborati progettuali costituisce, pertanto, una condizione di imprescindibilità per il mantenimento della presente autorizzazione e per gli effetti che questa produce nel corso della sua vigenza. Gli elaborati approvati in sede di conferenza dei servizi risultano, quindi, parte integrante della presente autorizzazione mentre tutte le fasi di verifica che gli enti preposti al controllo effettueranno presso l'impianto, saranno ispirate al principio di adesione sostanziale e formale tra opere realizzate o in corso di realizzazione e progetto approvato nella sua totalità e del quale si fornisce, in questa sede, l'elenco documentale:



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 35 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

PRESCRIZIONI AIA

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Se non diversamente specificato nel presente decreto, gli autocontrolli di cui ai relativi allegati, devono riferirsi alla normativa principale di riferimento (ovvero ai sensi degli articoli 7 ed 11 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59), ed essere comunque eseguiti con piena aderenza ai contenuti della normativa specifica di applicazione, ovvero il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed i suoi allegati;
2. la cessazione dell'attività deve garantire che siano pienamente ed integralmente applicate le procedure della **fase di gestione post – operativa** secondo le disposizioni del punto 4 (Piano di gestione in fase post – operativa) dell'Allegato 2 al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, contestualmente alla realizzazione del Piano di ripristino ambientale di cui al punto 3 del medesimo allegato.
3. Ogni problema conseguente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche connesse con il conferimento di rifiuti, risultanti alla verifica di accettazione contaminati o patogeni, deve esserne data immediata comunicazione alla ASUR competente territorialmente e all' ARPAM –Servizio Impiantistica Regionale.
4. L'impianto deve essere gestito in conformità alle norme tecniche stabilite dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59/2005 e nel rispetto del progetto già approvato e delle seguenti prescrizioni:
5. Durante la gestione della discarica la società Marche Multiservizi S.p.A. deve adottare tutti quegli accorgimenti necessari per evitare, la produzione e la diffusione di polveri e di rifiuti soggetti a trasporto eolico, con particolare riguardo alle fasi di scarico, accumulo e di movimentazione dei materiali. A tal fine devono essere effettuate, con frequenza almeno settimanale, operazioni di riduzione della produzione di polveri sulle piste sterrate di accesso al corpo discarica, dove è prevista l'attività di trasporto e carico/scarico dei rifiuti.
6. La raccolta e l'allontanamento delle acque di percolamento prodotte dalla discarica, deve avvenire con modalità e frequenza tale da garantire la completa rimozione del percolato insistente al di sopra del sistema di impermeabilizzazione. Deve essere garantita la funzionalità dei sistemi automatizzati di monitoraggio ed estrazione già installati, nonché l'allontanamento in continuo del percolato prodotto impedendo qualunque ristagno o accumulo del medesimo al di sopra dei sistemi di impermeabilizzazione. Inoltre deve essere evitata ogni interconnessione tra la rete che convoglia i percolati e qualsiasi altra rete di raccolta e distribuzione acque a servizio dell'insediamento, nonché la rete di raccolta delle acque meteoriche
7. In caso si riscontrassero infiltrazioni di sostanze inquinanti sul suolo o nel sottosuolo, devono essere assicurati tempestivi interventi secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
8. Qualora si evidenziasse la presenza, negli eventuali sistemi di monitoraggio sottotelo della discarica, di liquame che, per caratteristiche chimiche, risulti riconducibile ad infiltrazioni di acque di percolamento, se ne deve dare tempestiva comunicazione alla Autorità Competente, fornendo contestualmente indicazione dettagliata degli accorgimenti tecnici che si intendono adottare per garantire il mantenimento di condizioni di sicurezza presso la discarica.
9. Il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita incontrollata di acque potenzialmente contaminate all'esterno della struttura



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 36 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

impermeabilizzata. Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate da movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia. Devono inoltre essere previste idonee barriere e presidi atti ad impedire l'ingresso presso la discarica di estranei o di animali randagi.

10. Tutto il perimetro della discarica deve risultare completamente recintato con un sistema di chiusura a giorno e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso nell'eventualità di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso sia ai non addetti sia agli animali randagi. Dovrà esserne inoltre segnalata la presenza con un cartello nel quale sarà indicato il tipo di discarica, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato avendo cura di indicare la denominazione e la sede legale del soggetto responsabile della gestione della discarica. L'area utilizzata deve essere delimitata con almeno tre capisaldi, due dei quali dovranno anche essere battuti in quote assolute cui riferire le quote relative della discarica.
11. Contro gli inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli o alla propagazione di polveri, la società Marche Multiservizi S.p.A. é tenuta ad adottare tutti i sistemi ed i prodotti esistenti necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi ed i prodotti da adottarsi dovranno essere preventivamente approvati dall'Autorità Competente.
12. In base all'articolo 4 (individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), comma 4, del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del medesimo decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici se sono soddisfatti, secondo il principio di equipollenza, i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti). In virtù di questo principio il presente provvedimento ha implementato i requisiti e le prescrizioni contemplate nella norma dedicata alle discariche, avendo attinto per tutte le caratteristiche costruttive e gestionali, dai documenti appositamente previsti e presentati, ovvero: **Piano di Gestione Operativa, Piano di Gestione Post – Operativa, Piano di Sorveglianza e Controllo, Piano di Ripristino Ambientale e Piano Finanziario**. Da questa prospettiva si deduce che il presente atto costituisce la sintesi formale e sostanziale tra l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e lo stesso Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, potendosi così garantire la piena aderenza tra il sistema "prescrizioni – monitoraggio - auto – controlli" previsti dal Decreto 59/05, e le modalità di sorveglianza e controllo, gestione operativa e post – operativa che attengono all'impianto adeguato alla direttiva europea sui rifiuti (1999/31/CE). Il presente provvedimento, pertanto, sulla base dell'articolo 13 (Gestione operativa e post – operativa) del decreto 36/03, integra le disposizioni secondo le quali dovranno essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dai suddetti Piani di gestione operativa e post – operativa. Nella fattispecie, con specifico riferimento alla gestione operativa e post – operativa dell'impianto di Cà Lucio di Urbino, l'Ente gestore Marche Multiservizi S.p.A., deve rispettare i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dalla presente disposizione amministrativa e dalle prescrizioni desunte dai piani di gestione operativa, post – operativa e di ripristino ambientale, nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza e prevenzione incendi, dovendo inoltre assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica stessa.
13. La manutenzione, la **sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase successiva alla chiusura**, affinché l'ente territoriale competente possa accertare che la discarica non comporterà, per l'avvenire, rischi per la salute e l'ambiente. Le condizioni generali



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 37 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

testé esposte, costituiscono parte integrante del presente provvedimento, mentre gli allegati ivi riportati rappresentano condizioni specifiche ed articolate alle quali l'Ente gestore deve adeguarsi secondo tempi e modalità stabiliti, garantendo così l'adesione formale e sostanziale di tutti gli elementi progettuali e gestionali (ovvero d'esercizio) alle prescrizioni inserite negli allegati medesimi, i quali contemperano le disposizioni più generali del Decreto Legislativo 59/05, con i contenuti tecnici della normativa in materia di discariche (con riferimento più generale agli Allegati I e II al Decreto Legislativo 36/03).

14. Nella fattispecie, la gestione dell'impianto di discarica, si deve adeguare alle diverse ed articolate prescrizioni dei Piani che qui, sinteticamente, si riportano: a) **per il Piano di gestione operativa**, le modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, i sistemi per assicurare il contenimento delle emissioni eoliche e delle perdite di percolato, le procedure di accettazione dei rifiuti conferiti, le procedure di chiusura e gli interventi in seguito a condizioni giudicate straordinarie; b) **per il Piano di ripristino ambientale**, gli interventi da effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa, c) **per il Piano di gestione in fase post – operativa**, gli interventi le modalità e le condizioni che devono essere applicate con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi in modo da garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti; d) **per il Piano di Sorveglianza e Controllo le modalità di controllo di tutti i fattori ambientali** da verificare, i parametri ed i sistemi unificati di prelevamento, trasporto e misura dei campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di restituzione dei dati. Le prescrizioni inserite nel presente provvedimento coincidono con gli elementi auto – prescrittivi contemplati dai Piani presentati dalla Ditta all'Autorità competente, avendo consapevolezza che in caso di mancata o non prevista applicazione degli elementi citati, intervengono le disposizioni più generali, in applicazione alla norma generale di riferimento (vedi il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36). Ai fini di una compiuta attività di controllo e di verifica effettuata dalle Autorità Competenti, presso l'impianto di discarica risulta depositato e quotidianamente sottoposto ad aggiornamento il REGISTRO GENERALE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE, ove risultano annotate, in applicazione dei Piani gestionali, tutte le principali attività svolte all'interno del sito.

EMMISSIONI IN ATMOSFERA

Prescrizioni emissioni diffuse

1. L'ente gestore deve provvedere ad attuare le seguenti misure di contenimento delle emissioni in atmosfera, conformi alle normative di legge:
 - a) bagnatura mediante autobotti delle piste, dei piazzali e delle strade esterne ed interne impiegate dai mezzi di cantiere, finalizzate ad impedire il sollevamento delle particelle di polvere da parte delle ruote dei mezzi;
 - b) utilizzo dell'impianto per il lavaggio delle ruote dei mezzi presente presso l'ingresso della esistente discarica.
2. Relativamente agli altri inquinanti emessi dai mezzi di trasporto, questi dovranno essere sottoposti ad adeguata manutenzione, inoltre, particolare attenzione dovrà essere posta alla tipologia e manutenzione dei filtri di scarico.
3. Manutenzione e realizzazione di filari arborei sufficientemente fitti lungo l'intero perimetro dell'area di discarica, in maniera da trattenere una parte della polverosità;
4. spazzatura ad umido delle strade esterne adiacenti, impiegate dai mezzi di conferimento dei rifiuti;



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 38 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

5. copertura giornaliera del materiale smaltito in discarica con idonei materiali.

Prescrizioni riguardanti l'estrazione e l'utilizzazione del biogas

1. Per eventuale biogas in eccesso o per fermo impianto di recupero dovrà entrare in funzione il combustore (torcia), conforme al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I dispositivi di captazione, di recupero e di combustione del biogas devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed esercizio sia in fase di gestione operativa della discarica, provvedendo anche all'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati a causa del naturale assestamento dei rifiuti, sia dopo la chiusura della stessa per tutto il tempo durante il quale viene rilevata formazione di biogas, e comunque per un periodo non inferiore a 30 anni.
3. L'Ente gestore deve comunque ed in ogni caso garantire che le attività afferenti il controllo dei gas emessi dall'impianto di discarica si conformino alle prescrizioni di cui all'Allegato I (criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica), punto 2.5 (controllo dei gas) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. La discarica è dotata di appositi sistemi di controllo della portata del gas estratto ed inviato alla termodistruzione/recupero energetico, allo scopo di garantire la verifica delle condizioni suddette. L'eventuale disfunzione dei sistemi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata agli organi competenti con indicazione delle tempistiche di ripristino della loro funzionalità.
5. Presso la discarica devono essere mantenuti e tempestivamente aggiornati gli appositi elenchi dei pozzi presso i quali sono state rilevate condizioni di anomalia, con indicazione della data di rilevazione, delle successive comunicazioni trasmesse alle Autorità Competenti e dello stato di avanzamento degli interventi correttivi adottati.
6. Sono accettabili situazioni temporanee di anomalia del sistema di estrazione forzata, qualora sussistano condizioni straordinarie caratterizzate da temperatura atmosferica particolarmente rigida (es. prolungati periodi con temperatura atmosferica <0 °C o interessati da abbondanti precipitazioni nevose) che possono indurre temporanee difficoltà nella gestione del gas di discarica. Tali situazioni devono essere tempestivamente comunicate, comunque non oltre 24 ore dalla rilevazione dell'anomalia, dal titolare dell'autorizzazione alle Autorità Competenti, con indicazione delle problematiche riscontrate dei pozzi interessati e delle soluzioni adottate. Tale condizione è da considerarsi straordinaria, in quanto il sistema di gestione del gas di discarica deve comunque essere allestito in modo da garantire la sua efficienza anche nelle condizioni di clima rigido che caratterizzano normalmente il territorio sul quale insiste l'impianto.
7. Nel caso di fase di avanzata della gestione post-chiusura, presso le quali sia stata documentata una diminuzione significativa della produzione di gas di discarica, potranno essere adottate, su specifica richiesta del titolare dell'autorizzazione e previa approvazione dell'Autorità Competente, particolari condizioni di gestione del gas medesimo, in difformità alle prescrizioni sopra indicate.
8. Il sistema centralizzato di aspirazione e combustione/recupero energetico è dotato di un sistema automatico di accensione, controllo della combustione ed interruzione in caso di disfunzione o pericolo, nonché di apposita strumentazione per la rilevazione in continuo di:
 - depressione applicata alla rete di captazione;
 - pressione di esercizio del sistema di combustione;
 - contenuto in ossigeno della miscela aspirata;
 - temperatura di combustione;
 - tempo di funzionamento;
 - quantità di gas inviata al recupero energetico e/o alla termodistruzione;
 - tempo di funzionamento dei sistemi di termodistruzione/recupero energetico.
9. L'impianto di discarica dotato di una centralina meteorologica idonea alla rilevazione di:



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 39 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

- direzione ed intensità del vento,
- temperatura dell'aria,
- umidità dell'aria,
- precipitazioni meteoriche
- evaporazione (anche calcolata)

Monitoraggio delle emissioni in atmosfera.

1. Nel caso in cui il gestore accerti la rottura o il malfunzionamento dei sistemi di contenimento, da cui derivi o possa derivare un superamento dei limiti di emissione informa **entro 24 ore** dal verificarsi del fatto l'Autorità Competente, il Comune di Urbino e l'ARPAM, ed adotta le misure necessarie al ripristino della conformità;
2. Contestualmente agli obblighi di cui al punto 1, sospende l'esercizio dell'attività fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio qualora la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana.
3. Gli impianti termici civili devono essere gestiti conformemente alle disposizioni di cui al Titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/2006.
4. A decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento il gestore dell'impianto effettua autonomi controlli, nelle più gravose condizioni di esercizio, per determinare tutti i parametri riportati nel Piano di sorveglianza e controllo, secondo le modalità e con le frequenze ivi riportate.
5. La Ditta., in relazione alle modalità di sorveglianza e autocontrollo, deve adottare le procedure relative ai seguenti documenti presentati all'Autorità Competente ed ivi allegati: DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (- schede operative), DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (- dotazioni).
6. Nella fattispecie la Ditta deve provvedere all'applicazione delle procedure di controllo- qualità dell'aria – caratterizzazione biogas ed emissioni impianto. Per quanto invece attiene al controllo delle emissioni gassose diffuse da corpo – rifiuti e migrazioni laterali, la Ditta, con riferimento alla suddetta documentazione, provvede all'applicazione dei contenuti afferenti alla scheda relativa ove sono riportati i parametri da rilevare, le attività da svolgere e la cadenza temporale di controllo.
7. Ai fini di una compiuta attività di controllo e di verifica effettuata dalle Autorità Competenti, presso l'impianto di discarica risulta depositato e giornalmente sottoposto ad aggiornamento il REGISTRO GENERALE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE, ove risultano annotate, in applicazione dei Piani gestionali, tutte le principali attività svolte all'interno del sito.
8. In caso di mancata o non prevista applicazione degli elementi del Piano, intervengono le tempistiche e le frequenze delle seguenti tabelle riportate in allegato al decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

EMISSIONI IN ACQUA

1. li scarichi di acque reflue domestiche devono essere separate dalle acque meteoriche, quindi devono avere pozzetti di ispezioni diversi.
2. nel caso in cui il gestore accerti la **rottura o il malfunzionamento** del sistema di depurazione dei reflui, da cui derivi o possa derivare un superamento dei limiti di emissione:
 - informa **entro 24 ore** dal fatto l'Autorità Competente, il Comune di Cartoceto, e l'ARPAM, ed adotta le misure d'urgenza necessarie al ripristino della conformità;



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 40 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

- deve garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni nell'ambiente idrico e sospende l'esercizio dell'attività fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio qualora la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana.

Monitoraggio degli scarichi idrici

1. A decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento il gestore dell'impianto effettua **autonomi controlli**, per determinare tutti i parametri riportati nella tabella B del presente allegato, secondo le modalità e con le frequenze ivi riportate.
2. A decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento il gestore dell'impianto effettua **autonomi controlli**, del **sistema di depurazione dei reflui idrici**, e finalizzate alla determinazione dell'efficienza del sistema stesso secondo lo schema seguente:

Tabella B

| <i>Punto di emissione</i> | <i>Sistema di trattamento (stadio di trattamento)</i> | <i>Elementi caratteristici di ciascuno stadio</i> | <i>Dispositivi di controllo</i> | <i>Punti di controllo del corretto funzionamento</i> | <i>Modalità di controllo</i> | <i>Frequenza controllo</i> | <i>Modalità di registrazione dei controlli effettuati</i> |
|---------------------------|---|---|---------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|---|
| FI 1 | FOSSA IMHOFF | Scarico servizi igienici | / | Pozzetto ispezionabile | Controllo visivo | Annuale | Documenti cartacei e/o informatici |
| FI 2 | FOSSA IMHOFF | Scarico servizi igienici | / | Pozzetto ispezionabile | Controllo visivo | Annuale | Documenti cartacei e/o informatici |
| FI 2 | FOSSA IMHOFF | Scarico servizi igienici | / | Pozzetto ispezionabile | Controllo visivo | Annuale | Documenti cartacei e/o informatici |

INQUINAMENTO ACUSTICO

1. In fase di esercizio, l'Ente gestore dovrà:
 - a) organizzare il cronoprogramma generale e giornaliero del cantiere tenendo conto anche della collocazione temporale delle attività più rumorose (evitando il periodo notturno e le ore di riposo);
 - b) scegliere i macchinari che, a parità di prestazioni, siano più silenziosi. Tutti i macchinari impiegati dovranno comunque avere livelli di potenza sonora compatibili con i limiti imposti dal Decreto Legislativo.n°262/2002;
 - c) prestare adeguata manutenzione agli stessi macchinari, facendo attenzione ai problemi di tipo acustico;
 - d) collocare gli impianti fissi più rumorosi quanto più possibile lontano dai ricettori e comunque procedere alla loro insonorizzazione;
2. La Ditta, in relazione alle procedure interne di sorveglianza e controllo, deve adottare le procedure relative ai seguenti documenti presentati all'Autorità Competente ed ivi allegati: DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (schede operative — dotazioni).



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 41 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

- Nella fattispecie la Ditta deve provvedere all'applicazione delle procedure di controllo di cui alla scheda 1.2 – livelli di rumore. Le prescrizioni inserite nel presente allegato coincidono con gli elementi auto – prescrittivi contemplati dai Piani presentati dalla Ditta all'Autorità competente, avendo consapevolezza che in caso di mancata o non prevista applicazione degli elementi citati, intervengono le disposizioni generali, in applicazione alla norma generale di riferimento (vedi il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36). Ai fini di una compiuta attività di controllo e di verifica effettuata dalle Autorità Competenti, presso l'impianto di discarica risulta depositato e giornalmente sottoposto ad aggiornamento il REGISTRO GENERALE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE, ove risultano annotate, in applicazione dei Piani gestionali, tutte le principali attività svolte all'interno del sito.
- In caso di mancata o non prevista applicazione degli elementi del Piano, intervengono le tempistiche e le frequenze delle seguenti tabelle riportate in allegato al decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

MATERIE PRIME

Nella discarica è consentito il deposito definitivo dei rifiuti ammissibili in base al D.M. 27/09/2010 e s.m.i. recante "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – abrogazione del D.M. 03 agosto 2005. In particolare sono smaltiti senza caratterizzazione analitica i rifiuti di cui all'art. 6, comma 1, punto a): "i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 del nell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente ed i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani, e punto b) "i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni".

Sono altresì ammissibili senza caratterizzazione analitica i rifiuti di cui all'Allegato 1 punto 4 "Oltre a quanto previsto alla tabella 1 e all'articolo 6, comma 7 lettera c), ai fini della caratterizzazione di base, non sono necessarie le determinazioni analitiche di cui al punto 3 del presente allegato qualora:

- i rifiuti siano elencati in una lista positiva, compresi i rifiuti individuati dal decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del presente decreto (a tale proposito vedi lista positiva valida per le discariche della Provincia di Pesaro Urbino, di cui al PGO/A3 Allegato 1);
- tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e ritenute idonee dall'autorità territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili ad una determinata categoria di discarica".

Si riporta di seguito l'elenco dei codici CER ammissibili in discarica:



| | | | |
|-----------------|---|----------|--|
| 01 | Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali | x | Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità |
| <i>01 01</i> | <i>rifiuti prodotti da estrazione di minerali</i> | | |
| 01 01 01 | rifiuti da estrazione di minerali metalliferi | | |
| 01 01 02 | rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi | | |
| <i>01 04</i> | <i>rifiuti derivanti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</i> | x | Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità |
| 01 04 08 | scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | | |
| 01 04 09 | scarti di sabbia e argilla | | |
| 01 04 10 | polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | | |
| 01 04 13 | rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | | |
| 01 04 99 | rifiuti non specificati altrimenti | | |
| <i>01 05</i> | <i>fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione</i> | x | Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità |
| 01 05 04 | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci | | |
| 02 | Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti | | |
| <i>02 01</i> | <i>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</i> | | |
| 02 01 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | | |
| 02 01 02 | scarti di tessuti animali | x | rifiuti animali conferiti in discarica, accompagnati dal certificato dell'Asur, in seguito a ritrovamenti o incidenti stradali. |
| 02 01 03 | scarti di tessuti vegetali | | |
| 02 01 04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | | |
| 02 01 07 | rifiuti della selvicoltura | | |
| 02 01 09 | rifiuti agro chimici diversi da quelli della voce 02 01 08 | | |
| 02 01 10 | rifiuti metallici | | |
| 02 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | x | Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità |
| <i>02 02</i> | <i>rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</i> | x | Questo rifiuto viene accettato solo se accompagnato da certificato Asur che dichiara il possibile smaltimento mediante sotterramento in discarica. |
| 02 02 02 | scarti di tessuti animali | | |
| <i>02 03</i> | <i>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i> | | |
| 02 03 01 | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti | | |



- 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 04 *04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero*
- 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 05 *05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia*
- 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 06 *06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione*
- 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 07 *07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)*
- 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
- 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone**
- 03 01 *01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili*
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
- 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 03 02 *02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno*
- 03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
- 03 03 *03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone*
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
- 03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

x Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità



| | | | |
|-----------------|--|---|---|
| 03 03 99 | rifiuti non specificati altrimenti | | |
| 04 | <i>Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile</i> | | |
| 04 01 | <i>rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</i> | | |
| 04 01 08 | cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo | x | Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità |
| 04 01 09 | rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura | | |
| 04 01 99 | rifiuti non specificati altrimenti | x | Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità |
| 04 02 | <i>rifiuti dell'industria tessile</i> | | |
| 04 02 09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) | | |
| 04 02 10 | materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) | x | Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità |
| 04 02 15 | rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 | x | Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità |
| 04 02 17 | tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 | x | Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità |
| 04 02 20 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 | x | Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità |
| 04 02 21 | rifiuti da fibre tessili grezze | | |
| 04 02 22 | rifiuti da fibre tessili lavorate | | |
| 04 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | | |
| 06 | <i>Rifiuti dei processi chimici inorganici</i> | x | Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità |
| 06 05 | <i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i> | | |
| 06 05 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 | | |
| 06 09 | <i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo</i> | | |
| 06 09 02 | scorie fosforose | | |
| 07 | <i>Rifiuti dei processi chimici organici</i> | | |
| 07 02 | <i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</i> | | |
| 07 02 12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 | x | Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità |
| 07 02 13 | rifiuti plastici | | |
| 07 02 99 | rifiuti non specificati altrimenti | | |
| 08 | <i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa</i> | x | Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità |
| 08 01 | <i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</i> | | |
| 08 01 12 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 | | |



- 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
- 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
- 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 02 *08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)*
- 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
- 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 04 *08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)*
- 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
- 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
- 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 09 **Rifiuti dell'industria fotografica**
- 09 01 *09 01 rifiuti dell'industria fotografica*
- 09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 **Rifiuti prodotti da processi termici**
- 10 01 *10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)*
- 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 11 *10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro*
- 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
- 10 11 05 polveri e particolato
- 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 12 *10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione*
- 10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 12 03 polveri e particolato
- 10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 12 06 stampi di scarto
- 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
- 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

x Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità

x Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità



| | | |
|---------------------|------------------|-----------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | 46 |

- 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 13 *rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali*

- 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 12 **Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica**
- 12 01 *rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche*
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
- 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 15 **Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)**
- 15 01 *imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)*
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 02 *assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi*
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
- 16 **Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco**
- 16 01 *veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)*
- 16 01 03 pneumatici fuori uso

- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

x Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità

solo quelli per biciclette o quelli con diametro esterno superiore a 1400 mm



- 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati*
- 16 03 04** rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 03 06** rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)**
- 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche*
- 17 01 01** cemento
- 17 01 02** mattoni
- 17 01 03** mattonelle e ceramiche
- 17 01 07** miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
- 17 02 legno, vetro e plastica*
- 17 02 01** legno
- 17 02 02** vetro
- 17 02 03** plastica
- 17 03 miscela bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame*
- 17 03 02** miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)*
- 17 04 01** rame, bronzo, ottone
- 17 04 02** alluminio
- 17 04 03** piombo
- 17 04 04** zinco
- 17 04 05** ferro e acciaio
- 17 04 06** stagno
- 17 04 07** metalli misti
- 17 04 11** cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio*
- 17 05 04** terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 06** fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
- 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto*
- 17 06 04** materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione*
- 17 09 04** rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale**
- 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti*
- 19 01 12** ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 14** ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

x Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità

x Su richiesta della Ditta sarà verificato di volta in volta in relazione alle analisi ed alla verifica di conformità



19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03 compost fuori specifica

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

solo se concentrato proveniente dall'impianto di depurazione del percolato della discarica stessa

19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 vaglio

19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01 carta e cartone

19 12 02 metalli ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi

19 12 04 plastica e gomma

19 12 05 vetro

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08 prodotti tessili

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 49 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

| | | |
|-----------------|--|--------------------------|
| 19 12 12 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 | |
| 20 | <i>Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</i> | |
| 20 01 | <i>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</i> | |
| 20 01 99 | altre frazioni non specificate altrimenti | solo se non recuperabili |
| 20 02 | <i>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i> | |
| 20 02 01 | rifiuti biodegradabili | |
| 20 02 02 | terra e roccia | |
| 20 02 03 | altri rifiuti non biodegradabili | |
| 20 03 | <i>altri rifiuti urbani</i> | |
| 20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati | |
| 20 03 02 | rifiuti dei mercati | |
| 20 03 03 | residui della pulizia stradale | |
| 20 03 04 | fanghi delle fosse settiche | |
| 20 03 06 | residui della pulizia delle fognature | |
| 20 03 07 | rifiuti ingombranti | |
| 20 03 99 | rifiuti urbani non specificati altrimenti | |

Tipologia dei rifiuti autorizzati per il compostaggio:

- 030101** Scarti di corteccia e sughero;
- 030105** Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e **piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104** (Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose);
- 030301** Scarti di corteccia e legno;
- 150103** Imballaggi in legno
- 200108** Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per friggitura e rifiuti di mense e ristoranti);
- 200201** Rifiuti biodegradabili.

1. In relazione al Decreto 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14 – bis del decreto – legge n. 78 del 2009 convertito con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) la Ditta deve aderire, secondo le opportune modalità di legge, **al sistema SISTRI**, implementando le procedure dettate dal citato decreto con le modalità di accettazione dei rifiuti applicate mediante il piano di gestione operativa interno;
2. il gestore deve verificare che le ditte che conferiscono i rifiuti siano munite della necessaria autorizzazione sia per i mezzi impiegati che per la tipologia dei rifiuti conferiti; lo scarico degli automezzi deve essere effettuato sempre sotto il controllo del personale responsabile; il gestore della discarica non può accettare rifiuti non ammissibili secondo i criteri di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o che, per stato fisico o dimensioni, pregiudichino la corretta gestione dell'impianto; all'atto della consegna dei rifiuti, il gestore deve essere in grado di conoscerne l'origine, il tipo, le caratteristiche e le quantità (peso o volume); in ogni caso il gestore della discarica è responsabile dell'ammissione dei rifiuti;



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 50 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

3. il conferimento dei rifiuti all'impianto e le procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione – nel caso in cui il conferimento avvenga con **FIR** –, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi) devono essere conformi alle modalità descritte nel Piano di Gestione Operativa;
4. al fine di ridurre il volume dei rifiuti urbani da smaltire e di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza, la collocazione in discarica dei rifiuti ammissibili deve avvenire nell'ottica di favorire al massimo il trattamento dei rifiuti, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 36/2003, come recentemente modificati dal DL 203/2005, convertito in legge in data 02/12/2005, n. 248;
5. i rifiuti provenienti dalla pulizia stradale possono essere depositati direttamente in discarica senza essere sottoposti a pretrattamento;
6. è vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione;
7. lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo tale da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate;
8. qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione; tali operazioni non devono comunque inibire o ritardare il ciclo di mineralizzazione della sostanza organica contenuta nei rifiuti;
9. i rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste e nocive devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; è richiesta una copertura giornaliera dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche.
10. il gestore deve provvedere alla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi meccanici, al periodico rinnovo ed alla sostituzione dei materiali soggetti ad usura; le attrezzature ed i mezzi meccanici devono essere mantenuti in perfetta efficienza, utilizzati in modo corretto e sottoposti a periodiche operazioni di lavaggio e disinfezione, provvedendo affinché i mezzi in uscita dall'impianto di discarica siano adeguatamente ripuliti al fine di evitare l'imbrattamento delle strade;
11. Nell'ambito della discarica deve essere impedito il deposito di materiali combustibili o parzialmente combustibili non completamente estinti; è inoltre vietato l'incenerimento dei rifiuti di qualsiasi tipo. Deve essere inoltre costantemente garantita l'adozione di specifiche procedure di controllo e di gestione, atte ad evitare l'insorgere ed il propagarsi di incendi presso la discarica, con particolare riferimento ai seguenti punti:
 - Controllo dettagliato dei rifiuti in ingresso in discarica al fine di individuare tempestivamente eventuali situazioni di combustione in atto.
 - Accesso in discarica consentito esclusivamente di mezzi operativi e di trasporto dei dotati di appositi. Ad accorgimenti che evitino qualunque contatto di parti incandescenti con i rifiuti trasportati o presenti in discarica.
 - Osservanza del divieto assoluto di fumare o di usare fiamme libere presso tutta l'area della discarica e presso le strutture ad essa annesse, con esclusione dei sistemi di combustione del gas di discarica.
 - Costante adozione di un'adeguata e completa copertura giornaliera dei rifiuti posti a discarica costituita da un riporto di materiale di idoneo spessore e caratteristiche.
 - Presenza costante presso la discarica di adeguate quantità di materiale estinguente e di copertura pronto all'uso nonché di mezzi adeguati atti a garantire tempestivamente efficaci interventi di spegnimento degli incendi.
 - Presenza costante presso la discarica di personale di controllo in grado di rilevare la presenza di incendi all'interno della massa di rifiuti presenti nella discarica medesima.



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 51 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

12. Deve essere garantito il rispetto di quanto contenuto **nel PIANO DI EMERGENZA** in caso di incidenti rilevanti (incendio, migrazione di gas in atmosfera e nel sottosuolo, inquinamento del suolo per sversamenti accidentali, rilascio di percolato nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) notificato agli Organi Competenti.
13. Il titolare dell'autorizzazione sia nella fase operativa che nella fase post-chiusura del medesimo, dovrà sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici.
14. Le modalità di accettazione dei rifiuti debbono comunque conformarsi ai criteri stabiliti dal **PIANO DI GESTIONE OPERATIVA** che individua le modalità e le procedure necessarie a garantire che le attività operative della discarica siano condotte in conformità con i principi e le prescrizioni del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e della presente autorizzazione. Con particolare riferimento alla documentazione elaborata, la Ditta (Ente Gestore) deve conformarsi alla documentazione presentata all'Autorità Competente ed inserita nella **DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEL PIANO DI GESTIONE OPERATIVA (P.G.O./04)** ed ivi allegata. Le prescrizioni inserite nel presente allegato coincidono con gli elementi auto – prescrittivi contemplati dai Piani presentati dalla Ditta all'Autorità competente, avendo consapevolezza che in caso di mancata o non prevista applicazione degli elementi citati, intervengono le disposizioni generali, in applicazione alla norma generale di riferimento (vedi il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36).
15. In caso di mancata o non prevista applicazione degli elementi del Piano, intervengono le tempistiche e le frequenze delle seguenti tabelle riportate in allegato al decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

EMISSIONI AL SUOLO

1. Devono essere adottate tecniche di costruzione, coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.
2. Devono inoltre essere adottate misure adeguate per l'allontanamento delle acque meteoriche in rapporto alle piogge intense attese, al fine di limitarne l'infiltrazione nel corpo della discarica.
3. La discarica deve soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque
5. sistemi di drenaggio e captazione del percolato devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed in esercizio durante la fase di gestione operativa della discarica e dopo la chiusura della stessa, fino a quando viene rilevata la formazione di percolazioni e comunque per un periodo non inferiore a 30 anni; almeno una volta all'anno si deve provvedere alla pulizia e alla successiva ispezione dei canali di tutta la rete di captazione;
6. il sistema di raccolta del percolato deve essere gestito in modo da minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione, allo scopo di prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto, da resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica e da sopportare i carichi previsti;
7. **il percolato (CER 19 07 06)** deve essere smaltito in depuratori esterni autorizzati al trattamento di tale rifiuto. Nella fattispecie, lo smaltimento del percolato quale "rifiuto" presso depuratori esterni autorizzati, dovrà avvenire in ossequio alle condizioni di cui all'articolo 110 (trattamento dei rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare aderenza ai contenuti del Piano di Tutela delle Acque (approvato con D.G.R.M n. 145 del 26 gennaio 2010) e, nello specifico, ai sensi dell'articolo 49 (autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue);



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 52 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

8. I sistemi di drenaggio e captazione del percolato devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed in esercizio durante la fase di gestione operativa della discarica e dopo la chiusura della stessa, fino a quando viene rilevata la formazione di percolazioni e comunque per un periodo non inferiore a 30 anni; almeno una volta all'anno si deve provvedere alla pulizia e alla successiva ispezione dei canali di tutta la rete di captazione;

- a) 10. (MONITORAGGIO (PROCEDURE INTERNE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO). La Ditta, in relazione alle procedure interne di sorveglianza e controllo, adotta le procedure relative ai seguenti documenti presentati all'Autorità Competente ed ivi allegati: DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (PSC/03 – schede operative), DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (PSC/03 — dotazioni). Il documento PSC/03 Dotazioni, contempla le caratteristiche tecniche per ogni **piezometro, drenaggio di sottotelo, drenaggio del serbatoio del percolato, inclinometro, fosso, piezometro multiplo, pozzo drenante, pozzo spia, lisimetro.**

Per quanto attiene ai piezometri il medesimo documento contempla i seguenti parametri:

PARAMETRI RILEVATI: conducibilità elettrica a 20°C , pH, BOD5, COD, Carbonio organico (TOC), Alcalinità, Ossidabilità di Kubel (come O2), Azoto nitrico (NO3), Azoto nitroso (NO2), Azoto ammoniacale (NH4), Cloruri (lone cloruro), Solfati (lone solfato), Fluoruri (lone fluoruro), Durezza totale, METALLI (Calcio, Magnesio, Sodio, Potassio, Piombo, Rame, Zinco, Ferro, manganese, Mercurio, Nichel, Arsenico, Selenio, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente), COMPOSTI ORGANICI (Solventi organici Aromatici, Solventi organici Clorurati, , Solventi organici Azotati, Pesticidi, Tensioattivi MBAS, Idrocarburi I.R.), INDICI MICROBIOLOGICI (E. coli, Streptococchi fecali).

11. Nella fattispecie la Ditta deve provvedere all'applicazione delle procedure di controllo di cui alla scheda- qualità del percolato – produzione del percolato ed idrologia della discarica (scheda impianto).

12. L'azienda, qualora si verificano sversamenti accidentali di sostanze pericolose, che possano comportare inquinamento del suolo e delle acque sotterranee:

informa **entro le 24 ore** dal fatto l'Autorità Competente, il Comune di Urbino e l'ARPAM, ed adotta le misure d'urgenza necessarie al ripristino della conformità;

deve garantire lo svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento del suolo.

13. In caso di mancata o non prevista applicazione degli elementi del Piano, intervengono le tempistiche e le frequenze delle seguenti tabelle riportate in allegato al decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

RIFIUTI

Le tipologie di rifiuti prodotti dall'impianto di discarica sono le seguenti:

-Percolato : Codice CER 190703-Rifiuto speciale non pericoloso liquido.

-Biogas: Codice CER 1190699- Rifiuto speciale non pericoloso aeriforme.

-Olio esausto : Codice CER 130208- Rifiuto speciale pericoloso liquido.

1. Le prescrizioni afferenti alla gestione del percolato debbono risultare coincidenti con quelle contemplate "*nelle emissioni al suolo*" del presente provvedimento.

2. Le prescrizioni afferenti alla gestione del biogas debbono risultare coincidenti con quelle contemplate "*nelle emissioni in atmosfera*" del presente provvedimento

3. Gli olii esausti devono essere affidati al Consorzio obbligatorio di raccolta e recupero..

4, I contenitori degli olii esausti devono essere ubicati in prossimità della zona per la manutenzione dei mezzi e protetto da apposita tettoia.



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 53 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

6. Per ciò che riguarda la gestione degli olii esausti il gestore deve comunque applicare, per le parti ancora vigenti, le normative di settore quali: il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati), nonché il decreto Ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 (Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati).

7. I contenitori dedicati allo stoccaggio degli olii esausti devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di idonei sistemi di contenimento.

PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE E CHIUSURA DELL'IMPIANTO DI DISCARICA

1. La copertura superficiale finale deve essere eseguita seguendo integralmente i criteri di cui al punto 2.4.3. dell'Allegato 1 al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dovendo corrispondere, in sintesi ai seguenti principali criteri tecnico - operativi: isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; riduzione al minimo della necessità di manutenzione; minimizzazione dei fenomeni di erosione; resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza. La copertura superficiale finale della discarica deve comunque garantire il suo isolamento anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di sconfinamento.

2. Il ripristino ambientale dovrà risultare costituito dagli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa, seguendo i contenuti dello stesso **Piano di ripristino ambientale** di cui al punto 3 dell'Allegato 2 al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Il Piano di ripristino ambientale è finalizzato non solo a mitigare gli impatti sulle componenti ambientali del sito di discarica, particolarmente sul paesaggio, flora e fauna, ma anche a promuovere il recupero dell'intera area interessata all'impianto, in modo da determinare la migliore collocazione possibile dell'impianto medesimo nel territorio ed a garantire e mantenere nel tempo la sicurezza delle componenti ambientali che caratterizzano il sito.



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 54 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

ALLEGATO B

....

PIANO DI MONITORAGGIO DELL' IMPIANTO



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 55 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA DISCARICA E DEL BIOGAS

Il presente provvedimento ha implementato i requisiti e le prescrizioni contemplate nella norma dedicata alle discariche, avendo attinto per tutte le caratteristiche costruttive e gestionali, dai documenti appositamente previsti e presentati, ovvero: Piano di Gestione Operativa, Piano di Gestione Post – Operativa, Piano di Sorveglianza e Controllo, Piano di Ripristino Ambientale e il Piano di intervento per condizioni straordinarie.

Da questa prospettiva si deduce che il presente allegato costituisce la sintesi formale e sostanziale tra l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e lo stesso Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, potendosi così garantire la piena aderenza tra il sistema "prescrizioni – monitoraggio - auto – controlli" previsti dal Decreto 59/05, e le modalità di sorveglianza e controllo, gestione operativa e post – operativa che attengono all'impianto adeguato alla direttiva europea sui rifiuti (1999/31/CE). Il presente provvedimento, pertanto, sulla base dell'articolo 13 (Gestione operativa e post – operativa) del decreto 36/03, integra le disposizioni secondo le quali dovranno essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dai suddetti Piani di gestione operativa e post – operativa.

Nella fattispecie, con specifico riferimento alla gestione operativa e post – operativa dell'impianto di "Ca Lucio" di Urbino, l'Ente gestore, deve rispettare i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dalla presente disposizione amministrativa e dalle prescrizioni desunte dai piani di gestione operativa, post – operativa e di ripristino ambientale, nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza e prevenzione incendi, dovendo inoltre assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica stessa.

La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase successiva alla chiusura, affinché l'ente territoriale competente possa accertare che la discarica non comporterà, per l'avvenire, rischi per la salute e l'ambiente.

Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed alle periodicità su acque sotterranee, percolato, acque di drenaggio superficiale, gas di discarica, qualità dell'aria, parametri meteorologici e stato del corpo della discarica.

Ai fini di una compiuta attività di controllo e di verifica effettuata dalle Autorità Competenti, presso l'impianto di discarica risulta depositato e quotidianamente sottoposto ad aggiornamento il **registro generale delle attività di gestione**, ove risultano annotate, in applicazione dei Piani gestionali, tutte le principali attività svolte all'interno del sito.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITÀ IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

Per tale Piano si fa riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo della Qualità approvato con DGP n. 2173/07, di cui si riporta l'indice.



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 56 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

INTRODUZIONE

1. ACQUE SOTTERRANEE:
2. PERCOLATO:
 - ✓ PERCOLATO IMPIANTO COMPOSTAGGIO
 - ✓ MISURE QUANTITATIVE PERCOLATO E CONTROLLI VISIVI
3. ACQUE SUPERFICIALI
 - ✓ FOSSO PIAN DEI LOMBARDI;
4. BIO- GAS
 - ✓ ANALISI BIOGAS (BIOFILTRI)
5. PARAMETRI METEOCLIMATICI
 - ✓ CENTRALINA METEO
6. QUALITÀ DELL'ARIA
 - ✓ IMMISSIONI IN ATMOSFERA
7. ULTERIORI PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO
 - ✓ EMISSIONI DI POLVERI E MATERIALE LEGGERO AERODISPERSO
 - ✓ VERIFICA DELLA PRESENZA DI ANIMALI VETTORI
 - ✓ ANALISI DEL RUMORE
 - ✓ ANALISI SEL COMOPOST
8. **ELENCO DISPOSITIVI DLE MONITORAGGIO E CONTROLLO IN DOTAZIONE DELLA
COMUNITA' MONTANA**
 - ✓ DOTAZIONI FISSE
 - ✓ STRUMENTI ED APPARECCHIATURE DI MISURA
9. **SOGLIE DI ATTENZIONE E DI PRE-ALLARME PER LE CONCENTRAZIONE DEGLI
INQUINANTI**
10. **MODALITA' OPERATIVE DI CAMPIONAMENTO DEI MATERIALI DA ANALIZZARE**
 - ✓ SUOLI E FALDE CONTAMINATE
 - ✓ MODALITA' OPERATIVE DI CAMPIONAMENTO ARIA E GAS DELL'IMPIANTO



| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Luogo di emissione: | Numero: 26/VAA | Pag. 57 |
| Ancona | Data: 03/03/2011 | |

Gestione e comunicazioni dei risultati del monitoraggio

(a) – Gestione dei risultati del monitoraggio

1. Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto cartaceo tutti i risultati dei dati del monitoraggio e dei controlli effettuati per un periodo non inferiore a **5 anni**.
2. Per le misure dirette dei parametri monitorati è necessario indicare, oltre al metodo di prova adottato, anche l'incertezza della misura legata al metodo.

(b) – Comunicazione dei risultati del monitoraggio

1. Entro il **31 dicembre** di ogni anno, il gestore dell'impianto invia all'Autorità competente, al Comune di Urbino ed all'ARPAM, un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti.
2. I risultati del monitoraggio sono comunicati all'Autorità competente al Comune di Urbino ed all'ARPAM con frequenza **annuale**. Entro il **30 maggio** di ogni anno, il gestore, è tenuto infatti a trasmettere una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente, corredati dai certificati analitici firmati da un tecnico abilitato, ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il piano di monitoraggio è parte integrante.
3. Entro il **31 ottobre** di ogni anno l'Arpam verificherà gli autocontrolli relativi all'anno solare precedente inviati dalla ditta ai sensi del precedente punto b) trasmettendo all'Autorità competente l'esito di tale verifica che tenga conto dell'applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 59/05.

Attività a carico degli enti

| Tipologia di attività | Ente competente | Componente ambientale interessata | Frequenza | Totale interventi nel periodo di validità del piano | Tariffa |
|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|---|---------|
| Monitoraggio adeguamenti alle BAT e visita in esercizio | ARPAM | Tutte le componenti ambientali | Triennale | 2 | |
| Verifiche modalità di gestione rifiuti | ARPAM | Componente rifiuti/suolo | Biennale | 2 | - |
| Campagna di valutazione impatto acustico | ARPAM | Componente rumore | In occasione di modifiche | - | - |



Provincia
di Pesaro e Urbino

Servizio 4.2 Suolo, Attività
Estrattive, Acque Pubbliche, Servizi
Pubblici Locali
Ufficio Demanio Idrico

I- 61121 Pesaro, Via Gramsci, 7
tel. 0721 3591- fax 0721 31623

PROT. N. 6814 ALLEGATI _____
RISPOSTA AL FOGLIO N. _____
DEL _____
TITOLO _____ CAT. _____ FASCICOLO _____



PESARO, 31 GEN. 2012 FA

MARCHE Multiservizi S.p.a.
Via dei Canonici, 144
61122 PESARO

Vs. Rif. Marche Multiservizi
FA/RT/du Prot. 477 del 13/01/2012

Autorizzazione n° 1939 /me.

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Demanio Pubblico - Ramo Idrico.
Discarica di Cà Lucio in Comune di Urbino, impianto per il trattamento del percolato, recapito delle acque di permeato nel "Rio di Cà Murdione".

Con riferimento all'istanza di codesta Società, riguardante il recapito delle acque di permeato, derivanti dall'impianto di trattamento del percolato da installarsi presso la discarica di Cà Lucio di Urbino, nel "Rio di Cà Murdione".

Premesso che il suddetto scarico è stato autorizzato dal Servizio Ambiente di questa Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, con Determina Dirigenziale n° 2551 del 23/09/2011.

Esaminati la documentazione di progetto redatta dal Dott. Geol. Piergiacomo Beer di Ancona, costituita dalla relazione tecnica e dai relativi allegati.

Considerato che la condotta, costituita da una tubazione in HDPE DN 125, dopo aver percorso circa 400 m parallelamente al Rio Pian del Lombardo, andrà a recapitare in sinistra idrografica del Rio di Cà Murdione, in corrispondenza del mappale 62 del foglio 16 di Urbania.

Visto il T.U. 25/07/1904 n. 523 e R.D. 1688 del 19/11/1921 "Norme di Polizia Idraulica".
Vista la circolare n. 1 del 23/07/1997 della Regione Marche.
Vista la L.R. 09/06/2006 n. 5.

Il sottoscritto Dirigente del Servizio 4.2 Suolo, Attività Estrattive, Acque Pubbliche, Servizi Pubblici Locali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del R.D. 523/1904

AUTORIZZA

per quanto di competenza, con riguardo agli aspetti idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi siano essi pubblici che privati, il recapito in sinistra idrografica del Rio di Cà Murdione, in corrispondenza del mappale 62 del foglio 16 di Urbania, mediante condotta in HDPE DN 125.

Trattandosi di un intervento di modesta entità, si ritiene di esonerare codesta Società dal versamento della cauzione preventiva di cui all'art. 30 della L.R. 09/06/2006 n°5.

Fermo restando che il tempo utile per la realizzazione dei lavori resta fissato in mesi dodici a far data dalla presente, la stessa Società dovrà comunicare allo scrivente Servizio, le date di inizio e fine dei lavori, in tempo utile per consentire verifiche ed eventuali ulteriori prescrizioni.

Contestualmente da parte del committente, ai fini dell'entrata in esercizio dello scarico, dovrà essere presentata a questo Servizio, per il rilascio del provvedimento di concessione, apposita istanza, a seguito della quale dovrà essere corrisposto il relativo canone annuale, ai sensi della citata L.R. 09/06/2006 n°5.

Per quanto riguarda il settore idraulico, utilizzato come corpo idrico ricettore degli apporti derivanti dalla suddetta rete, si ritiene opportuno ribadire che la manutenzione dei fossi di scolo



delle acque, sia demaniali che privati, spetta ai proprietari dei beni immobili ubicati nel comprensorio, in proporzione al beneficio tratto.

Questa Amministrazione pertanto si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità riguardo agli eventuali danni che dovessero derivare alle opere in argomento, da eventi meteorologici di particolare intensità.

A margine si richiama la necessità di assicurare, in corrispondenza del punto di recapito e per un congruo tratto a monte ed a valle dello stesso la periodica pulizia dal materiale eventualmente depositato, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

La presente autorizzazione viene trasmessa in duplice esemplare, affinché uno venga restituito a questo Servizio debitamente firmato per ricevuta, presa visione ed osservanza a quanto disposto in ordine alla realizzazione dei lavori menzionati in oggetto.

Si restituiscono altresì, opportunamente vistati, gli elaborati tecnici pervenuti in allegato alla nota che si riscontra.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Geom. Niccolò Introcaso)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Arch. Stefano Gattoni)



Provincia
di Pesaro e Urbino

COPIA dell'ORIGINALE

Prot. N. 71260/ 2011



Determinazione n. 2551 del 23/09/2011



OGGETTO: DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CÀ LUCIO (URBINO) - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. . AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO - DLGS. N. 152/2006 PARTE III BIS - ARTT. 29 NONIES E 29 TER E SS.MM.II. E DGRM N. 1547 DEL 05.10.2009 . MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA N. DD.26/VAA DEL 03.03.2011.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA


Visto, il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione, predisposto dalla P.O. 4.3.3 - "Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la richiesta di nuovo impianto di trattamento del percolato della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU) - modiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro

P.IVA/C.F.: 02059030417

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 – Pesaro (PU)

Sede impianto: Località Ca' Lucio - Comune di Urbino



Visti

1. **Determinazione Dirigenziale Regionale 26/VAA di 3 marzo 2011** avente ad oggetto: DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2005. MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DI



Determinazione n. 2551 del 23/09/2011

PESARO. DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, LOC. CA' LUCIO, COMUNE DI URBINO. RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA.

La Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004;

La Legge Regionale n. 6/7;

La Legge Regionale n. 24 del 12 ottobre 2009 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);

Ritenuto

- per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente provvedimento;
- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni altro caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali più restrittive, che dovessero intervenire in materia;

Visto

- la nota. Prot. n. 43664 del 6 giugno 2011, avente ad oggetto: *"lettera di trasmissione del materiale relativo alla modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. 26/VAA del 03.03.2011, per richiesta autorizzazione impianto di trattamento percolato - discarica di Cà Lucio di Urbino"*;
- il documento d'istanza denominato: *"Articolo 29 - ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Articolo 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale"* con la quale veniva richiesta l'autorizzazione di che trattasi;
- il documento attestante l'avvenuto versamento, da parte della Ditta Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro, Via dei Canonici, n. 144 degli ONERI ISTRUTTORII ammontanti ad € 1.200,00 (milleduecento) ad Iscrizione: *"Oneri istruttori D.Lvo 152/06 - Gestione rifiuti - CAP 7840/4E. Marche Multiservizi S.p.A. - Impianto trattamento percolato discarica di Cà Lucio;*
-
- che l'impianto in oggetto risulta in linea con i criteri di ordine impiantistico e gestionale dettati dalle norme in vigore e, nello specifico, con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il Titolo III - bis (Autorizzazione Integrata Ambientale) del medesimo decreto (ex Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) ed il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 , leggi che risultano organicamente



Determinazione n. 2551 del 23/09/2011

interconnesse in base ai contenuti dell'articolo 29 - bis, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato

- di dover subordinare la presente Determinazione alle condizioni e limitazioni indicate nel dispositivo che segue;
- che le prescrizioni previste nel presente atto si contemperano con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (articolo 22 del Decreto Legislativo n° 22/97) e con il Piano Operativo Provinciale da questo discendente;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 (Supplemento Ordinario n° 40 alla Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n° 59), in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche, e, nella fattispecie, i "requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica";
- il medesimo Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e, nella fattispecie, l'articolo 17 (disposizioni transitorie e finali) il quale, al comma 4 enuncia che " con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di **adeguamento**, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi" e che sulla base della legge ivi menzionata, la discarica di Cà Lucio di Urbino (PU) ha doverosamente applicato i criteri di adeguamento i quali risultano oggi implementati nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 26/VAA del 3 marzo 2011 per il principio di equipollenza, sancito all'articolo 29 - bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), comma 3, del Decreto Legislativo 152/06 secondo il quale: *"Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"*.

Visti:

l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Determinazione n. 2551 del 23/09/2011



- gli articoli 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della G.P. n° 420 del 17/11/1998, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
- l'articolo 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;
- - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- l'articolo 29 - nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 - bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto "Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 - modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III - bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)";
- l'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
- visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1) di autorizzare, mediante il presente atto, le **modifiche non sostanziali** riportate nel presente documento istruttorio consistenti nella *richiesta di nuovo impianto di trattamento del percolato della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU) - modiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009, concedendo la possibilità di rilanciare il concentrato senza alcun limite temporale s non quello stabilito dalle naturali e compiute fasi gestionali e post - gestionali, purché nel pieno ed integrale rispetto della normativa di settore (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152) ed in aderenza ad una prassi tecnico - gestionale in grado di conformarsi totalmente a quanto dalla legge prescritto a favore, oggi, del soggetto di seguito specificato*

Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro

P.IVA/C.F.: 02059030417

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 - Pesaro (PU)

Sede impianto: Località Ca' Lucio - Comune di Urbino



2) di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Capo Ufficio 4.3.3.1 Dott. Massimo Baronciani della P.O. 4.3.3 e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso la stessa struttura;

3) della presente Determinazione, viene data comunicazione al soggetto interessato, all'ARPAM, alla Regione Marche e, per quanto riguarda questo ente, copia al Comando di Polizia Provinciale e l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;

4) di avvalersi dell'A.R.P.A.M. affinché sia garantita, nel contesto esistente dei controlli normalmente effettuati, l'estensione degli stessi allo scarico derivante dall'impianto autorizzato;

5) di rappresentare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con

Determinazione n. 2551 del 23/09/2011

ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.



Dirigente Servizio 4.3
F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

MB/mb

La presente copia, composta di n. 6.... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n. 14... allegati per un totale di n. 20 pagine.

Pesaro,



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed il Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205;
 - il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti";
 - la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
 - la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
 - la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 - B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze alle Province con l'articolo 14 (modifica alla legge regionale 28/1999): "l'articolo 25 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente: Articolo 25 (Procedure in materia ambientale) 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, nella fattispecie, il Titolo III - bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)";
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
 - il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
 - l'articolo 29 - nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: "il gestore

comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 - bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate".

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto "Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 - modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" (oggi Titolo III - bis - Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);


- l'Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, il quale ha fornito le definizioni di *modifica*, *modifica sostanziale*, e *impianto* e, desunte dal precedente (ora abrogato) Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: a) **modifica dell'impianto** (una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente); b) **modifica sostanziale** (una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; c) **impianto** (l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

- che il medesimo Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, esplica, con ulteriore grado di dettaglio, i concetti di **modifica sostanziale e non sostanziale**, contemplando, per le **modifiche non sostanziali**, la sola comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l'Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione;

- che oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;

- **Considerato,**

le seguenti premesse normative,

-che per rifiuto, secondo la definizione di cui all'articolo 183 (definizioni) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, si intende: *"qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"*;

-che per scarico, secondo la definizione di cui all'articolo 74 (definizioni), lettera ff, del medesimo decreto, si intende: *"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento, che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione"*;


-che il percolato di discarica generato all'interno della massa dei rifiuti per i ben noti processi chimico - fisici che lo contraddistinguono, viene definito, all'articolo 2 (definizioni), lettera m) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti): *"liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi"*.

che l'impianto approvato rappresenta una B.A.T. (Best available technologies) applicata alla discarica di che trattasi;

- che l'applicazione di questa particolare B.A.T. contempla ed implica l'applicazione del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il cui allegato 1 "criteri costruttivi", al punto 2.3 enuncia quanto segue: *"il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto"...*"il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico e può rimanere confinato all'interno della discarica";

- la nota. Prot. n. 43664 del 6 giugno 2011, avente ad oggetto: *"lettera di trasmissione del materiale relativo alla modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. 26/VAA del 03.03.2011, per richiesta autorizzazione impianto di trattamento percolato - discarica di Cà Lucio di Urbino"*;

- il documento d'istanza denominato: *"Articolo 29 - ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Articolo 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale"* con la quale veniva richiesta l'autorizzazione di che trattasi;



- che il presente documento istruttorio costituisce epilogo e coronamento di un precedente e complessivo lavoro d'indagine, teso a risolvere la problematica afferente il trattamento *in situ* del percolato generato dalle discariche, e che aveva avuto inizio con la convocazione, in data 29 settembre 2010 di un Tavolo tecnico congiunto, non motivato da una istanza di parte, bensì da esigenze tecnico - amministrative nate a seguito di variazioni e modifiche intervenute nel panorama legislativo nazionale e regionale. Da questo punto di vista la Pubblica Amministrazione avvertiva un doveroso impulso al complessivo riassetto gestionale del *percolato di discarica* da inserire nell'ambito di un moderno ed efficace sistema tecnologico di riferimento, potendo contribuire allo sviluppo di una più ampia strategia, rappresentata dal concepimento di nuovi scenari impiantistici volti al trattamento di questa particolare tipologia di liquame. La problematica del percolato e della migliore modalità di trattamento ad opera di una impiantistica all'avanguardia, si sarebbe cioè risolta ispirandosi all'applicazione dei principi rappresentati dalla leale collaborazione intersoggettiva tra enti variamente operanti nel contesto provinciale, potendo così favorire così la creazione di un inedito modello tecnologico - gestionale, in grado di sganciarsi definitivamente sia da situazioni perennemente emergenziali che da una consolidata ed anacronistica dipendenza da impianti extra - regionali e, di conseguenza, da condizionamenti di carattere logistico ed economico che, proprio in relazione a siffatte opportunità, risulterebbero oggi non più giustificabili

- che l'azione amministrativa, in tal senso sviluppatasi, ha permesso di verificare con alto grado di oggettività, come determinate e risolutive risposte, possano essere oggi fornite da moderne tecnologie che già da tempo operano in questo delicato settore;

- il *Tavolo Tecnico pluritematico tenutosi in data 16 febbraio 2011*, avente ad oggetto: "applicazione normativa A.I.A. - gestione percolato discariche - ammissibilità dei rifiuti in discarica. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Titolo III - bis - Articolo 29 - nonies - Autorizzazione Integrata Ambientale - Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 - Delibera di Giunta Regione Marche n° 1735 del 29 novembre 2010".

- il *Tavolo Tecnico tenutosi in data 1 luglio 2011*, avente ad oggetto: "Tavolo Tecnico relativo alla installazione di depuratori ad osmosi inversa per il trattamento del percolato prodotto nelle discariche di Cà Lucio (Urbino) e Cà Mascio (Montecalvo in Foglia). Decreto Legislativo n. 152/2006 - Titolo III bis - Articolo 29 bis e Decreto Legislativo n. 36/2003. Modifiche non sostanziali con aggiornamento delle A.I.A. Venerdì 01 luglio 2011".

- che nel corso del suddetto Tavolo Tecnico, l'Ufficio 4.3.1.2, richiedeva la presentazione della seguente documentazione, da intendersi parte integrante della presente Determinazione:

1) *Caratterizzazione qualitativa delle acque di scarico, in entrata all'impianto di depurazione (PTA - NTA artt. 23 e 29);*

2) *relazione in merito alla capacità di rimozione degli inquinanti presenti, da parte dell'impianto di depurazione adottato, con particolare riferimento alle sostanze pericolose di cui all'art.108 del D.Lvo n. 152/02006 e s.m.i. (relativamente alla caratterizzazione delle acque di scarico di cui al punto 1);*

3) *Valutazione della necessità di modificare il piano di controllo e monitoraggio della discarica in relazione nuovo piano di emissione (scarico in acque superficiali);*

- che nel corso del tavolo Tecnico medesimo, l'A.R.P.A.M. Servizio Acque richiedeva quanto segue:

a) *Verifica della qualità del percolato trattato presso l'impianto ad osmosi inversa di Cà Guglielmo di Cagli, ritenuto analogo a quello di Cà Lucio e ciò al fine di verificare le caratteristiche da rispettare in relazione allo scarico.*

- che in data 7 luglio 2011 (prot. n. 11564 ad oggetto: "trasmissione analisi richieste - discariche Gruppo Marche Multiservizi S.p.A.), in risposta alla richiesta specifica dell'A.R.P.A.M. e della Provincia di Pesaro - Urbino, pervenivano presso gli uffici dell'amministrazione provinciale i documenti riportanti sia le analisi effettuate negli anni 2009 e 2010 afferenti il percolato prodotto delle discariche di Cà Lucio di Urbino, Cà Mascio di Montecalvo in Foglia e Cà Guglielmo di Cagli, quest'ultima utilizzata a scopi prevalentemente comparativi, che le analisi del permeato in uscita dall'impianto di osmosi inve, già attivo presso la discarica di Cà Guglielmo di Cagli (anch'essa utilizzata per scopi prevalentemente comparativi);

- che in relazione al summenzionato Tavolo Tecnico (1 luglio 2011) l'A.R.P.A.M. - Dipartimento Provinciale di Pesaro, rilasciava un proprio parere (oggetto: "richiesta parere tecnico in merito all'installazione di depuratore ad osmosi inversa per il trattamento del percolato prodotto dalla discarica di Cà Lucio di Urbino D.Lgs. 152/06 - Titolo III bis - Articolo 29 bis e D.Lgs n. 36/2003. Modifiche non sostanziali con aggiornamento delle A.I.A.), mediante il quale si esprimevano le seguenti considerazioni: *"Per quanto riguarda l'installazione del depuratore ad osmosi inversa per il trattamento del percolato prodotto nella discarica di Cà Lucio (Urbino) si esprime parere favorevole alla soluzione tecnologica adottata in quanto conforme a quanto prescritto al punto 2.3 dell'allegato 1 al D.Lgs 36/03 ("il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico, il concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica");*

- di DARE ATTO che il codice identificativo dello scarico di che trattasi, desunto in base al Piano regionale di Tutela delle Acque NTA, articolo 29, è il seguente: **CODICE IDENTIFICATIVO DELLO SCARICO IT 041 067 03 ISC.**



PRESCRIZIONI IMPARTITE DA A.R.P.A.M.

- all'interno dello stesso parere l'A.R.P.A.M. – Dipartimento Provinciale di Pesaro forniva le seguenti **prescrizioni**, da considerarsi parti integranti la presente Determinazione:

- **a) lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 152/2006;**

- **b) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;**

- **c) lo scarico terminale, la cui ubicazione non potrà subire modifiche non autorizzate, dovrà rimanere sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, e cioè nel pozzetto d'ispezione; il pozzetto d'ispezione dovrà inoltre essere mantenuto perfettamente efficiente, pulito ed idoneo al prelievo;**


- **d) lo scarico non deve produrre inconvenienti ambientali, quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosoli, ecc., si consiglia pertanto una periodica pulizia e manutenzione del fosso recettore nel punto di immissione dello scarico, in particolare nei periodi estivi e siccitosi, onde garantirne il deflusso verso il corso d'acqua principale;**

- **e) devono essere effettuati autocontrolli sullo scarico, con frequenza di almeno 4 volte all'anno, per la verifica dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, ammoniaca, metalli (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr tot., Ni, Hg, As). I risultati degli autocontrolli devono essere inviati, anche annualmente, sia ad A.R.P.A.M. che alla provincia, ed essere tenuti a disposizione per i competenti organi di controllo in caso d'ispezione;**

- **g) analogamente dovranno essere effettuate, con cadenza di prelievo ed invio almeno annuale, le analisi di caratterizzazione del percolato in ingresso all'impianto ad osmosi;**

- **h) dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio delle acque superficiali, con localizzazione dei punti di misura, cadenza di campionamento e tipologia di indagini da concordare con A.R.P.A.M.; i risultati del monitoraggio dovranno essere inviati, contestualmente agli esiti degli autocontrollo, sia ad A.R.P.A.M. che alla Provincia;**

- **i) per il buon funzionamento dei sistemi di depurazione devono essere effettuate le operazioni di manutenzione periodiche da parte sia del gestore che**


di ditta specializzata; il piano di manutenzione dovrà essere inviato ad A.R.P.A.M. ed alla Provincia, all'inizio dell'attività ed ogni qualvolta interverranno variazioni dello stesso. Dovrà inoltre essere tenuto a disposizione in caso di eventuali controlli, il registro di annotazione delle avvenute operazioni;

- l) il soggetto gestore deve inoltre comunicare all'Autorità Competente ed all'A.R.P.A.M., le modalità di gestione delle eccedenze del percolato trattato nell'impianto nei periodi piovosi, con previsione delle quantità eventualmente da stoccare e/o conferire altrove e relative destinazioni;

- m) il soggetto gestore è tenuto ad applicare, in ossequio alle Norme Tecniche Attuative del Piano di Tutela delle Acque, quanto specificatamente previsto all'articolo 29, comma 22: "Tutti gli scarichi di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali e sul suolo devono essere identificabili con apposita segnaletica inamovibile, tale da permetterne la facile individuazione, riportata come prescrizione nel documento autorizzatorio; la segnaletica deve riportare un codice identificativo composto da: IT ppp ccc 01234ISC dove ppp indica il codice ISTAT del comune e 01234 la numerazione sequenziale dello scarico industriale nell'area comunale seguita dalla ditta ISC. I nuovi scarichi devono essere adeguati entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, mentre per gli scarichi esistenti ed autorizzati i titolari provvedono entro 740 giorni dalla entrata in vigore delle presenti NTA..

n) entro 30 gg dalla data di attivazione dello scarico in acque superficiali deve essere installata nei pressi del punto di scarico, apposita segnaletica inamovibile al fine di permetterne la facile individuazione, così come previsto dall'articolo 29, comma 22 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque. Tale segnaletica dovrà riportare il seguente codice identificativo: CODICE IDENTIFICATIVO DELLO SCARICO IT 041 067 03 ISC.

- che il tavolo tecnico all'uopo convocato concludeva i propri lavori esprimendo **parere positivo** relativamente alla installazione di un depuratore ad osmosi inversa per il trattamento del percolato, identificando il progetto medesimo nel contesto delle modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione, e ciò ai sensi dell'articolo 29 - nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che della Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009;

- che le conclusioni favorevoli, espresse nell'ambito del Tavolo tecnico svoltosi in data 1 luglio 2011, si riassumevano in una valutazione positiva del progetto preliminare di chiusura avendo contemplato la possibilità di rilasciare la presente autorizzazione intesa quest'ultima nell'accezione di modifica non sostanziale comportante l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata mediante Determinazione Dirigenziale



Regionale 26/VAA di 3 marzo 2011 avente ad oggetto: DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2005, MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DI PESARO. DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, LOC. CA' LUCIO, COMUNE DI URBINO. RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA;

che, sulla base delle conclusioni elaborate nel corso del Tavolo Tecnico congiunto, svoltosi in data 29 settembre 2010, si era valutata la possibilità, peraltro suffragata dal favore ivi espresso dall'A.R.P.A.M. di Pesaro, di apporre una modifica al P.G.O. (Piano di gestione Operativa) esistente, con specifico riferimento alla durata temporale di anni due (2) prevista e concessa per praticare il ricircolo del concentrato nell'ambito della discarica;

- che la normativa vigente (Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, allegato 1, punto 2.3), non stabilisce limiti di carattere temporale alle modalità di confinamento del concentrato in discarica, enunciando che il concentrato può altresì rimanere confinato in discarica senza che si prevedano tempi definiti, sia durante la fase operativa che post-gestionale, purché risulti comunque verificabile e riscontrabile il contributo della concentrazione del percolato, all'abbassamento del battente idraulico nel contesto della discarica medesima;


- che sulla base delle predette valutazioni di carattere amministrativo, tecnico e normativo ed a fronte della precisa richiesta avanzata da Marche Multiservizi S.p.A., in qualità di ente Gestore diretto, e dalle Società controllate (rappresentate da MMS Ecologica e Naturambiente di poter rilanciare il concentrato nell'ambito delle discariche prescindendo dalla data di chiusura delle stesse (prot. n. 14665) la Provincia di Pesaro - Urbino concede la possibilità di rilanciare il concentrato senza alcun limite temporale se non quello stabilito dalle naturali e compiute durante delle fasi gestionali e post-gestionali, purché nel pieno ed integrale rispetto della normativa di settore (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152) ed in aderenza ad una prassi tecnico-gestionale in grado di conformarsi totalmente a quanto dalla legge prescritto.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA PROVINCIA DI PESARO - URBINO

l'ente gestore dovrà comunicare, con congruo anticipo sia ad A.R.P.A.M. (Dipartimento provinciale di Pesaro) che all'Amministrazione Provinciale di Pesaro - Urbino, l'effettuazione dello scarico proveniente dall'impianto ad osmosi inversa;

Visto

- l'elenco degli elaborati riportato nell'Allegato "A" alla presente Determinazione e predisposti in ossequio all'esigenza di valutare compiutamente l'introduzione delle varianti non sostanziali alla precedente Determinazione;



- il verbale del tavolo Tecnico tenutosi in data 1 luglio 2011. avente ad oggetto: "Tavolo Tecnico relativo alla installazione di depuratori ad osmosi inversa per il trattamento del percolato prodotto nelle discariche di Cà Lucio (Urbino) e Cà Mascio (Montecalvo in Foglia). Decreto Legislativo n. 152/2006 - Titolo III bis - Articolo 29 bis e Decreto Legislativo n. 36/2003. Modifiche non sostanziali con aggiornamento delle A.I.A." e riportato nell'Allegato "B" alla presente Determinazione;

- Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

PROPONE

1) di autorizzare, mediante il presente atto, le **modifiche non sostanziali** riportate nel presente documento istruttorio consistenti nella *richiesta di nuovo impianto di trattamento del percolato della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU) - modifiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009, concedendo la possibilità di rilanciare il concentrato senza alcun limite temporale se non quello stabilito dalle naturali e compiute durante delle fasi gestionali e post - gestionali, purché nel pieno ed integrale rispetto della normativa di settore (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152) ed in aderenza ad una prassi tecnico - gestionale in grado di conformarsi totalmente a quanto dalla legge prescritto a favore della Ditta:*

Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro

P.IVA/C.F.: 02059030417

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 - Pesaro (PU)

Sede impianto: Località Ca' Lucio - Comune di Urbino

2) di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione approvata dalla Giunta e in particolare dal Documento di Coordinamento dei Piani;


3) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

4) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;

5) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO



ALLEGATO "A"

ELENCO DEGLI ELABORATI PRESENTATI IN DATA

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

Documento 1. Allegato 5/F "Art. 29 - ter del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Articolo 213 del Decreto Legislativo n. 152/2006 - Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale".

Documento 2. Relazione tecnica e previsionale con descrizione dettagliata delle modifiche progettate, all'A.I.A. 26/VAA del 03.03.2011 e degli impatti ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta. Come previsto al punto 1.3 dell'allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1547 del 5 ottobre 2009 e dal punto 4.3 dell'allegato a della Delibera di G.P. n. 417 del 20.11.2009. Marche Multiservizi S.p.A.

Documento 3. "Nuovo impianto containerizzato per il trattamento del percolato di discarica - Relazione tecnica" - Studio Geologico Geotecnico Dott. Piergiacomo Beer, Ing. Ilaria Tonelli.

Documento 4. "Allegato 1 - Relazione geologica, geotecnica e sismica" - Studio Geologico Geotecnico Dott. Piergiacomo Beer, Ing. Ilaria Tonelli

Documento 5. "Allegato 2 - valutazione dello scarico delle acque reflue del nuovo impianto di depurazione DEL PERCOLATO NEL Rio Cà Murione - Relazione idrogeologica - Studio Geologico Geotecnico Dott. Piergiacomo Beer, Ing. Ilaria Tonelli.

Documento 6. Attestazione di versamento del costo relativo alle spese istruttorie tramite bonifico bancario, alla Tesoreria Banca dell'Adriatico CIN S; ABI 5748; CAB 13312; C.C. n. 06700007010b; Iban IT03 S057 4813 3120 6700 10b, specificando la causale "oneri istruttori D.Lvo 152/06 - gestione rifiuti - c.a.p. 7840/4e - Marche Multiservizi - impianto trattamento discarica Cà Lucio di importo pari a 1.200,00 €.



ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE GRAFICA

1. Tavola 1. Planimetria stato futuro. Scala 1:1000.
2. Tavola 2. Pianta e sezioni impianto. Scala 1:100.
3. Tavola 3. Schema processo di trattamento del percolato.



ALLEGATO "B"

ESTRATTO

PROT. 56472/2011

Pesaro, 20.07.2011

OGGETTO: Verbale del Tavolo Tecnico relativo alla installazione di depuratori ad osmosi inversa per il trattamento del percolato prodotto nelle discariche di Cà Lucio (Urbino) e Cà Mascio (Montecalvo in Foglia) . D.Lgs.n. n. 152/2006 – Titolo III bis – Articolo 29 bis e D.Lgs.n. 36/2003. Modifiche non sostanziali con aggiornamento delle AIA. Venerdì 01 luglio 2011.

VERBALE di TAVOLO TECNICO

L'anno Duemilaundici il giorno uno (01) del mese di luglio alle ore 11.30 presso la sala Volpini della Provincia di Pesaro e Urbino, Via Gramsci, n. 7 – Pesaro, ha luogo il Tavolo Tecnico convocato dal Responsabile del Procedimento Dott. Massimo Baronciani, con nota del 23.06.2011 e Prot. n. 49117/2011.

Per l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, sono presenti:

- Servizio Ambiente – P.O. 4.3.3. Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti:**
Responsabile Ufficio 4.3.3.1 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - Autorizzazioni Integrate Ambientali :
Dott. Massimo Baronciani;
 - Funzionario Ufficio 4.3.3.1-:
Dott. Giovanni Cassiani – Verbalizzatore;
 - Ufficio 4.3.1.2-Responsabile del procedimento Autorizzazioni acque reflue urbane: Dott.ssa Elena Bracci.

Per l'ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro e Urbino, sono presenti:

- Servizio Acque:**
 - Responsabile UO Scarichi/Fiumi: Dott.ssa Gioconda Bezziccheri;
- Servizio Rifiuti/Suolo:**
 - Responsabile UU.OO. Discariche/cave e Siti inquinati: Dott. Massimo Mariani.

Per MMS Ecologica S.r.l.

- Dott. Piergiacomo Beer.

Per Marche Multiservizi S.p.a. e Naturambiente S.r.l.


- Ing. Renato Testalunga;
- Ing. Daniela Ugolini;

Per il Comune di Montecalvo in Foglia:

- Geom. Sanchini Alfonso

Il Comune di Urbino è risultato assente.





Il dibattito attiene all'analisi dei temi proposti ,dalle specifiche istanze dei gestori delle discariche di Cà Mascio (Montecalvo in Foglia) e Cà Lucio (Urbino), in merito alla progettazione ed installazione di depuratori del percolato prodotto dalle discariche, tramite impianti ad osmosi inversa. Finalità dell'incontro la discussione delle problematiche tecniche, normative ed amministrative, confluenti nello snellimento ed ottimizzazione del procedimento autorizzatorio dell'Ente, rivolto alle nuove tecnologie, finalizzate all'attenuazione degli impatti sulle matrici ambientali coinvolte.

SECONDA SESSIONE – Discarica di Cà Lucio - Urbino

Baroncianni: pur in assenza di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Urbino, dichiara aperti i lavori del tavolo, in riferimento alla proposta progettuale per la BAT di depurazione del percolato presso la discarica di Cà Lucio, illustrando le caratteristiche del sito di discarica e accennando ad informazioni tecniche sui vantaggi del nuovo sistema depurante.

Beer: sulla traccia prospettica del progetto esposto nella fase precedente del tavolo illustra le caratteristiche tecniche e funzionali dell'impianto destinato al trattamento del percolato presso il sito Urbinato. Dall'inquadramento progettuale risulta un impianto ad osmosi inversa con capacità di trattamento pari a 60 mc/gg, con scarico del relativo permeato recapitante nel fosso posto a valle della discarica denominato Rio Cà Murdione (scarico nei limiti di Tab.3. All.5 parte III , D.Lgs.n.152/06), tramite tubazione di 400 metri. Medesimi risultano i vantaggi, i criteri costruttivi e gli effetti positivi sugli impatti dell'ambiente circostante con quote di permeato e concentrato residui prodotti in eguali percentuali ,rispetto all'impianto progettato per Cà Mascio. Con esame della Tavola 1 allegata alla documentazione di istanza , riferisce sulla collocazione geografica dell'impianto all'interno dei confini della discarica, programmata presso l'ultimo lotto dell'impianto (ultimo gradone), laddove sorgeranno numero due silos adeguati a creare un franco di stoccaggio del concentrato per 6 giorni. Sottolinea quindi la differenza di quota o meglio il dislivello esistente tra il depuratore e lo scarico i cui disagi potranno essere risolti con stazione di pompaggio del permeato. La condotta di 400 metri sopra accennata potrà subire variazioni in aumento in funzione del raggiungimento del punto esatto di intercettazione del recapito, identificato nell'intersezione di due fossati confluenti nel corso del Cà Murdione.

In conformità con la definizione di corpo idrico superficiale, dedotto dal contenimento entro i 120 giorni annui di secca, ripercorre ed illustra le modalità di calcolo adottate per la stima delle giornate di portata nulla oggetto di limite. Elementi utili al calcolo risultano essere stati: i dati sulla piovosità intermedia dei periodi abitualmente considerati di secca (maggio-agosto) ad esempio episodio di precipitazioni abbondanti rilevato in data 26.08.2006, valori di traspirazione ed evapotraspirazione rilevati in loco.


Bracci: rileva che non ricadendo , l'impianto in esame , in una Area sensibile o Bacino drenante, decade l'importanza della presenza di azoto e fosforo nel permeato di scarico.

→ a seguito della conclusione della parte I°e parte II° del Tavolo Tecnico si registrano note scritte riportate su apposita modulistica, alle quali si dà evidenza:

Dott.ssa Elena Bracci (nota scritta) :

" Per entrambe i progetti, si ritiene che la documentazione agli atti debba essere integrata con quanto di seguito riportato:

- 1) Caratterizzazione qualitativa delle acque di scarico, in entrata all'impianto di depurazione (PTA – NTA artt. 23 e 29);
- 2) In seguito alla caratterizzazione delle acque di scarico, relazionare in merito alla capacità di rimozione degli inquinanti presenti, da parte dell'impianto di depurazione adottato, con particolare riferimento alle sostanze pericolose di cui all'art.108 del D.Lvo n. 152/02006 e s.m.i.;
- 3) Dovrà essere valutata la necessità di modificare il piano di controllo e monitoraggio della discarica in relazione nuovo piano di emissione (scarico in acque superficiali);

- 
- 4) Relativamente alla discarica di Cà Mascio (scarico proveniente dall'impianto ad osmosi inversa recapitante nel fosso Cà Lanciarino) deve essere chiarito se il corpo idrico recettore è situato nel bacino drenante dell'area sensibile del Fiume Foglia (Tav.2-A.3.1 del PTA) ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal PTA NTA art.16 -comma 6.

Geom. Alfonso Sanchini (nota scritta):

"Avendo ricevuto in data 30.06.2011 (Prot.n. 2073) la convocazione al tavolo tecnico, il Comune di Montecalvo in Foglia si riserva di esaminare attentamente il progetto del nuovo impianto di trattamento del percolato (discarica di Cà Mascio) ed esprimere in tempi brevi, con proprio atto deliberativo eventuali osservazioni e prescrizioni"

Dott.ssa Gioconda Bezziccheri (nota scritta):

" Si rimane in attesa di conoscere, per la discarica di Cà Mascio, la caratterizzazione del percolato. Si chiede inoltre di verificare la qualità del percolato trattato dall'impianto a osmosi inversa di Cagli, che si ritiene per analogia simile a quello di Cà Mascio. Tutto ciò per verificare le caratteristiche da rispettare nello scarico in relazione alla portata del fosso di Cà Lanciarino. Quanto sopra vale anche per la discarica di Cà Lucio."

CONCLUSIONE DELLA SECONDA SESSIONE:

Baronciani: esprime parere positivo al progetto di depurazione ad osmosi inversa presso la discarica di Cà Lucio in Urbino, riproponendo alcune prescrizioni in ordine all'acquisizione di dati e referti analitici inerenti alle caratteristiche dei liquami in ingresso e dei reflui in uscita dall'impianto di trattamento del percolato.

Attribuisce quindi al verbale del tavolo tecnico l'importanza di documento testimoniante gli esiti della seduta nelle sue due sessioni e assegna ai presenti il compito di esprimere con osservazioni, note aggiuntive e di conferma sullo sviluppo delle problematiche trattate.

Alle ore 13.30 ha termine la seduta del Tavolo Tecnico nelle svolgimento delle sue due sessioni.

IL FUNZIONARIO VERBALIZZATORE

Dott. Giovanni Cassiani



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 4.3.1.1

Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti

Autorizzazioni Integrate Ambientali

Dott. Massimo Baronciani

M.eric

Firma
[Handwritten Signature]



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

COPIA dell'ORIGINALE

marche multiservizi S.p.A.
RICEVUTO
10 NOV. 2011

P/F. 19.106

FA

Prot. N. 81348/ 2011

Determinazione n. 2949 del 03/11/2011

OGGETTO: MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.- DISCARICA DI CÀ LUCIO URBINO - AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRITOVAGLIATURA DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI (OPERAZIONE R4) - D.LGS.N. 152/06 TITOLO III BIS - ART.29 -NONIES AIA E ART.20 EX ART.208. - DGRM N.1547 DEL 05.10.2009. MODIFICA NON SOSTANZIALE.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

PROP. N. 542/2011

Visto il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione predisposto dalla P.O. – “Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la richiesta di installazione e utilizzo di un nuovo impianto mobile di tritovagliatura, attività (R4 – riciclaggio e recupero dei metalli e composti metallici) presso la discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Lucio nel Comune di Urbino – modifiche non sostanziali ai sensi degli artt. 29 nonies e 29 ter del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale Marche n.1547 del 05.10.2009, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A.

P.IVA/CF: 02059030417

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 - 61122 PESARO

Sede impianto: Loc. Cà Lucio di Urbino

Visti:

Determinazione n. 2949 del 03/11/2011



- l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
 - gli artt. 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.P. n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
 - l'art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;
 - Visto l'art. 5 della legge n. 241/90;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
 - il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
 - l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
 - La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto *"Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)"*;
 - la nota Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 30 giugno 2009;
 - la nota del Ministero dell'Ambiente del 26 giugno 2009;

Determinazione n. 2949 del 03/11/2011

La Delibera di Giunta Regione Marche n. 986 del 15 giugno 2009;

- l'articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il quale prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo opportuno trattamento fissando, inizialmente, al 16 luglio 2005, il termine oltre il quale non sarebbe stato più consentito conferire in discarica i rifiuti non trattati;

- che la stessa regione Marche, mediante la summenzionata Delibera di Giunta Regione Marche n. 986 del 15 giugno 2009, aveva richiesto la proroga per le discariche che debbono dotarsi di attrezzature dedicate al trattamento mediante tritovagliatura, al fine di ottemperare pienamente alla vigente normativa;

- che entro la data del 31 dicembre 2009, l'ente gestore doveva presentare istanza conforme all'allegato 5° "Articolo n. 208, comma 15 del Decreto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero/smaltimento tramite impianto mobile", allo scopo di entrare in possesso, dopo apposita procedura amministrativa, dell'autorizzazione ordinaria ai sensi del decreto Legislativo 152/06, contestualmente all'accensione delle procedure d'appalto;

- che l'impianto di tritovagliatura si configura come impianto di recupero (R4 Riciclo/Recupero dei metalli e dei composti metallici), in quanto questa particolare forma di trattamento fisico, oltre ad essere finalizzata alla riduzione del volume dei rifiuti, separerebbe anche alcune frazioni merceologiche quali, appunto, i metalli;

- che in relazione alla data di scadenza, rappresentata, dal 31 dicembre 2009, la Provincia di Pesaro – Urbino, su richiesta degli enti gestori, convocava in data 3 novembre 2009, con specifico e motivato riferimento alle seguenti norme: nota Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 30 giugno 2009, la nota del Ministero dell'Ambiente del 26 giugno 2009, Delibera di Giunta Regione Marche n. 986 del 15 giugno 2009;

- che, nel corso del suddetto tavolo Tecnico si stabiliva quanto integralmente estratto dal verbale di tavolo tecnico ed ivi riportato:

- *In particolare le discariche che dovranno dotarsi dell'impianto di pre-trattamento sono:*

- ❖ **Discarica di Ca' Lucio di Urbino;**
- ❖ *Discarica di Ca' Rafaneto di Barchi;*
- ❖ *Discarica di Monteschiantello di Fano;*
- ❖ *Discarica di Ca' Asprete di Tavullia.*



Determinazione n. 2949 del 03/11/2011



Entro il 31/12/2009 dovrà essere presentata l'istanza da parte dei enti gestori secondo l'allegato 5A "Art. 208, comma 15 del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero/smaltimento tramite impianto mobile", riportato nella modulistica per il rilascio delle autorizzazioni ordinarie ai sensi del D.Lgs 152/06 di competenza provinciale, contestualmente alle procedure di appalto al fine di dimostrare la volontà di adottare tale impianto. L'impianto di tritovagliatura potrebbe essere configurato come impianto di recupero (R4 Riciclo/Recupero dei metalli e dei composti metallici), in quanto questo trattamento fisico oltre a essere finalizzato alla riduzione del volume dei rifiuti, separa anche alcune frazioni merceologiche, quali i metalli. Tuttavia sarà cura degli enti gestori presentare un layout che contenga le procedure gestionali e le modalità operative da adottare in maniera comune per la presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 208, comma 15 del D.Lgs 152/06. Contestualmente all'istanza dovrà essere verificato se il progetto deve essere sottoposto alla procedura di VIA di cui alla L.R. 7/2004.

- il principio di *buon andamento*, espresso dall'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo il quale sussiste l'obbligo, per ogni agente pubblico (nella fattispecie il responsabile del procedimento) si svolgere la propria attività secondo le modalità più opportune ed idonee per realizzare un'azione amministrativa economica, efficiente ed efficace;

il *principio di ragionevolezza* espresso alla luce della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) secondo cui, l'azione amministrativa, ben oltre il mero rispetto delle prescrizioni normative, deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa, sì da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali, esprimendosi con piena adesione ai dati di fatto ed agli stessi interessi emersi nel corso dell'istruttoria ed in coerenza con le premesse ed i criteri concepiti dalla stessa Pubblica Amministrazione.

- il *procedimento amministrativo* da considerarsi come l'insieme di una pluralità di atti (susseguenti e diversi tra loro) che, nonostante la loro eterogeneità ed autonomia, risultano preordinati allo stesso fine e, cioè, alla produzione degli effetti giuridici propri di un determinata fattispecie;

- il *divieto di aggravamento del procedimento* (sancito all'articolo 1, comma 2 della Legge 241/90) il quale rappresenta un criterio di alta rilevanza amministrativa oggi formalmente e sostanzialmente esplicitato nella seguente enunciazione: "la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria";

Determinazione n. 2949 del 03/11/2011

- menzionato *divieto di aggravamento del procedimento* transita da una *concezione meramente procedimentale* ad una più articolata *concezione funzionale del procedimento medesimo* per la quale, quest'ultimo, non rappresenta più un semplice nesso causale tra una serie consequenziale di atti ma si sublima in una sintesi di essi, ove risulta privilegiato il momento di verifica e valutazione degli interessi reali in svolgimento; tanto da giungere ad una approfondita conoscenza dei passaggi istruttori potenzialmente ed inutilmente gravanti che, di conseguenza, potrebbero costituire una percepibile opposizione al naturale ed efficace svolgimento dei fini.

- che relativamente al richiamato principio di *buon andamento*, espresso dall'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, sussiste l'obbligo, per ogni agente pubblico, di svolgere la propria attività secondo le modalità più opportune ed idonee per realizzare un'azione amministrativa economica, efficiente ed efficace e che in tale specifico contesto risulterebbe possibile provvedere ad una efficace convergenza degli atti sin qui espressi (sospesi ed efficaci) al fine di promuovere un percorso amministrativo finalizzato all'integrazione finale dei dati in possesso;

- che in ossequio al predetto *divieto di aggravamento del procedimento* (sancito all'articolo 1, comma 2 della Legge 241/90) secondo il quale "*la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria*", risulta possibile predisporre l'attività organizzativa dell'ente, in relazione all'economicità degli atti ed alla loro riproduzione nel contesto modulare della conferenza dei servizi convocabile ai sensi dell'articolo 208;

- che l'applicazione dell'articolo 208, consente di incorporare, insieme alle autorizzazioni ed agli atti all'uopo elencati, i procedimenti in corso avvalendosi, nello specifico delle valutazioni espresse precedentemente agli atti di sospensione, informando l'operato della pubblica amministrazione ai consolidati criteri di economicità, efficienza ed efficacia;

- dato, pertanto atto, che la transizione dall'iniziale riferimento legislativo rappresentato dall'articolo 208, all'attuale applicazione della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale contemplata al Titolo III - bis dello stesso Decreto di riferimento (articolo 29 - nonies) permette, senza soluzione di continuità alcuna, l'applicazione del criterio di *non aggravamento del procedimento* in quanto le fasi procedurali ed amministrative affrontate dal soggetto istante hanno pienamente corrisposto ai requisiti contemplati dai citati articoli di legge, secondo i più garantiti principi di equipollenza;

Determinazione n. 2949 del 03/11/2011



- che la trasmutazione dell'articolo 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), in articolo 29 – nonies del Decreto Legislativo 152/2006, coniuga organicamente i predetti criteri di: *divieto di aggravamento del procedimento, di buon andamento, e di ragionevolezza* della pubblica azione, e ciò coerentemente con una visione moderna del modello amministrativo in linea con l'evoluzione della normativa e della società;
- che il *principio di ragionevolezza* espresso alla luce della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) ed ivi applicato, è assunto a principale punto di riferimento nei confronti del quale volge l'operato di questa amministrazione, asseverato che il mero rispetto delle prescrizioni normative qualora si ponga in contrasto o contraddizione con gli ultronei e consolidati criteri di efficacia ed efficienza dell'azione pubblica, deve contemperarsi ed adeguarsi ad un superiore ed ineludibile *canone di razionalità operativa*, sì da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali, potendosi così esprimere in piena adesione ai dati di fatto ed agli interessi medesimi emersi nel corso dell'istruttoria specifica, coerentemente con le premesse ed i criteri concepiti da questa stessa Pubblica Amministrazione.
- che in relazione al suddetto *principio di ragionevolezza*, la presente determinazione allinea i propri contenuti ai dettami della normativa afferente il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale garantendo il rispetto della matrice ambientale e territoriale interagente con l'impianto autorizzato;

- l'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
- visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1. di autorizzare l'allocazione e l'utilizzazione di un impianto mobile di tritovagliatura dedicato alla seguente fase lavorativa: operazione di recupero R4 – riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici – allegato C alla parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e necessario alla effettuazione delle

Determinazione n. 2949 del 03/11/2011



previste attività di pre - trattamento dei rifiuti in ingresso, presso la discarica di Cà Lucio di Urbino (nell'ambito delle modifiche non sostanziali ai sensi degli artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009), a favore del soggetto qui specificato: '

Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A.

P.IVA/CF: 02059030417

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 Pesaro

Sede impianto: Loc. Cà Lucio di Urbino



2. Della presente determinazione viene data comunicazione al soggetto interessato, e, per quanto riguarda questo ente, l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;
3. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell'Amministrazione al Controllo della Regolarità Amministrativa in attuazione delle direttive per l'applicazione del Regolamento interno approvato con deliberazione di G.P. n. 229 del 29/05/2009;
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il **Dott. Massimo Baronciani** e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
5. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Dirigente Servizio 4.3
F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

MB/MB

La presente copia, composta di n...⁷... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n...³... allegati per un totale di n...¹⁹... pagine.

Pesaro, 11 0 NOV. 2011

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
SERVIZIO AMBIENTE - P.O. 4.3.1
(Dott. Giulio Boccioletti)

Provincia di Pesaro e Urbino - Viale Gramsci, n. 4 - 61100 Pesaro - Telefono 0721/3591 - Fax 0721/359295 - P.IVA 00212000418



ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 2949 del 03/11/2011

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed il Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205;
 - il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti";
 - la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
 - la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
 - la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 - B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze alle Province con l'articolo 14 (modifica alla legge regionale 28/1999): "l'articolo 25 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente: Articolo 25 (Procedure in materia ambientale) 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, nella fattispecie, il Titolo III - bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)";
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
 - il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
 - l'articolo 29 - nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: "*il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l - bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della*

comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”.



- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904, n. 234) – Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;
- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” (oggi Titolo III – bis - Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);
- l’Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, il quale ha fornito le definizioni di *modifica*, *modifica sostanziale*, e *impianto* e, desunte dal precedente (ora abrogato) Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: a) *modifica dell’impianto* (una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull’ambiente); b) *modifica sostanziale* (una modifica dell’impianto che, secondo un parere motivato dell’Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; c) *impianto* (l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento;
- che il medesimo Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, esplica, con ulteriore grado di dettaglio, i concetti di *modifica sostanziale e non sostanziale*, contemplando, per le *modifiche non sostanziali*, la sola comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l’Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l’autorizzazione;
- che oggetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività del complesso siano incluse nell’Allegato I sia che all’interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;
- la nota Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 30 giugno 2009;
- la nota del Ministero dell’Ambiente del 26 giugno 2009;
- la Delibera di Giunta Regione Marche n. 986 del 15 giugno 2009;
- l’articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, l quale prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo opportuno trattamento fissando, inizialmente, al 16 luglio 2005, il termine oltre il quale non sarebbe stato più consentito conferire in discarica i rifiuti non trattati;
- che la stessa regione Marche, mediante la summenzionata Delibera di Giunta Regione Marche n. 986 del 15 giugno 2009, aveva richiesto la proroga per le discariche che debbono dotarsi di attrezzature dedicate al trattamento mediante tritovagliatura, al fine di ottemperare pienamente alla vigente normativa;
- che entro la data del 31 dicembre 2009, l’ente gestore doveva presentare istanza conforme all’allegato 5° “Articolo n. 208, comma 15 del Decreto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizzazione

all'esercizio di operazioni di recupero/smaltimento tramite impianto mobile", allo scopo di entrare in possesso, dopo apposita procedura amministrativa, dell'autorizzazione ordinaria ai sensi del decreto Legislativo 152/06, contestualmente all'accensione delle procedure d'appalto;

- che l'impianto di tritovagliatura si configura come impianto di recupero (R4 Riciclo/Recupero dei metalli e dei composti metallici), in quanto questa particolare forma di trattamento fisico, oltre ad essere finalizzata alla riduzione del volume dei rifiuti, separerebbe anche alcune frazioni merceologiche quali, appunto, i metalli;

- che in relazione alla data di scadenza, rappresentata, dal 31 dicembre 2009, la Provincia di Pesaro – Urbino, su richiesta degli enti gestori, convocava in data 3 novembre 2009, apposito Tavolo Tecnico, con specifico e motivato riferimento alle seguenti norme: nota Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 30 giugno 2009, la nota del Ministero dell'Ambiente del 26 giugno 2009, Delibera di Giunta Regione Marche n. 986 del 15 giugno 2009;

- **Considerato,**

- che l'impianto approvato rappresenta una B.A.T. (Best available technologies) applicata alla discarica di che trattasi; in quanto finalizzato al raggiungimento di un più elevato grado di gestionalità interna all'impianto;

- che le operazioni di tritovagliatura, in relazione alla loro comprovata non sostanzialità (riscontrata ai sensi delle procedure di verifica prescritte dall'art. 20 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) comportano, ben altrimenti, un ulteriore grado di miglioramento gestionale contribuendo, di conseguenza, alla conseguente mitigazione degli impatti ambientali già esistenti;

- che, pertanto, l'applicazione e l'esercizio della fase di tritovagliatura non necessita di garanzie finanziarie specifiche in quanto, oltre alle menzionate ragioni di natura tecnologico - strutturale, si configura come operazione implementata all'interno *sia dell'intero sistema gestionale* (costituito dal complesso produttivo denominato discarica), sia del corpo normativo, (quest'ultimo rappresentato dalla stessa Autorizzazione Integrata Ambientale), il quale già contempla l'adozione di apposite garanzie fidejussorie valenti proprio per l'intero sistema impiantistico e già da tempo operante;

- che in relazione alla data di scadenza, rappresentata, dal 31 dicembre 2009, la Provincia di Pesaro – Urbino, su richiesta degli enti gestori, convocava in data **3 novembre 2009, apposito Tavolo Tecnico**, con specifico e motivato riferimento alle seguenti norme: nota Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 30 giugno 2009, la nota del Ministero dell'Ambiente del 26 giugno 2009, Delibera di Giunta Regione Marche n. 986 del 15 giugno 2009;

- che, nel corso del suddetto tavolo Tecnico si stabiliva quanto integralmente estratto dal verbale di tavolo tecnico ed ivi riportato: *“ In particolare le discariche che dovranno dotarsi dell'impianto di pre-trattamento sono: Discarica di Ca' Rafaneto di Barchi; Discarica di Monteschiannello di Fano; Discarica di Ca' Asprete di Tavullia; Discarica di Ca' Guglielmo di Cagli; Discarica di Ca' Lucio di Urbino. Entro il 31/12/2009 dovrà essere presentata l'istanza da parte dei enti gestori secondo l'allegato 5A “Art. 208, comma 15 del D.Lgs. 03/04/2006,*

n.152, *Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero/smaltimento tramite impianto mobile*", riportato nella modulistica per il rilascio delle autorizzazioni ordinarie ai sensi del D.Lgs 152/06 di competenza provinciale, contestualmente alle procedure di appalto al fine di dimostrare la volontà di adottare tale impianto. L'impianto di tritovagliatura potrebbe essere configurato come impianto di recupero (R4 Riciclo/Recupero dei metalli e dei composti metallici), in quanto questo trattamento fisico oltre a essere finalizzato alla riduzione del volume dei rifiuti, separa anche alcune frazioni merceologiche, quali i metalli. Tuttavia sarà cura degli enti gestori presentare un layout che contenga le procedure gestionali e le modalità operative da adottare in maniera comune per la presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 208, comma 15 del D.Lgs 152/06. Contestualmente all'istanza dovrà essere verificato se il progetto deve essere sottoposto alla procedura di VIA di cui alla L.R. 7/2004.

- il **documento d'istanza** denominato: " Discarica di Cà Lucio di Urbino (PU) – Trasmissione per autorizzazione di un impianto mobile di tritovagliatura per il pretrattamento con recupero dei rifiuti urbani", comunicazione recante Prot.Ditta n.19260 del 02.12.2009, assunto agli atti con Ns.Prot.n. 79168 del 03.12.2009, con la quale veniva richiesta l'autorizzazione di che trattasi;
- il **Tavolo Tecnico** svoltosi in data **29 gennaio 2010**, avente ad oggetto: "Impresa richiedente Marche Multiservizi S.p.A. Verbale Tavolo Tecnico imerito all'autorizzazione di un impianto di tritovagliatura presso la Discarica di Cà Lucio - Urbino. Articolo 208 del Decreto Legislativo 152/2006";
- che il suddetto tavolo tecnico concludeva i propri lavori fornendo parere complessivamente positivo relativamente alla concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 152/2006 ferma restando la successiva verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
- che, all'interno dell'endoprocedimento dedicato alla valutazione della predetta assoggettabilità a la Ditta Marche Multiservizi S.p.A., in qualità di ente gestore della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio in Urbino , mediante nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro – Urbino (con prot. n. **87760/10** – del 28.12.2010 Servizio 4.1 Urbanistica – Pianificazione territoriale VIA – Aree protette) *presentava richiesta di valutazione della sostanzialità delle modifiche apportate*, ai sensi dell'Allegato IV, punto 8, lettera "t" del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e in ossequio alle modalità indicate al punto 1.4 della Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1600/2004 "*linee guida generali per l'attuazione della Legge Regionale sulla V.I.A.*" di cui alla *Legge Regionale n. 7/04 e ss.mm.ii.*";
- che le modifiche che si dovevano apportare al complesso della Discarica di rifiuti non pericolosi, esistente e funzionante in località Cà Lucio di Urbino sono relative all'introduzione nell'ambito del perimetro della discarica, di un (1) impianto di tritovagliatura di rifiuti urbani;
- che il Servizio 4.1 Urbanistica – Pianificazione Territoriale VIA – Aree Protette mediante nota prot. n. **1173 del 11.01.2011**, avente ad oggetto: "Ditta Marche Multiservizi S.p.A. – Procedura di verifica art.20 del D.Lgs.n. 152/06 e ss.mm.ii. e DGRM n.164/09 - Valutazione della sostanzialità delle modifiche alla discarica di Cà Lucio – Loc.Cà Lucio –Comunicazione Serv.4.1" asseverava la **NON SOSTANZIALITA'** delle modifiche introdotte dall'inserimento dell'impianto di tritovagliatura nell'area di discarica, nel solo caso in cui l'impianto medesimo non risultasse sottoposto a traslazioni presso altri

luoghi, alterando in tal modo la valutazione complessiva degli impatti generati dal tritovagliatore nel sito parzialmente individuato;

- il **Tavolo Tecnico del 5 aprile 2011** dedicato alla possibilità di giungere ad una concertazione di provvedimenti miranti ad una gestione comunemente condivisa della gestione dei rifiuti non pericolosi nelle discariche (attività D1 e R4) in attinenza alle modalità prescritte per la tracciabilità della movimentazioni degli stessi, così come indicato dal sistema SISTRI. In sostanza, il tavolo Tecnico mirava alla semplificazione ed ottimizzazione degli adempimenti relativi alla registrazione di particolari codici di rifiuto, in entrata ed in uscita, nell'ambito degli adempimenti informatizzati imposti ai gestori. La precedente Conferenza dei Servizi organizzata sul medesimo tema in data 23.02.2011 ed una successiva nota scritta, trasmessa da ASET SpA con Prot.n.3386 del 10.03.2011 a firma del Dott.G. Mattioli avevano inquadrato la problematica, evidenziando incongruenze nell'ambito della gestione della piattaforma SISTRI, con particolare riguardo all'intersezione tra le attività R4 e D1 internamente alle discariche. Era dunque maturata la proposta di razionalizzare la registrazione in entrata dei rifiuti direttamente come D1 attività dalla quale si dovrà prevedere un solo flusso in uscita corrispondente al materiale metallico recuperato. A tal fine, risultava opportuno discutere i margini temporali di applicazione del provvedimento alternativo al SISTRI e le specifiche tecnico-amministrative dell'intervento nell'ambito dell'inquadramento normativo vigente (Art. 208 comma 15, del D.Lgs.n.152/2006, e parte II, titolo III-bis dello stesso decreto in relazione all'AIA);

- la **Conferenza dei Servizi** svoltasi in data **10 maggio 2011** (prot. n. 38700/2011 del 20 maggio 2011), avente ad oggetto "Conferenza dei Servizi conclusiva sulle problematiche inerenti gli impianti mobili di tritovagliatura e applicabilità della piattaforma SISTRI nelle discariche di rifiuti non pericolosi. Articolo 208 – comma 15 – Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. – Titolo III bis";

- che la suddetta Conferenza dei Servizi concludeva i propri lavori esprimendo **parere positivo** relativamente alla realizzazione dell'impianto di tritovagliatura a suo tempo presentato

- tenuto conto della seguente

SINTESI PRESCRITTIVA

A) l'attività di pre – trattamento (tritovagliatura) deve rispettare i contenuti e le modalità richiamate e indicate al punto 1.4 della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1600/2004 "Linee guida generali per l'attuazione della Legge Regionale sulla V.I.A. (Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004);

B) l'attività di pre – trattamento (tritovagliatura) deve rispettare i contenuti e le modalità richiamate e indicate nella comunicazione di NON SOSTANZIALITÀ rilasciata dall'Autorità Competente in data 31 dicembre 2010 (Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale VIA – VAS della Provincia di Pesaro – Urbino), con precipuo riferimento Delibera di Giunta Regione Marche n. 1600/2004 "Linee



guida generali per l'attuazione della Legge Regionale sulla V.I.A. (Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004);

C) *l'attività di pre - trattamento (tritovagliatura) deve interessare i rifiuti classificabili come urbani secondo l'origine ed indifferenziati quanto a caratteristiche composizionali escludendo i rifiuti inadatti alla fase di triturazione, i Rifiuti Speciali non pericolosi ed i Fanghi;*

D) l'attività di pre - trattamento (tritovagliatura) può avvalersi della valutazione di *NON SOSTANZIALITA'* (rilasciata dall'Autorità Competente relativamente alle indicazioni dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 152), solamente se condotta all'interno del perimetro della discarica *senza che si dispongano spostamenti o delocalizzazioni dell'impianto presso altri luoghi;*

E) in caso di spostamento delocalizzazione dell'impianto in altri siti, l'ente gestore *deve sottoporre la modifica ad una nuova verifica di assoggettabilità ai sensi della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1600/2004* attendendone gli esiti da parte dell'Autorità Competente;

F) considerate le problematiche applicative attinenti la gestione della piattaforma informatica e dei dati di conferimento dei rifiuti (SISTRI) ancora di fase di implementazione (la cui applicazione al momento è prevista a far data dal 9 febbraio 2012), con particolare riguardo all'intersezione tra le attività R4 e D1 internamente alle discariche, **si dispone un periodo transitorio di mesi sei (6) a partire dalla data di effettiva applicazione del sistema SISTRI, ENTRO IL QUALE i flussi di entrata potranno essere registrati direttamente come attività D1 (attività dalla quale si dovrà prevedere un solo flusso in uscita corrispondente al materiale metallico recuperato). Al termine di tale periodo transitorio di mesi 6 (e non oltre) le registrazioni dovranno comunque essere eseguite considerando la presenza dell'impianto R4.**

G) le attività di pre - trattamento mediante tritovagliatura dovranno avere inizio entro e non oltre il 1° gennaio 2012;

Visto,

- l'elenco degli elaborati riportato nell'Allegato "A" alla presente Determinazione e predisposti in ossequio all'esigenza di valutare compiutamente l'introduzione delle varianti non sostanziali alla precedente Determinazione;

- le conclusioni della *Conferenza dei Servizi* svoltasi in data 10 maggio 2011

- l'Allegato "B" alla presente Determinazione il quale riporta il testo della *Conferenza dei Servizi conclusiva*, svoltasi in data 10 maggio 2011, da considerarsi parte integrante della determinazione medesima;

- Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n 15

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

PROPONE

1.: di autorizzare l'allocazione e l'utilizzazione di un impianto mobile di tritovagliatura dedicato alla seguente fase lavorativa: operazione di recupero R4 – riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici – allegato C alla parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e necessario alla effettuazione delle previste attività di pre – trattamento dei rifiuti in ingresso, presso la discarica di Cà Lucio di Urbino (nell'ambito delle modifiche non sostanziali ai sensi degli artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009), a favore del soggetto qui specificato:

Ragione Sociale: **Marche Multiservizi S.p.A.**

P.IVA/CF: **02059030417**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144 - 61122 PESARO**

Sede impianto: **Loc. Cà Lucio di Urbino**



- 2) di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione approvata dalla Giunta e in particolare dal Documento di Coordinamento dei Piani;
- 3) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;
- 4) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;
- 5) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 6) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO





ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 2949 del 03/11/2011

ALLEGATO "A"

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI

DOCUMENTO 1. **Istanza** avente ad oggetto: Articolo 208, comma 15 del Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152. Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero/smaltimento tramite impianto mobile.

DOCUMENTO 2. **Oneri istruttori** (riferimento: Cro: 21943847307- Nop. 219438470 data operazione: 30.11.2009 - causale: 4800 Bonifico - importo: 300,00).

DOCUMENTO 3. **Relazione Tecnica**. Impianto mobile di tritovagliatura per il pretrattamento con recupero dei rifiuti urbani.

DOCUMENTO 4. **Atto di fusione** delle Società A.S.P.E.S. Multiservizi S.p.A. e Megas S.p.A. e Statuto della Società Marche Multiservizi S.p.A.


DOCUMENTO 5. **Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino**.

DOCUMENTO 6. **Bilancio di sostenibilità 2008**.

DOCUMENTO 5. **Quadro informativo per la procedura di Verifica**.

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRATIVI

DOCUMENTO 1. **Nota integrativa** del 6 ottobre 2010 al QUADRO INFORMATIVO PER LA PROCEDURA DI VERIFICA inerente l'analisi degli impatti non rilevanti





ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 2949 del 03/11/2011

ALLEGATO "B"

ESTRATTO

PROT. 38700 /2011

Pesaro, 20.05.2011

OGGETTO: Verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva sulle problematiche inerenti gli impianti mobili di tritovagliatura e applicabilità della piattaforma SISTRI nelle discariche di rifiuti non pericolosi . (Art.208- comma 15. D.Lgs.n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. - Titolo III bis, D.lgs.n.152/2006)

VERBALE della CONFERENZA DEI SERVIZI

L'anno Duemilaundici il giorno 10 del mese di maggio alle ore 10.30 presso la sala Volpini della Provincia di Pesaro e Urbino, Via Gramsci, n. 7 – Pesaro, ha luogo il Tavolo Tecnico convocato dal Responsabile del Procedimento Dott. Massimo Baronciani, con nota Prot. n. 23760 del 29.03.2011

Sono presenti all'incontro:

-Servizio Ambiente – P.O. 4.3.3. Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti:

- Responsabile Ufficio 4.3.3.1 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - Bonifica siti inquinati: Dott. Massimo Baronciani;
- Funzionario Ufficio 4.3.3.1- Dott. Giovanni Cassiani – Verbalizzatore.

- Marche Multiservizi S.p.a.:

- Ing. Renato Testalunga (Direttore tecnico discarica di Cà Asprete – Tavullia);
- Ing. Daniela Ugolini (Responsabile tecnica e amministrativa discarica di Cà Asprete – Tavullia).

- Aset S.p.a.:

- Direttore Tecnico Discarica Monteschiantello di Fano: Dott. Sandro De Rosa;
- Resp.Amministrativo Area Servizi Ambientali : Sig.Giuliano Tombari;

- Comune di Barchi:

- Sindaco del Comune e Presidente dell'Unione Roveresca: Sauro Marcucci
- Geol. Francesco Giambartolomei (Responsabile tecnico e amministrativo Discarica di Cà Rafaneto);

Il punto focale dell'incontro verte su caratteristiche di interdisciplinarietà tra problematiche sinergiche, relative all'applicazione delle procedure inerenti la piattaforma SISTRI, nell'ambito delle modalità di gestione degli impianti di tritovagliatura di rifiuti non pericolosi (R4), all'interno delle strutture di discarica (D1). Alla luce degli elementi decisivi assunti nel corso delle precedenti riunioni, C.d.S. del 23.02.2011, (da cui nota ASET Prot.n. 3386 del 10.03.2011) e tavolo tecnico del 05.04.2011, la conferenza, di cui con il presente verbale se ne riportano gli esiti, intende assumere decisioni comunemente condivise, al fine di concludere l'azione amministrativa nel modo più efficace, nel contesto dell'inquadramento normativo vigente (Art. 208 comma 15, del D.Lgs.n.152/2006, e parte II, titolo III-bis dello stesso decreto in relazione all'AIA).

La Conferenza dei servizi ha inizio alle ore 11.00.



Baronciari: apre i lavori della conferenza introducendo tematiche legate alla gestione degli impianti di tritovagliatura nell'accezione normativa R4, relativamente alla verifica di assoggettabilità di cui al disposto combinato degli artt. 10 e 20 del D.lgs 152/2006 ed in riferimento agli obblighi imposti dalle DGRM n.689/2009 e n.1600/2004. Inquadra quindi la problematica nel contesto semantico della riduzione degli impatti sull'ambiente e della tutela delle aree di discarica in cui sono posizionati. Accenna poi a problematiche relative alla sicurezza degli ambiti di lavoro ed alla protezione degli addetti da effetti causati dalle lavorazioni R4 negli impianti di triturazione, citando i rischi dovuti principalmente alla proiezione di schegge e produzione di rumori impattanti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Ricorda inoltre che nel precedente tavolo tecnico del 05.04.2011 si era convenuta una possibile soluzione per la semplificazione della gestione in ambito SISTRI delle movimentazioni di rifiuti R4 e D1, acquisendo in merito parere favorevole espresso in un secondo tempo dal Dott. Mariani M. del Dip.Arpa di Pesaro. Cita inoltre la pratica, suggerita nel contesto del diritto amministrativo, della "conversione amministrativa" mediante la quale l'Ente attuerà la confluenza dei principi autorizzatori dell'art.208 c.15 del D.Lgs. 152/2006 nell'alveo normativo di competenza delle AIA, nel contesto delle modifiche non sostanziali che contemplano aggiornamento dell'autorizzazione. Traccia quindi un quadro sintetico dei contenuti della determinazione dirigenziale che produrrà effetti normativi e di autorizzazione in merito alla problematica discussa.

Chiarisce su istanza dell'Ing. Testalunga in merito alla modalità della conversione amministrativa, nell'ambito del concetto legislativo definito "*Tempus regit actum*", ai sensi del quale la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata, quanto a presupposti di fatto e giuridici, al momento della sua adozione, con riferimento all'effetto della validità dell'art.208 (Dlgs.152/06), rispetto al subentrare della norma AIA. Evidenzia che la ratio dell'intervento deve comunque attenersi ai dettami degli artt. 177 e 178 del Dlgs. 152/2006, in materia di tutela dell'ambiente.

A seguire approfondisce ed esplica concetti legati alle operazioni di ricopertura temporanea e/o giornaliera presso le discariche, in seno alla disputa sorta relativamente all'applicazione delle operazioni R5 e D1, basandosi su elementi decisionali e normativi già assunti in precedenti tavoli tecnici.

Gianbartolomei: riporta la tematica della discussione su problematiche legate all'utilizzo del sistema SISTRI in riferimento all'interpretazione delle operazioni R4 e D1, nel contesto delle movimentazioni in ingresso presso le discariche.

Sintesi delle fasi immediatamente successive a cura del redattore:

Su tale spinta si innesca un confronto che vede partecipare i presenti (**Tombari, Gianbartolomei, De Rosa e Baronciari**) con argomentazioni inerenti contenuti tecnici già discussi nel tavolo tecnico del 05.04.2011 e formalizzati nelle finalità, da apposita nota ASET citata in premessa, con conseguente parere del Dott.Mariani M. (ARAPM). Viene dunque ribadita l'azione avente per obiettivo la proposta di proroga dei tempi di registrazione dell'attività R4 (contesto SISTRI) fino alla data del 31.12.2011, con opzione, contemplata dall'atto autorizzatorio di prossima emissione, di un ulteriore slittamento del termine legato all'effettiva attivazione della piattaforma informatica. Il termine vigente per l'inizio della fruizione dell'interfaccia SISTRI è tuttora quello fissato per il 01.06.2011.

De Rosa: Ritiene plausibile l'introduzione di un periodo di sperimentazione e rodaggio delle pratiche proposte, in quanto alternative alle prescrizioni SISTRI, almeno fino alla data fissata per il 31.12.2011. Verificate a seguito di ciò le condizioni di fattibilità della ricongiunzione con le pratiche SISTRI si potrà valutare l'esigenza di una nuova proroga oppure il ripristino della registrazione delle operazioni R4. Le specifiche tecniche del periodo di congiuntura, prosegua, potrebbero essere introdotte nell'atto autorizzatorio. La fase valutativa potrebbe produrre risultati entro la fine di novembre o inizio dicembre c.a., momento utile per stabilire un ulteriore deferimento del termine discusso, per dare inizio alle iscrizioni con modalità R4 a partire dalla data del 01.01.2012.

Testalunga: ritiene necessario un periodo di verifica sull'attendibilità e praticabilità delle operazioni inerenti la piattaforma SISTRI nel contesto della movimentazione in discarica, al fine di evitare ulteriori

proroghe successive alla data del 31.12.2011. Al fine di adottare modalità di attivazione di eventuali periodi di sperimentazione con triturazione dei rifiuti, propone al fine di rendere trasparente l'intervento, l'istituzione di pratiche assimilabili ad un iter tecnico - amministrativi di messa a regime e messa in esercizio dei tritovagliatori. Tale soluzione potrebbe anche comportare il sopralluogo di Provincia od Arpam nel corso dell'esecuzione dei test di prova su attività R4. Comunica inoltre che a livello nazionale l'applicazione del sistema SISTRI, fissata nuovamente per la data del 01.06.2011, potrà avere impulso o stasi in funzione degli esiti delle prove di accesso-registrazione e assistenza SISTRI, denominate click day fissate per il giorno 11.05.2011.

Baronciani: propone prassi aziendale da parte dei gestori di discarica che contempili la richiesta di un nulla osta da parte dell'Ente in funzione dell'inizio e dichiarazione delle fasi di prove propedeutiche delle operazioni di triturazione dei rifiuti. Precisa inoltre che le attività R4 sono tuttora contenute nelle specifiche tecniche riguardanti le attività già autorizzate presso le discariche. Non ritiene dunque opportuno avviare modalità di messa in esercizio e/o messa a regime che risulterebbero di appesantimento sia per l'Amministrazione che per i gestori. Tuttavia ritiene necessaria una comunicazione da parte dei gestori in ordine all'istituzione dei periodi di valutazione e prova dei tritovagliatori.

De Rosa: riassume i contenuti trattati specificando le esigenze dei gestori presenti, nel contesto delle prescrizioni autorizzatorie, ai sensi delle quali l'atto, potrà contenere indicazioni normative necessarie a legittimare un periodo transitorio all'interno del quale eseguire test di prova e verifica delle azioni R4 nell'operatività della triturazione dei rifiuti e nelle iscrizioni delle stesse tramite SISTRI. Assevera quindi l'iter composto comunicazione- nulla osta - sopralluogo, in funzione dei periodi di osservazioni discussi.

CONCLUSIONI:

Baronciani: facendo notare la necessità di sollecitare risposte da parte delle Amministrazioni Comunali (Fano, Urbino e Tavullia) assenti alla conferenza benché convocate, **chiude i lavori dell'incontro con l'approvazione dei progetti di realizzazione degli impianti di tritovagliatura, (operazione R4) a suo tempo presentati.** Specifica poi che le tempistiche per l'attivazione della proroga SISTRI e per le modalità di esecuzione dei test di prova su R4, decorreranno con termini dettati dall'emanazione della Determina Dirigenziale di autorizzazione all'attività di tritovagliatura .

Alle ore 12.30 la Conferenza dei Servizi dichiara chiusi i lavori.

A seguito della mancata partecipazione alla C.d.S di cui sopra, si registra invio di fax da parte dell'U.O. Ambiente del Comune di Fano, a firma del Dott.Fossi G., recante motivazione per l'assenza e differimento per invio di eventuale parere scritto sugli argomenti dell'incontro.

IL FUNZIONARIO VERBALIZZATORE

(Dott. Giovanni Cassiani)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 4.3.1.1

Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti
Bonifica Siti Inquinati

Dott. Massimo Baronciani

MB/gic



Provincia
di Pesaro e Urbino

marche
MULTISERVIZI S.p.A.
RICEVUTO
24 NOV. 2011

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Diritti di Segreteria assolti con € 8,52

forbani

19938 COPIA DELL' ORIGINALE

FA

Prot. N. 85353/2011 ERRATA CORRIGE DEL 24/11/2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 4.3.1.1

Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti

Bentivoglio Sili Indignati
Doc. Massimo Baronciani



Determinazione n. 3117 del 17/11/2011



OGGETTO: MARCHE ECOLOGICA S.R.L. DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' LUCIO (URBINO). AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DI COMPOSTAGGIO INTERNO ALLA DISCARICA - D.LGS. N. 152/2006 - TITOLO III BIS - ARTICOLO 29 BIS E D.LGS N. 36/2003 - LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2009, N. 24. (MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA).

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

Visto, il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione, predisposto dalla P.O. 4.3.3 - "Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la *richiesta di ampliamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU) - modifiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009, a favore della Ditta:*

Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro

P.IVA/C.F.: 02059030417

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 - Pesaro (PU)

Sede impianto: Località Ca' Lucio - Comune di Urbino



Visti,

- la Determinazione Dirigenziale Regionale 26/VAA di 3 marzo 2011 avente ad oggetto:
DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2005. MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DI PESARO.



**DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, LOC. CA' LUCIO, COMUNE DI URBINO.
RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA.**

- la Determinazione n. 2551 del 23/09/2011 avente ad oggetto: **DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CÀ LUCIO (URBINO) – MARCHE MULTISERVIZI S.P.A AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO - DLGS. N. 152/2006 PARTE III BIS - ARTT. 29 NONIES E 29 TER E SS.MM.II. E DGRM N. 1547 DEL 05.10.2009 . MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA N. DD.26/VAA DEL 03.03.2011.**

La Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004;

La Legge Regionale n. 6/7;

La Legge Regionale n. 24 del 12 ottobre 2009 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);

Ritenuto

- per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente provvedimento;
- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni altro caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali più restrittive, che dovessero intervenire in materia;

Visto

- la nota. Prot. n. 63108 del 16 agosto 2011, avente ad oggetto: *“lettera di trasmissione del materiale relativo alla modifica non sostanziale dell’A.I.A. n. 26/VAA del 03.03.2011, per richiesta autorizzazione all’ampliamento dell’impianto di compostaggio all’interno della struttura IPPC – discarica di Cà Lucio di Urbino”*;
- l’istanza ad oggetto: *“Articolo 29 – ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Articolo 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale “*, del 5 agosto 2011, con il quale veniva richiesta l’autorizzazione di che trattasi;
- il documento attestante l’avvenuto versamento, da parte della Ditta Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro, Via dei Canonici, n. 144 degli ONERI ISTRUTTORII ammontanti ad € 1.200,00 (milleduecento) ad Iscrizione: *“Oneri istruttori D.Lvo 152/06 – Gestione rifiuti – CAP 7840/4e. Ampliamento impianto di compostaggio di Cà Lucio - URBINO;*



Determinazione n. 3117 del 17/11/2011

che l'impianto in oggetto risulta in linea con i criteri di ordine impiantistico e gestionale dettati dalle norme in vigore e, nello specifico, con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale) del medesimo decreto (ex Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) ed il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, leggi che risultano organicamente interconnesse in base ai contenuti dell'articolo 29 – bis, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato

- di dover subordinare la presente Determinazione alle condizioni e limitazioni indicate nel dispositivo che segue;
- che le prescrizioni previste nel presente atto si contemperano con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (articolo 199 del Decreto Legislativo n° 152/2006) e con il Piano Operativo Provinciale da questo discendente;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 (Supplemento Ordinario n° 40 alla Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n° 59), in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche, e, nella fattispecie, i “requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica”;
- il medesimo Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e, nella fattispecie, l'articolo 17 (disposizioni transitorie e finali) il quale, al comma 4 enuncia che “ con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di **adeguamento**, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi” e che sulla base della legge ivi menzionata, la discarica di Cà Lucio di Urbino (PU) ha doverosamente applicato i criteri di adeguamento i quali risultano oggi implementati nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 26/VAA del 3 marzo 2011 per il principio di equipollenza, sancito all'articolo 29 – bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), comma 3, del Decreto Legislativo 152/06 secondo il quale: “*Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano*

Determinazione n. 3117 del 17/11/2011



soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;

- che con Delibera di Giunta Provinciale n. 417 del 18 novembre 2005, la provincia di Pesaro – Urbino approvava il “Piano di Adeguamento della discarica sita in località Cà Lucio di Urbino ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36” presentato dalla Comunità Alto e Medio Metauro di Urbino (PU) in data 26 settembre 2003 e ss.mm.ii, in conformità all’articolo 17 del medesimo D.Lgs 36/2003;

Visti:

l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- gli articoli 7 e 12 del Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della G.P. n° 420 del 17/11/1998, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;

- l’articolo 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all’affidamento delle responsabilità di servizio;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e, nello specifico la Parte Seconda, articolo 20 (*verifica di assoggettabilità*), mediante il quale, l’autorità competente, anche alla luce della Delibera di Giunta Regione Marche n. 164/2009, valuta l’assoggettabilità dell’opera alla procedura di valutazione ambientale;

- la Delibera di Giunta Regione Marche 1600/2004 (Linee guida per l’attuazione della Legge Regionale sulla V.I.A.);

- il combinato disposto della Delibera di Giunta Regione Marche 1600/2004, punto 1.4, del Decreto Legislativo n. 152/2006 ss.mm., della Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004, della Delibera di Giunta Regione Marche n. 164/2009, allegato 2B2, punto “n – dodices”;



Determinazione n. 3117 del 17/11/2011

articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: “il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto *“Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”*;
- l’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 *“Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”*;
- visto lo Statuto dell’Ente;

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1) di autorizzare, mediante il presente atto, le **modifiche non sostanziali** riportate nel presente documento istruttorio consistenti nella *richiesta di ampliamento e potenziamento dell’impianto di compostaggio della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU) - modifiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009, a favore, oggi, del soggetto di seguito specificato:*
Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro
P.IVA/C.F.: 02059030417

Determinazione n. 3117 del 17/11/2011

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 – Pesaro (PU)

Sede impianto: Località Ca' Lucio - Comune di Urbino

- 2) di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Capo Ufficio 4.3.3.1 Dott. Massimo Baroncini della P.O. 4.3.3 e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso la stessa struttura;
- 3) della presente Determinazione, viene data comunicazione al soggetto interessato, all'ARPAM, alla Regione Marche e, per quanto riguarda questo ente, copia al Comando di Polizia Provinciale e l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;
- 4) di avvalersi dell'A.R.P.A.M. affinché sia garantita, nel contesto esistente dei controlli normalmente effettuati, l'estensione degli stessi allo scarico derivante dall'impianto autorizzato;
- 5) di rappresentare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MB/mb

Dirigente Servizio 4.3

F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

La presente copia, composta di n. 6 pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n. 3 allegati per un totale di n. 23 pagine.

24 NOV. 2011
Pesaro, li.....



PROVINCIA DI PESARO E URBINO
SERVIZIO AMBIENTE - P.O. 4.3.1
(Dott. Giulia Boccioletti)



Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 3117 del 17 /11/2011

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visti:


- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed il Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205;
 - il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti";
 - la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
 - la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
 - la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 - B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze alle Province con l'articolo 14 (modifica alla legge regionale 28/1999): "l'articolo 25 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente: Articolo 25 (Procedure in materia ambientale) 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, nella fattispecie, il Titolo III - bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)";



Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: *"il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate"*.
- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto *"Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"* (oggi Titolo III – bis - Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);
- l'Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, il quale ha fornito le definizioni di *modifica*, *modifica sostanziale*, e *impianto* e, desunte dal precedente (ora abrogato) Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: a) *modifica dell'impianto* (una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente); b) *modifica sostanziale* (una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; c) *impianto* (l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011



che il medesimo Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, esplica, con ulteriore grado di dettaglio, i concetti di *modifica sostanziale e non sostanziale*, contemplando, per le *modifiche non sostanziali*, la sola comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l'Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione;

- che oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;

Considerato che,

- l'impianto risulta di proprietà della Comunità Montana Alto e Medio Maturo ed è gestito da Marche Multiservizi S.p.A. dal 1° luglio 2009;

- l'attività sottoposta ad autorizzazione è l'operazione di recupero "R3" (Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) di cui all'Allegato "C" della parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- la modifica sottoposta ad autorizzazione attiene al miglioramento tecnologico dell'impianto di compostaggio delle matrici organiche e, contestualmente, all'aumento o potenziamento della capacità di trattamento da 10.000 a 20.000 ton/anno;

- oltre alla documentazione progettuale, l'ente gestore trasmetteva all'Amministrazione provinciale (Ufficio Urbanistica), la relazione di "STUDIO PRELIMINARE SU NON SOSTANZIALITÀ DELLE MODIFICHE PROPOSTE", Linee Guida Generali per l'attuazione della Legge Regionale sulla V.I.A. (Legge Regionale n. 7/04 – Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1600/2004);

- lo stesso Ufficio Urbanistica della Provincia di Pesaro – Urbino esprimeva un parere di non sostanzialità, mediante nota prot. n. 60542 del 3 agosto 2011 ad oggetto: "Ditta Marche Multiservizi S.p.A. – Comunicazione in merito alla valutazione della sostanzialità delle modifiche nell'ambito della procedura di Verifica articolo 20 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e D.G..R. marche n. 164/09. Ampliamento dell'impianto di compostaggio all'interno della discarica di Cà Lucio – Urbino";

- il progetto proposto, in base al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed alla D.G.R.M. n. 1547 del 5 ottobre 2009, rappresenta una variante non sostanziale che determina un aggiornamento dell'A.I.A. n. 26/VAA del 3 marzo 2011;



Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

- la configurazione del presente impianto I.P.P.C. (parimenti A.I.A.) è quella di *un sistema olisticamente complesso e polifunzionale* all'interno del quale convivono strutture impiantistiche interdipendenti ovvero interconnesse, accomunate da un medesimo contesto spaziale, e comunque organizzate secondo il criterio della gestione unitaria;
- a riguardo soccorre, a titolo di *analogia juris*, la **circolare 13 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio** (comparsa su Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004) e intitolata "*circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato P*", la quale forniva la seguente definizione, peraltro ancora valida, di attività *accessoria tecnicamente connessa*: " a) svolta dello stesso gestore; b) svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale; c) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale;
- la predetta definizione si collega con carattere di complementarietà all'enunciato di *autorizzazione integrata ambientale* di cui alla lettera o – bis dell'articolo 5 del nostro Decreto 152/2006, dove si sottolinea che *un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore*. In sostanza, nell'ambito di un complesso I.P.P.C. (quale la discarica di Cà Lucio di Urbino), si assiste alla gestione di un meccanismo complesso dove le infrastrutture, pur possedendo una qualche implicazione tecnica con lo svolgimento dell'attività principale, non debbono neppure interagire con carattere di eccessiva organicità;
- l'attività di compostaggio condotta nel sito in esame, ed individuata come operazione di recupero R3, all'Allegato C della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (riciclaggio recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), risulta configurabile, sia pur nella sua indiscutibile diversità operativa, come un'attività in ogni caso afferente alla gestione complessiva dei rifiuti urbani, i quali, lavorati all'interno del sistema I.P.P.C. di Cà Lucio, pur sottratti ad una fase di deposito sul suolo e nel suolo (operazione di smaltimento D1 di cui all'Allegato B del medesimo decreto), si connettono comunque, con carattere di interdipendenza, ad una meccanismo parimenti articolato, ove sia le materie prime in ingresso (rifiuti destinati allo smaltimento od al recupero) che gli impatti di diversa natura da questi generati, confluiscono in un unico *sistema polifunzionale di contenimento degli impatti*

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

ambientali il quale, non si limita certo ad un assorbimento formale delle distinte autorizzazioni, contemplate nella più estesa Autorizzazione Integrata Ambientale, ma integra, ancora più sostanzialmente, le distinte varianti di carattere progettuale in grado di garantire la più congrua sostenibilità ambientale dell'impianto, intesa, quest'ultima, nella sua piena interconnessione funzionale;

- nel puro ambito I.P.P.C., l'oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività ivi condotte siano incluse nell'Allegato VIII del Decreto Legislativo 152/06, sia che all'interno del suo complesso risultino presenti, oltre che attività riconosciute come I.P.P.C., anche attività non rientranti tra quelle dell'allegato medesimo;

- l'iter autorizzativo connesso all'applicazione di una modifica sostanziale di pertinenza A.I.A. è riferibile, esclusivamente, sia alle attività I.P.P.C. che a quelle tecnicamente connesse, cosicché una qualsiasi modificazione impiantistica (sostanziale o meno), deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato impiantistico complessivo, individuato ed autorizzato nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, originario.

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE PROGETTUALI

- le modifiche e gli interventi di potenziamento dell'impianto di compostaggio, nel contesto della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino riguardano l'ampliamento dell'impianto di lavorazione delle matrici organiche umide già presente all'interno del perimetro di discarica, già autorizzato mediante Autorizzazione Integrata Ambientale n° 26/VAA del 3 marzo 2011;

- l'area sulla quale insiste l'impianto complessivo di discarica di rifiuti non pericolosi è censito al foglio 234 di Urbino;

- le modifiche apportate non alterano il perimetro della discarica;

- l'impianto di compostaggio è localizzato nell'estremità sud della discarica occupando il 25 % della superficie complessiva della discarica mentre tutta l'area riservata all'attuale impianto di compostaggio è caratterizzata da pavimentazione e dotata di reti di captazione delle acque di seconda pioggia e di percolazione, oltre alla stessa rete fognaria necessaria al convogliamento delle acque nere;

- il processo di compostaggio avviene secondo le seguenti fasi: *a) ricezione e pretrattamento, b) bioossidazione accelerata; c) maturazione; d) raffinazione e completamento del processo;*



Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

- il presente progetto ha definito le priorità degli interventi, i quali, nell'ordine, hanno riguardato le seguenti fasi di processo: 1) aumento della potenzialità della sezione di ricezione e lavorazione iniziale; 2) aumento della potenzialità della sezione di fermentazione accelerata, 3) aumento della potenzialità della sezione di maturazione primaria; 4) aumento di potenzialità della sezione di maturazione secondaria; 5) realizzazione di un'area per lo stoccaggio e la triturazione delle ramaglie in ingresso.


- il tempo complessivo di durata del processo è inferiore a novanta (90) giorni;

- **PRECEDENTE STRUTTURA OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO:** 1) n. 3 moduli di biocelle composti da complessivi n. 32 bio – containers da 25 mc cadauno; 2) platee insufflate coperte mediante telo in tessuto speciale; 3) tettoia riservata allo stoccaggio del materiale proveniente dalla maturazione primaria nella quale è attiva un'apparecchiatura vigilatrice allo scopo di procedere alla raffinazione finale; 4) rete di raccolta del percolato confluyente verso la vasca centralizzata.

- **ATTUALE STRUTTURA OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO INTERESSATA DALLE MODIFICHE:** 1) *modifica dell'attuale struttura di ricezione e trasformazione mediante limitato ampliamento della superficie coperta;* 2) *aggiunta di n. 1 modulo (denominato "modulo n. 4), composto da 8 biocelle, posto specularmente rispetto all'esistente "modulo n. 1";* 3) *pavimentazione di tipo industriale in c.a., in corrispondenza del nuovo "modulo n. 4", posto alla stessa quota del piazzale principale dell'impianto di compostaggio;* 4) *piazzola in conglomerato bituminoso di stoccaggio e triturazione di ramaglie di dimensione 20,00 x 40,00 m, localizzata in area pianeggiante, posta in direzione nord rispetto all'attuale "modulo n. 3", in prossimità della centrale di produzione di biogas, esistente;* 5) *aumento, seppur limitato, del flusso di automezzi in discarica, il cui numero varierà da 41 a 46 viaggi al giorno.*

- i rifiuti autorizzati in ingresso sia nella discarica che nell'impianto di compostaggio, risultano elencati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale; in particolare nel caso del compostaggio possono essere accettati e trattati i seguenti rifiuti: **03 01 01** (scarti di corteccia e sughero); **03 01 05** (segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce **03 01 04** (segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose); **03 03 01** (scarti di corteccia di legno); **15 01 03** (imballaggi di legno); **20 01 08** (rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio compresi oli per friggitura e rifiuti di mense e ristoranti), **20 02 01** (rifiuti biodegradabili);

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011



Il progetto di potenziamento dell'impianto di compostaggio è stato elaborato alla luce delle Linee Guida relative alla costruzione ed esercizio degli impianti tecnologici volti alla produzione del compost ovvero alla Delibera di Giunta Regionale della Lombardia del 16 aprile 2003, n° 7/12764 la quale pur non rappresentando una norma cogente, costituisce, storicamente, una fonte legislativa di carattere tecnico, accettata a livello nazionale e di autentico riferimento;

- il progetto di potenziamento dell'impianto di compostaggio si allinea ai contenuti delle Linee Guida individuate ai sensi dell'articolo 4 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, successivamente emanate mediante Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007 (Suppl. Ord. N. 133 alla G.U. del 7 giugno 2007), attinenti gli impianti di trattamento meccanico – biologico dei rifiuti;

- il compost derivante dalla suddetta attività di lavorazione risulta costituito da: a) ammendante compostato verde, b) ammendante compostato misto; c) ammendante torboso composto;

- il compost proveniente dalla suddetta attività, prima della commercializzazione, viene sottoposto alle opportune analisi ed ai controlli di qualità ed in ogni caso, prima della sua commercializzazione, deve risultare conforme alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

| |
|--|
| <p>MODIFICAZIONI DELL'A.I.A. RILASCIATA CON D.G.R.M. N. 26/VAA DEL 3 MARZO 2011</p> |
|--|

- **Allegato A. Punto 2. Impianto di compostaggio.** La potenzialità massima di trattamento è di 20.000 ton/anno delle quali 10.000 t/anno di verde e 10.000 t/anno di frazione umida.

- **Allegato B. Piano di monitoraggio e controllo della qualità impianto di compostaggio.** Rimane invariato l'attuale piano di monitoraggio, con la sola differenza che le analisi delle emissioni del biofiltro, depurante l'aria del capannone adibito alla ricezione, saranno sostituite con le analisi delle emissioni del nuovo filtro chimico – fisico. Per i primi n. 6 mesi, la frequenza di campionamento sarà mensile. In seguito ai primi referti analitici ed ai relativi riscontri positivi, la frequenza sarà ridotta a trimestrale, anche per gli altri n. 4 biofiltri dei moduli di bioossidazione.

| |
|------------------------------------|
| <p>SINTESI PRESCRITTIVA</p> |
|------------------------------------|

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011



A) l'attività di compostaggio deve rispettare i contenuti e le modalità richiamate e indicate al punto 1.4 della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1600/2004 (Linee guida generali per l'attuazione della Legge Regionale sulla V.I.A. (Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004), parte integrante della presente autorizzazione;

B) la medesima attività deve comunque risultare conforme ai contenuti della comunicazione prodotta dal Servizio 4.1 (Urbanistica – Pianificazione terr.le VIA – VAS – Aree Protette) del 3 agosto 2011 (Prot.n. 60542), avente ad oggetto: “*Ditta Marche Multiservizi S.p.A. – Comunicazione in merito alla valutazione della sostanzialità delle modifiche nell’ambito della procedura di Verifica art. 20 Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e D.G.R.M. n. 164/09. Ampliamento dell’impianto di compostaggio all’interno della discarica di Cà Lucio – URBINO*”;


C) - il compost proveniente dalla suddetta attività, prima della commercializzazione, viene sottoposto alle opportune analisi ed ai controlli di qualità ed in ogni caso, prima della sua commercializzazione, deve risultare conforme alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

D) L'aria aspirata dalla struttura di ricezione e trasformazione mediante il nuovo sistema di trattamento di tipo chimico – fisico a secco, garantisce il rispetto dei valori limite di emissioni, fissato dalle Linee Guida della Regione Lombardia, relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di compost (D.G.R. Lombardia del 16 aprile 2003 – n. 7/12764 in 300 OUE/m³;

E) le analisi delle emissioni del nuovo filtro chimico – fisico prevedono, per i primi 6 mesi, la frequenza di campionamento mensile. In seguito ai primi referti analitici ed ai relativi riscontri positivi, la frequenza sarà ridotta a trimestrale, anche per gli altri n. 4 biofiltri dei moduli di biossidazione;

F) le specifiche prescrizioni, ivi riportate, si intendono implementate nel più esteso quadro prescrittivo inserito nella Determinazione Dirigenziale Regionale 26/VAA del 3 marzo 2011 (Autorizzazione Integrata Ambientale), avente ad oggetto: **DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2005. MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DI PESARO. DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, LOC. CA' LUCIO, COMUNE DI URBINO. RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA.**

Visto,



Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

che il procedimento in oggetto è stato sottoposto a procedura di verifica, *ex artt. 10 e 20* del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e D.G.R. Marche n. 164/09, in materia di VIA, a seguito della quale con comunicazione Prot.n. 60542 del 03.08.2011, a firma dell'Arch. Maurizio Bartoli (Dir. Serv.4.1 – Urbanistica – Pianificazione Terr.le – VIA – VAS – Aree Protette) si è affermata la **non sostanzialità** della modifiche proposte dalla Ditta Marche Multiservizi, relativamente agli interventi di ampliamento dell'impianto di compostaggio in dotazione alla discarica di Cà Lucio in Urbino;

- che la procedura di verifica ha delineato le principali caratteristiche progettuali dell'impianto, opportunamente riportate nella precedente **SINTESI DELLE CARATTERISTICHE PROGETTUALI**;

- l'elenco degli elaborati riportato nell'Allegato "A" alla presente Determinazione e predisposti in ossequio all'esigenza di valutare compiutamente l'introduzione delle varianti non sostanziali alla precedente Determinazione;

- il verbale del **Tavolo Tecnico** tenutosi in data **23 settembre 2011**, avente ad oggetto: *"MMS Ecologica s.r.l. – Discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Lucio (Urbino). Verbale di tavolo Tecnico relativo all'ampliamento dell'impianto di compostaggio. Decreto Legislativo n. 152/2006 – Titolo III bis – Articolo 29 bis e Decreto Legislativo n. 36/2003. legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24. (Modifica non sostanziale)"*.

- che in seguito ai lavori svolti e scaturiti dal suddetto Tavolo tecnico, sono stati acquisiti i **pareri favorevoli** da parte dei seguenti enti: **Comune di Urbino** (nota del 23 settembre 2011, prot. 13339, avente ad oggetto "MMS Ecologica S.r.L – Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio – Urbino – Convocazione di tavolo Tecnico relativo all'ampliamento dell'impianto di compostaggio. D.Lgs 152/06 – Titolo III bis – Articolo 29 bis e D.Lgs 36/2003 – Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 – Modifica non sostanziale); **A.S.U.R. Marche Zona Territoriale 2** (nota del 20 settembre 2011, prot. 2052 del 20.09.2011, avente ad oggetto: "MMS Ecologica S.l.L. – Discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino – Ampliamento impianto esistenti"); **Provincia di Pesaro – Urbino, Ufficio 4.3.2.1. Rilascio Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera** (mediante comunicazione del 22 settembre 2011, prot. n. 71578 del 28 settembre 2011); **Provincia di Pesaro – Urbino, Ufficio 4.3.1.2 Scarichi acque reflue Bonifica siti inquinati** (mediante comunicazione del 22 settembre 2011, prot. n. 71578 del 28 settembre 2011).

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011



Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

PROPONE

1) di autorizzare, mediante il presente atto, le **modifiche non sostanziali** riportate nel presente documento istruttorio consistenti nella *richiesta di ampliamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU) - modifiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009*, a favore, oggi, del soggetto di seguito specificato:

Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro

P.IVA/C.F.: 02059030417

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 – Pesaro (PU)

Sede impianto: Località Ca' Lucio - Comune di Urbino

2) di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione approvata dalla Giunta e in particolare dal Documento di Coordinamento dei Piani;

3) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

4) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

5) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO





ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 3117 del 17 /11/2011

ALLEGATO "A"

ELENCO DEGLI ELABORATI

- 1. Relazione tecnica** avente ad oggetto: "Ampliamento dell'impianto di compostaggio all'interno della struttura IPPC – discarica di Cà Lucio. Relazione tecnica e previsionale con descrizione dettagliata delle modifiche progettate all'A.I.A. 26/VAA del 3 marzo 2011 e degli impatti ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta – come previsto dal punto 1.3 dell'Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1547 del 5 ottobre 2009 e dal punto 4.3 dell'allegato A della Delibera di Giunta Provinciale n. 417 del 20 novembre 2009" (5 agosto 2011).
- 2. Studio preliminare sulla non sostanzialità delle modifiche proposte (aprile 2011)**, accompagnato dai seguenti elaborati grafici: *Figura 1a* - planimetria di inquadramento territoriale di area vasta, *Figura 1b* – inquadramento territoriale di area vasta su foto aerea; *Figura 1c* – inquadramento territoriale di dettaglio su foto aerea; *Figura 1d* – planimetria inquadramento territoriale – viabilità; *Figura 1e* – planimetria di inquadramento territoriale – corsi d'acqua; *Figura 1f* – planimetria di inquadramento territoriale – fabbricati; *Figura 2a* – estratto di mappa catastale PRG – vincoli – aree tutelate; *Figura 2b* – Piano Assetto Idrogeologico; *Figura 2c* – Piani urbanistici attuativi, zone SIC e ZPS; *Figura 3a* - Planimetria stato attuale; *Figura 3b* – Planimetria stato futuro; *Figura 3c* – planimetria discarica con ubicazione piazzola a ramaglie; *Figura 4a* – carta geologica; *Figura 5a* – planimetria sto attuale, monitoraggio; *Figura 6a* – planimetria stato attuale: sistema di gestione acque.
- 3. Allegati allo Studio preliminare sulla non sostanzialità delle modifiche proposte (aprile 2011), contenenti:** Allegato 1 - Certificato di destinazione urbanistica del Comune di Urbino; Allegato 2 – schede recettori; Allegato 3 – certificato di analisi dei terreni; Allegato 4 – valutazione di impatto acustico;

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

4. Progetto definitivo (elaborati tecnici):

Relazione tecnica generale (gennaio 2010) Rel 01.

4.2 – Elenco prezzi (gennaio 2010) EL 02.

4.3 – Computo metrico estimativo (gennaio 2010) COMP 01.

4.4 – Capitolato speciale d'appalto (gennaio 2010) CSA 01.

5. Progetto definitivo (elaborati grafici):

5.1 – Quadro d'unione – planimetrie stato attuale e di progetto (gennaio 2010) Tav. 01.

5.2 – Planimetria stato attuale (gennaio 2010) Tav. 02.

5.3 – Planimetria stato di progetto (gennaio 2010) Tav 03.

5.4 – Allargamento piazzale e spostamento strade (gennaio 2010) tav. 04.

5.5 – Nuova struttura di ricezione – area di stoccaggio e insufflazione riorganizzata (gennaio 2010) Tav. 05.

5.6 – Sistema biocelle insufflate (gennaio 2010) Tav. 06.

5.7 – Sistema container per bio – ossidazione aspirata (gennaio 2010) Tav. 07.

6. Progetto Definitivo (studio geologico – geomorfologico – idrogeologico – geotecnico):

6.1 Relazione geologica – idrogeologica – geomorfologia – geotecnica (marzo 2010) G-00.

6.2 Carta geologica (marzo 2010) G –01.

6.3 Carta geomorfologia idrogeologica (marzo 2010) G-02.

6.4 Planimetria con ubicazione sondaggi – cpt – piezometri (marzo 2010) G-03.

6.5 Documentazione fotografica (marzo 2010) G-04.

6.6 Stratigrafie sondaggi perigeo 8marzo – aprile 2005) G-05..


6.7 Elaborati delle CPT perigeo (aprile 2005) G-06.

6.8 Stratigrafie sondaggi tecnosondaggi (luglio 2007) G-07.

6.9 Stratigrafie sondaggi tecnosondaggi (ottobre 2009) G-08.

6.10 Sezione geologica indicativa (marzo 2010) G-09.

6.11 Studio dei vincoli (marzo 2010) G-10.





ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 3117 del 17/11/2011

ALLEGATO B

PROT. 73441

Pesaro, 03.10.2011

OGGETTO: MMS Ecologica S.r.L. – Discarica di rifiuti non pericolosi di Cà Lucio (Urbino). Verbale di Tavolo Tecnico relativo all' ampliamento dell'impianto di compostaggio. D.Lgs.n. n. 152/2006 – Titolo III bis – Articolo 29 bis e D.Lgs.n. 36/2003- Legge Regionale 12 ottobre 2009, n° 24. (Modifica non sostanziale).

VERBALE di TAVOLO TECNICO

L'anno **Duemilaundici** il giorno **ventitre** (23) del mese di **settembre** alle ore 10.30 presso la sala Volpini della Provincia di Pesaro e Urbino, Via Gramsci, n. 7 – Pesaro, ha luogo il Tavolo Tecnico convocato dal Responsabile del Procedimento Dott. Massimo Baronciani, con nota del 13.09.2011 e Prot. n. 68299.

Per l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, sono presenti:

-Servizio Ambiente – P.O. 4.3.3. Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti:

Responsabile Ufficio 4.3.3.1 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti : Dott. Massimo Baronciani;

Funzionario Ufficio 4.3.3.1- Autorizzazioni Integrate Ambientali:

Dott. Giovanni Cassiani – Verbalizzatore;

Funzionario Ufficio 4.3 Aree Demaniali

Geom.Nicola Introcaso

Per l'ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro e Urbino, sono presenti:

-Servizio Rifiuti/Suolo:

Responsabile UU.O.O. Discariche/cave e Siti inquinati: Dott. Massimo Mariani.

MMS Ecologica S.r.l.

Dott. Piergiacomo Beer.

Marche Multiservizi S.p.a.:

Ing. Renato Testalunga;

Ing. Daniela Ugolini;

Le argomentazioni fondamentali del dibattito riguardano l'esame e la valutazione degli aspetti tecnici e delle specifiche progettuali dell'intervento di ampliamento dell'impianto di

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

compostaggio, interno al sito di discarica, presentate da MMS Ecologia Srl, con apposita documentazione di istanza (assunta agli atti con Ns. Prot.n. 63108 del 16.08.2011). Si premette che il sito oggetto di modifica non sostanziale alla struttura impiantistica già autorizzata con pregressa AIA (Autorizzazione Intergrata Ambientale n. 26/VAA del 03.03.2011) è stato oggetto di valutazione della sostanzialità delle modifiche ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.152/06 e DGRM n.164/09 da parte del Serv.4.1 (Urbanistica – Pianificazione territoriale – VIA – VAS – Aree Protette) il cui esito di **non sostanzialità** veniva espresso con comunicazione Ns.Prot. 60542 del 03.08.2011, a firma del Arch. Maurizio Bartoli, Direttore del Servizio.

Il Tavolo Tecnico ha inizio alle ore 10.30.

Baroncini: premette che le problematiche inerenti gli aspetti autorizzatori relativi alle emissioni atmosferiche ed alle acque di scarico prodotte dalla modifica all'impianto di compostaggio sono state oggetto di apposite relazioni tecniche trasmesse dai colleghi dell'Ente per specifici settori di appartenenza e diverse competenze nelle matrici ambientali considerate. I pareri sottoscritti dal Dott.Lani T., Dott.Cascone P. e Dott.ssa Bracci E. , assenti al tavolo, verranno allegati al presente verbale costituendo parte integrante dello stesso. Annuncia quindi l'intervento del collega Geom.Nicola Introcaso, nel corso dello svolgimento dell'incontro, relativamente alla regimentazione e gestione delle acque di scarico presso il recepite fosso di Pian dei Lombardi.

Beer: entra nel vivo delle tematiche progettuali con l'ausilio di apposita cartografia allegata alla documentazione di istanza fornita all'Ente. Nello specifico, espone la grafica riportata nella Tavola 01 (Quadro d'unione – planimetrie stato attuale e di progetto) relativamente alle modifiche ed implementazioni del nuovo impianto di compostaggio rispetto alle vecchie strutture. Ne risulta l'ampliamento della zona di stoccaggio, di recezione e trasformazione dell'organico, la sostituzione del biofiltro con sistema filtrante chimico-fisico, incremento numerico dei moduli di maturazione e delle platee per insufflaggio. Oggetto dell'intervento è il potenziamento dell'impianto di compostaggio delle matrici organiche selezionate che passa dal trattamento di 10.000 a 20.000 ton/anno, con migliorie all'interno del processo. Inoltre chiarisce riguardo l'esecuzione della pavimentazione di tipo industriale nell'area sottostante il sistema modulare, di biocelle utili alla bioossidazione accelerata del materiale pretrattato. Prosegue quindi con la spiegazione relativa al progetto definitivo rappresentato dalla Tavola 03, dettagliando i siti delle aree di stoccaggio e maturazione (n.5 siti) e le platee insufflate (n.4 siti) negli esiti di processo che coinvolgono anche i container denominati coccinelle (biocelle) e le zone di stoccaggio. Ulteriori dettagli impiantistici vengono forniti relativamente allo sviluppo delle infrastrutture stradali e del piazzale di sosta (Tavola 04), della nuova struttura di ricezione, area stoccaggio ed alla insufflazione riorganizzata e delle biocelle insufflate (Tav.05 e Tav.06), e del sistema dei moduli di coccinelle dedicato alla bio-ossidazione aspirata (Tav.07).

Ugolini: riferisce in merito alle modalità di rintracciabilità del compost prodotto in base al sistema di trattamento su aree separate dello stesso.

Baroncini: pone interrogativi relativi al deposito e trattamento ramaglie ed in merito all'estensione e sviluppo delle aree asfaltate o da asfaltare.

Beer: aggiunge elementi decisivi e centrali alla trattazione tecnica spiegando la possibilità di trattamento contemporaneo dei materiali con aumento della produzione di compost nella

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011



soluzione che porterà al raddoppiamento della potenzialità produttiva dell'impianto da 10.000 a 20.000 ton/anno. Aggiunge quindi note tecniche, riferendosi alla rappresentazione delle tavole fuori testo, relative al trattamento delle ramaglie (triturazione delle stesse, selezione di terra e sassi) ed alla asfaltatura necessaria alla successiva installazione dell'impianto di depurazione del percolato ad osmosi inversa. Fornisce inoltre particolari sulla sezione di bioossidazione accelerata costituita da un sistema modulare di biocelle (n.4 moduli da n.8 coccinelle ciascuno per un totale di n.32 biocontainers da 25 mc. ciascuno), con biofiltro ogni 8 container, in cassone scarrabile.

Mariani: sottolinea un'unica incertezza rispetto alla struttura presentata dagli andamenti di processo, relativamente allo sviluppo di cattivi odori ed alla creazione di possibile inquinamento olfattivo, citando come esempio il caso dell'impianto Cosmari di Macerata. Evidenzia tuttavia che essendo l'impianto di discarica di Cà Lucio situato in un luogo isolato e a distanza di rispetto dalle abitazioni più vicine, fino ad ora non si sono ravvisate lamentele della popolazione circostante. L'impatto della problematica odorigena, aggiunge, risulta comunque elemento di difficile valutazione analitica se non tramite fenomeni di indicazione umana frutto dell'insorgenza di proteste e lamentele riguardanti la diffusione di emissioni olfattive..

Testalunga: evidenzia che eventuali problemi di manutenzione dei biofiltri, che potrebbero provocare emissioni odorigene fastidiose per l'ambiente circostante, potrebbero essere ovviate dall'utilizzo di filtri a carbone attivo, più efficaci e snelli.

Beer : specifica che l'applicazione delle modalità di analisi merceologiche sul prodotto lavorato non hanno portato ad esiti ed effetti al livello di odori molesti.

Baroncini: chiede se il prodotto in uscita dalle lavorazioni dell'impianto di compostaggio risulta conforme con i dettami imposti dalla Legge n.75 sugli ammendanti.

Beer: specifica che il compost risulta essere adottabile per utilizzo nell'ambito dell'agricoltura biologica presentando caratteristiche idonee agli standard di protocollo utilizzati in quel settore, aggiunge poi che il compost prodotto ha ottenuto certificazione di qualità emessa dal laboratorio C.S.A. di Rimini. Per la fruizione del compost occorrerà stabilire in futuro un prezzo simbolico.

Baroncini: introduce le problematiche impiantistiche sugli esiti della produzione di acque di prima e seconda pioggia generate dalle aree coperte e asfaltate della struttura, in riferimento alle osservazioni appositamente espresse dalla Dott.ssa Elena Bracci (allegato annesso alla presente relazione) con particolare riguardo ad interventi di polizia idraulica.

Introcaso: prende atto della situazione impiantistica valutando gli elementi necessari al giudizio della casistica presentata, soprattutto in funzione della competenza demaniale in caso in cui il fosso recettore "Lombardi" ricadesse nell'area di sua competenza territoriale.

Testalunga: specifica che nulla risulta invariato nella situazione pre ed ante opera con riferimento agli effetti prodotti sui reflui di acqua emessi dall'impianto ed aventi come corpo ricettore di immissione il Fosso Pian dei Lombardi.

Beer: riferendosi allo "Studio preliminare sulla non sostanzialità delle modifiche apportate all'impianto" allegato della documentazione presentata, individua le tipologie di acque che

Determinazione n. 3117 del 17.11.2011

vengono emesse dall'impianto: acque meteoriche (acque bianche), convogliate nel Fosso Pian dei Lombardi tramite caditoie e tubazioni interrate; acque di prima pioggia, convogliate in vasca di raccolta dalla capacità di 260 m cubi collegata ad impianto depurativo esterno; acque di seconda pioggia convogliate con acque bianche e acque di eluato (acque nere) convogliate, stoccate e trasferite ad apposito impianto di depurazione, tramite autobotte 1 volta alla settimana.

Introcaso: esprime parere positivo valutando l'inconsistenza dell'apporto di acque reflue, insistenti sul fosso Pian dei Lombardi in relazione alle modifiche apportate all'impianto, rispetto agli apporti precedenti all'intervento.

Mariani: si dichiara favorevole all'ampliamento strutturale discusso soprattutto in funzione di elementi di giudizio riferibili al dettato del Decreto n.75, in base ai quali verrebbe prodotto un compost con specifiche qualitative assai elevate.

CONCLUSIONI

Baronciani : chiude l'incontro sottolineando l'importanza dell'implementazione impiantistica presso la discarica Cà Lucio nel contesto della gestione provinciale dei rifiuti organici in funzione di una messa a regime della RD su area provinciale. Esplica le modalità temporali di attuazione e redazione dell'atto che autorizzerà l'intervento di modifica non sostanziale che comporta tuttavia aggiornamento dell'AIA e si riserva di intergere l'atto con ulteriori prescrizioni rilasciate dal Geom. Nicola Introcaso. Ribadisce quindi che l'iter amministrativo dovrà adempiere a tutte le prescrizioni dettate dalla norma di settore (D.Lgs.n. n. 152/2006 – Titolo III bis – Articolo 29 bis e D.Lgs.n. 36/2003- Legge Regionale 12 ottobre 2009, n° 24 e DGRM n.1547 del 05.10.2009) in materia di modifiche non sostanziali per le quali necessiti aggiornamento dell'AIA.

Alle ore 12.00 ha termine la seduta del Tavolo Tecnico pluritematico iniziato alle ore 09.30. In allegato al presente verbale vengono trasmessi i pareri scritti rilasciati dal Dott. Tommaso Lani e Dott. Pasquale Cascone del Serv.4.3.2 (Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera) e dalla Dott.ssa Elena Bracci del Serv.4.3.1 (Tutela Acque), raccolti in sede di Tavolo Tecnico, entrambi assunti agli atti con Ns.Prot.n.71578 del 28.09.2011. Si allegano inoltre copie dei pareri scritti rilasciati dall'Ing. Costantino Bernardini (Resp.del Serv. Edilizia del Comune di Urbino), assunto agli atti con Ns.Prot.n. 73634 del 04.10.2011 e del Dott. Eugenio Carlotti (Dir.Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ASUR Z.T. n.2 – Urbino), assunto agli atti con Ns.Prot.n. 74261 del 05.10.2011 pervenuti nel corso della seduta del Tavolo.

IL FUNZIONARIO VERBALIZZATORE


Dott. Giovanni Cassiani

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 4.3.1.1

Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti

Bonifica Siti Inquinati

Dott. Massimo Baronciani



GIC/gic